

640.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzione in Commissione:		Veneto Armando	4-27539 28475
Pozza Tasca	7-00842 28467	Cento	4-27540 28475
Interpellanza:		<i>ERRATA CORRIGE</i>	28476
Taradash	2-02129 28468	Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:	
Interrogazioni a risposta orale:		Alborghetti	4-07232 I
Selva	3-04792 28470	Aloi	4-24768 II
Marinacci	3-04793 28470	Aracu	4-20285 II
Taradash	3-04794 28471	Aracu	4-24263 III
Cento	3-04795 28471	Ballaman	4-19393 IV
Interrogazione a risposta in Commissione:		Brunetti	4-25209 V
Selva	5-07121 28472	Cangemi	4-22788 VI
Interrogazioni a risposta scritta:		Carotti	4-12437 VII
Stanisci	4-27535 28472	Caveri	4-24445 IX
Di Nardo	4-27536 28473	Cento	4-22505 X
Becchetti	4-27537 28473	Cento	4-25711 XI
Rossetto	4-27538 28474	Ceremigna	4-21196 XI
		Cesaro	4-18408 XII
		Cicu	4-24810 XIII
		Copercini	4-26301 XVI

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1999

		PAG.			PAG.
Del Barone	4-24506	XVI	Pecoraro Scanio	4-13222	XLI
Delmastro delle Vedove	4-25384	XVII	Pecoraro Scanio	4-21001	XLII
Di Comite	4-25628	XX	Pecoraro Scanio	4-21385	XLII
Galati	4-23893	XXIII	Piccolo	4-22210	XLIV
Lucà	4-25032	XXV	Pittella	4-15587	XLV
Lucchese	4-07247	XXVII	Polizzi	4-11829	XLVI
Lucchese	4-18953	XXVII	Prestigiacomò	4-24441	XLVI
Lucchese	4-22132	XXVIII	Rasi	4-24605	XLVII
Malavenda	4-14240	XXIX	Rotundo	4-26313	XLVIII
Malavenda	4-24403	XXXI	Saia	4-19779	XLIX
Marras	4-24808	XXXIII	Savelli	4-09282	LI
Maselli	4-24351	XXXV	Sciacca	4-14495	LII
Menia	4-25793	XXXVI	Settimi	4-24654	LIV
Messa	4-20484	XXXVII	Storace	4-14774	LV
Messa	4-20486	XXXVII	Tatarella	4-25884	LVI
Oliverio	4-14293	XXXVIII	Tremonti	4-25598	LVI
Olivo	4-21273	XXXIX	Urso	4-12668	LVII
Pasetto	4-23638	XLI	Villetti	4-25052	LVIII

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La Commissione bicamerale per l'infanzia,

premesso che:

le mutilazioni genitali femminili, ovvero la rimozione delle ovaie parziale o totale dei genitali esterni femminili, praticate in più di quaranta Paesi del mondo, lungi dall'essere abbandonate come pratiche disumane, avrebbero negli ultimi anni subito un incremento;

alle mutilazioni vengono sottoposte adolescenti, bambine e neonate;

si stima che più di 130 milioni di donne nel mondo siano state sottoposte a qualche forma di mutilazione genitale e che almeno due milioni di bambine ogni anno siano a rischio;

in base alla Convenzione sull'eliminazione di ogni discriminazione contro le donne, approvata dall'Assemblea generale dell'Onu nel 1979, « gli Stati devono prendere tutte le misure idonee, inclusa l'adozione di una nuova legislazione, per modificare o abolire le leggi esistenti, i regolamenti, i costumi e le pratiche che costituiscono una discriminazione contro le donne » (articolo 2) e « ogni misura appropriata per modificare gli schemi di comportamento sociale e culturale degli uomini e delle donne, al fine di eliminare i pregiudizi e le pratiche consuetudinarie che sono basate sull'idea dell'inferiorità o superiorità di uno dei due sessi e sui ruoli stereotipati di uomini e donne »;

la Dichiarazione di Vienna, approvata a conclusione della II Conferenza dell'Onu sui Diritti umani, al paragrafo 9, parte 11, afferma che i « diritti umani delle donne e delle bambine sono una parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali »;

nel programma di azione approvato alla Quarta Conferenza dell'Onu sulle donne a Pechino nel settembre del 1995 tra gli obiettivi strategici, al punto C.2, « Rafforzare i programmi di prevenzione che migliorano la salute delle donne » si sancisce che tra le iniziative da assumere c'è quella di « rafforzare le leggi, riformare le istituzioni e promuovere norme e pratiche che eliminano la discriminazione contro le donne ed incoraggino le donne o gli uomini ad assumersi la responsabilità del loro comportamento sessuale e nella procreazione; assicurare il pieno rispetto per l'integrità fisica del corpo umano »;

sempre sul piano d'azione di Pechino, al punto L.5 « Eliminare la discriminazione nei confronti delle bambine nei settori della salute e della nutrizione », tra le iniziative da assumere da parte dei Governi, Organizzazioni internazionali ed Ong, si dice che bisogna « prendere tutte le misure appropriate allo scopo di abolire le pratiche tradizionali pregiudiziali alle salute dei bambini »;

la Convenzione dell'Onu sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con legge italiana il 2 novembre 1989, protegge anzitutto i diritti della bambina all'uguaglianza di genere (articolo 2) stabilisce che « gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori » (articolo 24.3);

nella Carta Africana dei diritti e del benessere dei bambini, l'articolo 21 (1) afferma che « i Paesi che ratificano la Carta dovranno prendere tutte le misure appropriate per abolire le pratiche consuetudinarie dannose per il benessere, la crescita normale e lo sviluppo del/della bambino/a ed in particolare:

a) i costumi e le pratiche pregiudizievoli per la salute e la vita del bambino/a;

b) i costumi e le pratiche discriminatorie per il bambino/a sulla base del sesso o di altro *status* »;

nella dichiarazione finale della Conferenza su Popolazione e sviluppo del Cairo, settembre 1994, si richiede ai Governi di abolire le mutilazioni genitali femminili dove esistono e di dare sostegno alle Ong ed alle istituzioni religiose che lottano per eliminare queste pratiche;

in una dichiarazione congiunta Oms/Unicef/Unfpa le mutilazioni genitali femminili sono state condannate come « violazione di diritti umani fondamentali quali il diritto ad ottenere il più alto livello possibile di salute fisica e mentale ed il diritto alla sicurezza della persona »;

l'8 marzo 1997, nel corso della « Giornata internazionale della donna nel mondo », il Comitato Inter-Africano sulle pratiche tradizionali che incidono sulla salute delle donne e delle bambine, fondato nel 1994 ed operante in 23 Paesi, ha lanciato un appello affinché « vengano interrotte le pratiche, che violando i diritti alla salute ed all'integrità fisica, deformano il corpo femminile e lo rendono permanentemente mutilato » e perché « non vengano utilizzate giustificazioni religiose per perpetuare queste mutilazioni »;

tali mutilazioni vengono praticate da svariati gruppi etnici, dalla Costa ovest a quella est dell'Africa, nel sud della Penisola Araba, lungo il Golfo Persico e fra alcuni emigranti in Europa, Australia e Nord America provenienti da queste aree;

in Italia vivono 38 mila donne infibulate o escisse e 20 mila bambine appartenenti a culture che prevedono tradizionalmente una o entrambe le mutilazioni;

la nostra Costituzione, all'articolo 32, « tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo » e sancisce il rispetto dell'integrità fisica della persona;

il codice penale, articolo 582, nel libro dedicato ai delitti contro la persona, punisce con la reclusione, chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale alla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente;

il 25 novembre scorso la quarta sezione del tribunale di Milano ha condannato per lesioni gravissime un padre egiziano per aver fatto praticare sul corpo della figlia di 9 anni l'escissione;

impegna il Governo:

a) a predisporre una indagine conoscitiva sulle mutilazioni genitali, avvalendosi dell'apporto dei leader delle associazioni di immigrati, al fine di monitorare la dimensione del fenomeno nel nostro Paese e di identificare le aree geografiche dove sono maggiormente concentrate le bambine a rischio di mutilazione;

b) a promuovere una campagna di informazione, prevenzione e sensibilizzazione, anche attraverso l'istituzione di un numero verde, nei confronti dei cittadini extracomunitari sulle norme e sulle sanzioni previste per chi provoca danni all'integrità fisica del fanciullo evidenziando i danni futuri sul benessere psico-fisico che tali pratiche comportano, sempre nel più assoluto rispetto delle integrazioni etnico-culturali;

c) a garantire assistenza psicologica e tutela giuridica alle bambine che sono oggetto di tali pratiche;

d) a sostenere le iniziative delle Ong che si adoperano in Africa ed in Europa per lo sradicamento delle mutilazioni.

(7-00842) « Pozza Tasca, Valpiana ».

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

l'8 dicembre 1999, l'ex Ministro di grazia e giustizia, il professor Giovanni

Maria Flick, in relazione al trasferimento dagli Stati Uniti, dove era detenuta, della signora Silvia Baraldini, ha dichiarato all'agenzia di stampa Ansa che « La multa fu pagata sostanzialmente con la sottoscrizione popolare che però non copriva l'intero ammontare che fu completato con i fondi utilizzati per aiutare i connazionali in difficoltà all'estero »;

il Ministero degli affari esteri, a seguito di tali dichiarazioni, ha diffuso una nota nella quale si rilevava che « Silvia Baraldini per poter completare la somma necessaria al pagamento della multa di 50 mila dollari inflittale negli Stati Uniti, ha beneficiato, nel luglio 1997, di un sussidio e di un prestito con impegno di restituzione in base alle norme che disciplinano l'uso dei fondi del bilancio del ministero degli esteri. Particolare rilevanza assumeva, in quella circostanza, l'udienza del *Parole Board* di New York fissata per il 14 luglio 1997 »;

la medesima nota specifica che, in quella circostanza, « il Ministero di grazia e giustizia segnalò a quello degli esteri la pena pecuniaria pari a 50.000 dollari inflitta dal tribunale americano alla Baraldini congiuntamente a quella detentiva. Il ministero della giustizia attirò altresì l'attenzione sul fatto che il *Board* avrebbe potuto negare la libertà su questa sola base »;

nonostante fosse in corso una raccolta di fondi fra i parenti e gli amici della detenuta, il ministero degli affari esteri ha chiarito che « difficilmente la raccolta sarebbe stata sufficiente a coprire l'intero ammontare » cosicché fu sottoposta al ministero della giustizia « l'eventualità di integrare l'importo mancante. Ciò fu accordato secondo le regole nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati ad assistere i connazionali all'estero (capitolo di bilancio 3532) ». Si legge ancora nella nota che da tale capitolo « più volte sono state attinte risorse per aiutare connazionali all'estero in stato di bisogno » e che l'erogazione, « autorizzata dalla competente direzione generale della Farnesina, è avvenuta

in un quadro di ordinaria e corretta gestione amministrativa »;

in un'intervista al quotidiano *Corriere della Sera* del 24 agosto 1999, la signora Silvia Baraldini ha dichiarato « Il Governo italiano ha pagato da oltre due anni quella multa al *parole board*. La prova è la ricevuta di cui anch'io posseggo una copia... »;

il Governo, in varie occasioni, intervenendo in risposta a interrogazioni parlamentari sulla vicenda, sia alla Camera dei Deputati sia al Senato della Repubblica, non ha mai fatto riferimento all'avvenuto pagamento attraverso somme stanziolate nel bilancio dello Stato, mentre il Governo non ha mai risposto alle interrogazioni che facevano diretto riferimento al presunto pagamento della multa -:

se non ritengano necessario riferire relativamente ai termini ed alle modalità del pagamento nonché alla consistenza della somma erogata a carico del bilancio dello Stato;

quali siano i motivi per i quali il Governo non ha mai riferito del pagamento e se non ritengano che un comportamento reticente su questioni inerenti al bilancio dello Stato sia una grave violazione del rapporto fiduciario e una sottrazione dell'esecutivo agli obblighi da esso derivanti, in particolar modo per quanto si riferisce alla risposta agli strumenti di sindacato ispettivo;

se - visto che si è ritenuto che il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta da Stati stranieri ai cittadini italiani detenuti all'estero è conforme alle finalità proprie degli stanziamenti di bilancio relativi al capitolo 3532 dello stato di previsione del ministero degli esteri - tale beneficio sia stato accordato anche in altri casi e se sì in quali situazioni e per quale importo;

quali siano le determinazioni discrezionali che hanno indotto il Governo italiano alla corresponsione di una somma così elevata.

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

SELVA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e della sanità.* - Per sapere - premesso che:

negli ultimi tempi varie compagnie produttrici di tabacco americane hanno cambiato strategia e, per evitare future cause legali, hanno cominciato ad ammettere i rischi per la salute connessi al fumo e la possibilità che questo dia assuefazione;

la giustizia francese ha accolto per la prima volta una denuncia contro l'industria del tabacco. Il tribunale di Montargis, nel nord della Francia, ha considerato parzialmente ammissibile la denuncia presentata contro la società francese Seita dalla famiglia di Richard Gurlain, un fumatore morto a 49 anni per cancro;

il tribunale francese ha ritenuto la compagnia colpevole di non aver rispettato l'obbligo di fornire informazioni sui danni prodotti dal fumo fino al 1976 e ha imposto il pagamento alla vedova di un risarcimento di 2,8 milioni di franchi, pari a circa 820 milioni di lire;

il fumo - ha ricordato Silvio Garatini, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri », - solo in Italia provoca 90 mila morti all'anno: un terzo per tumori e la parte restante per malattie cardiovascolari e polmonari;

il codice penale con un articolo, il 730, prevede la punizione per chi vende tabacco ai minori di 14 anni -:

quali iniziative si intendano assumere nei confronti delle aziende produttrici di tabacco con modalità simili ai Governi francese e americano;

quali provvedimenti si vogliono adottare per far in modo che i minori di 14

anni non possano acquistare sigarette dai distributori automatici. (3-04792)

MARINACCI. - *Al Ministro dell'interno.*
- Per sapere - premesso che:

il 6 novembre 1999 in un agguato nei pressi di Copertino in cui sono state impiegate armi da guerra tra cui un lancia-granate, sono morte tre guardie giurate impegnate nella scorta del denaro necessario al pagamento delle pensioni presso uffici postali del Salento;

l'assalto ha avuto come obiettivo un convoglio composto da due furgoni e fa seguito ad un'altra analoga rapina avvenuta il 2 novembre 1999 nella stessa zona ed in cui tre guardie giurate uscirono miracolosamente vive nonostante l'intenso fuoco di armi automatiche di cui furono bersaglio;

gli efferati episodi dimostrano ancora una volta che in Puglia opera una malavita feroce che non esita per portare a compimento le sue attività criminali a compiere vere e proprie stragi sia nei confronti di cittadini spazzati via se sono di ostacolo sulle strade a convogli blindati di contrabbandieri, sia, soprattutto delle forze dell'ordine e, come in questo caso, del personale degli istituti di vigilanza privata;

i cittadini della Puglia sono sempre più preoccupati in merito alla capacità dello Stato di essere in grado di arginare questa criminalità visto che nonostante le periodiche rassicurazioni espresse in occasione di gravi episodi delittuosi, la situazione non solo non si stabilizza ma al contrario continua ad evolversi verso una progressiva perdita di controllo del territorio da parte dello Stato a favore della delinquenza sia comune che organizzata;

tali preoccupazioni aumentano considerando come, nonostante una informativa giunta ai carabinieri di un comando della provincia di Brindisi e girata allo stesso istituto di vigilanza incaricato del trasporto, preannunciasse come prossimo l'assalto a furgoni portavalori, nulla sembra sia stato fatto per prevenire il gesto criminale aumentando, per esempio la vi-

gilanza sulle strade percorse dai porta valori —:

quali provvedimenti intenda assumere affinché la criminalità nella regione Puglia sia efficacemente contrastata;

se e quali misure, nel caso specifico, siano state assunte dalle forze dell'ordine a seguito dell'informativa ai carabinieri che preannunciava come probabili rapine in Puglia a furgoni portavalori;

quali urgenti prescrizioni preventive di carattere tecnico intenda disporre in occasione del trasporto di ingenti somme di denaro, quale per esempio l'automatica colorazione delle banconote a seguito di impatti violenti subiti dai furgoni blindati, la cui adozione al costo di pochi milioni consentirebbe di aumentare sensibilmente la sicurezza operativa delle guardie giurate le cui vite attualmente sono esposte in modo intollerabile oltre ogni ragionevole rischio relativo all'attività svolta;

se i furgoni fossero collegati via satellite alla loro sede e alle forze di polizia come qualunque antifurto satellitare del valore inferiore ad un milione di lire da tempo già consente, con automatico ed immediato allarme alle centrali operative in caso di forte impatto in cui dovessero essere coinvolti i veicoli equipaggiati da tale dispositivo. (3-04793)

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'8 dicembre 1999, in occasione dell'inaugurazione della stagione lirica al teatro La Scala di Milano, mischiati al pubblico sono entrati nel teatro moltissimi agenti di scorta, sia in divisa che in borghese, al seguito del Presidente della Repubblica e forse anche delle innumerevoli personalità che usufruiscono di tale servizio; come ha scritto il vicepresidente della Fondazione Teatro alla Scala, Alessandro Penati, sul *Corriere della Sera* del 9 dicembre 1999 c'erano « carabinieri e polizia, ovunque; nel foyer, nei corridoi, fuori da

palchi e camerini, perfino a guardia della buca dell'orchestra, il palco centrale trasformato in un bunker. Mancavano solo i franchi tiratori in loggione (non quelli che tradizionalmente fanno la posta ai cantanti) »;

ciò ha suscitato l'irritazione di molti fra i convenuti e lo stupore degli ospiti stranieri, visto che situazioni del genere non si verificano altrove, anche in considerazione del fatto che tali misure di sicurezza apparivano del tutto spropositate rispetto ai pericoli potenziali —:

quali siano le ragioni per la presenza all'interno del teatro di un numero così massiccio di agenti di scorta e in particolare se vi fossero altre scorte oltre a quella del presidente Ciampi;

se non ritengano che un tale spiegamento di forze in occasioni come la prima della Scala non rappresenti un eccesso di prosopopea tale da creare un ulteriore steccato fra i cittadini e le istituzioni;

se non ritengano necessario intervenire per arrivare ad un uso più razionale e meno dispendioso di tali servizi di protezione. (3-04794)

CENTO. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel quartiere romano di Quarto Miglio sono state installate due antenne per la telefonia mobile a non più di 35 metri da abitazioni, attività artigianali, chiesa parrocchiale;

la prima antenna risulta installata all'interno di una autorimessa pullman a circa trenta metri di altezza in via Monte d'Onorio angolo via Anicio Olibrio mentre l'altra risulta essere installata all'interno sempre di un'autorimessa pullman a circa venti metri di altezza in via Torre del Fiscale altezza civico 43;

le due antenne sono installate a circa 150 metri l'una dall'altra in linea d'aria mentre sembrerebbe che le antenne rice-

venti, con relative scatole sono installate in tutte le strade del territorio del quartiere, a distanza di 30-40 metri e a circa 8 metri di altezza —:

se i fatti corrispondano al vero così come riportati;

quali iniziative intendano intraprendere per verificare il rilascio della relativa licenza edilizia per l'installazione delle suddette antenne e se non ritengano utile avviare un monitoraggio sulla presenza di dette antenne nei quartieri di Roma e in particolare nel quartiere di Quarto Miglio. (3-04795)

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SELVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

all'inizio dell'anno nella chiesa della Beata Maria Vergine Regina sono state rubate ostie consacrate;

all'inizio del 1997 in diverse chiese di Chioggia sono scomparsi paramenti sacri e oggetti usati per la consacrazione delle particole;

nel novembre 1996 a Cavarzere ignoti hanno profanato il cimitero aprendo le nicchie ossario e gettando le ossa per terra;

a Venezia nel novembre del 1996 dalla chiesa di San Francesco della Vigna sono scomparse candele in grande quantità e la facciata è stata imbrattata da scritte blasfeme;

nel 1996 al Lido di Venezia la polizia scopre una « cappella » demoniaca nelle ex lavanderie con tanto di altare in pietra e panche. Sui muri scritte inneggianti a Satana e bestemmie;

a Mestre sono state ritrovate una croce rovesciata, pentacoli, le cifre dell'An-

ticristo, i resti di alcune candele nei pressi della villa ex Krull poco prima di lavori di manutenzione —:

quali indagini siano state effettuate e quali provvedimenti siano stati assunti per accertare l'identità dei responsabili di queste iniziative. (5-07121)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

STANISCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi, come da notizie apparse sulla *Gazzetta del Mezzogiorno* dell'11 dicembre 1999, un'anziana donna non ha potuto riscuotere la sua pensione erogata dall'Inps;

recatasi presso l'Ufficio dell'Istituto nella sede di Ostuni in provincia di Brindisi ha appreso di non aver diritto in quanto per l'Istituto risulta deceduta;

alla consegna del certificato di esistenza in vita dell'anziana donna, l'Inps avrebbe comunicato alla stessa che avrebbe percepito la pensione solo dopo quattro mesi —:

quali iniziative intenda adottare affinché sia fatta luce su una vicenda che nel caso risultasse vera meriterebbe una grave censura dei responsabili;

se non ritenga di intervenire con urgenza nei confronti dell'Inps per ripristinare nelle sedi periferiche un servizio adeguato agli utenti sia nell'espletamento delle pratiche sia nell'erogazione delle prestazioni, come più volte richiesto dagli interroganti;

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti dell'Inps di Ostuni, affinché sia erogata nei prossimi giorni la pensione all'anziana donna. (4-27535)

DI NARDO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*
— Per sapere — premesso che:

le Università di Bologna e di Urbino hanno già istituito, contrariamente a quanto chiesto con nota n. 2895 del 7 ottobre 1999 Ufficio VII, un quarto anno «finalizzato», per il conseguimento della laurea in scienze motorie da parte di diplomati in educazione fisica, determinando una discriminazione di tutti quei diplomati residenti nelle altre sedi ove le Università hanno aderito alla disposizione ministeriale;

quasi tutte le Università ed in particolare l'Istituto universitario navale, approfittando della proposta Cun sulle affinità dei nuovi settori scientifici stanno operando una vera soppressione degli Isef e non la loro trasformazione come previsto dalle norme citate, annullando in un attimo quanto è stato fatto finora dagli Isef per lunghissimi anni. In modo particolare vengono lesi i diritti dei «docenti» non universitari in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 che avevano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco od incarico per almeno un triennio. Questi docenti si vedono emarginati o addirittura esclusi dalla «funzione docente» in difformità a quanto previsto dalla citata legge n. 127 del 1997 e ribadito dall'articolo 5 del decreto-legge 8 maggio 1998, n. 178 —:

se sia a conoscenza delle interpretazioni personali e restrittive attualmente espresse ed adottate dalle Università promotrici di corso di laurea o di facoltà in scienze motorie, che disattendono il dettato della legge delega, dei decreti attuativi e delle disposizioni emanate;

se intenda intervenire per ripristinare chiarezza e legalità dando una giusta ed adeguata interpretazione dell'articolo 5, del decreto-legge 8 maggio 1998, n. 178, affinché le Università, pur nella loro autonomia rispettino le norme in vigore ancor prima di richiedere l'istituzione dei

corsi di laurea o di Facoltà in scienze motorie. (4-27536)

BECCHETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gli alloggi costruiti da cooperative edilizie e da imprese in base alle leggi che regolano l'edilizia economica e popolare non possono essere alienati ad un prezzo superiore a quello risultante dalle singole convenzioni con le quali i comuni assegnano in proprietà o diritto di superficie le aree sulle quali deve essere eseguito l'intervento edilizio, previa approvazione di piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167 del 1962;

dette convenzioni traggono precisa fonte normativa dall'articolo 35 della legge n. 865 del 1971 e la vendita o l'assegnazione per un prezzo o un costo superiore a quello determinato, caso per caso, dalle singole convenzioni (in proprietà o superficie, con mutuo agevolato o non agevolato) comporta la decadenza dalla concessione e talvolta persino la nullità dell'atto, salve le norme civilistiche e la *actio quanti minoris*;

risulta, tuttavia, che mentre gli atti di assegnazione da parte di cooperative edilizie non vengono giustamente assoggettati dagli uffici del registro (ora uffici delle entrate) a giudizio di congruità, viceversa le vendite fatte da imprese di costruzione a prezzo massimo convenzionato di alloggi di edilizia economica e popolare vengono assoggettate a valutazione di aumento sulla base dei valori catastali;

con tale meccanismo si vanifica in termini tributari una parte del beneficio che gli acquirenti conseguono acquistando alloggi eco-popolari a prezzo evidentemente inferiore a quello di mercato, proprio perché questo è lo scopo della legislazione in materia;

un altro, e ugualmente grave, affetto distorsivo si verifica in danno delle imprese di costruzione le quali in carenza di aree

edificabili di libero mercato, scelgono di partecipare al progetto generale di implementazione dell'edilizia economica e popolare, ove i tassi di rendimento e di profitti dell'azienda tendono a ridursi proprio perché le vendite avvengono - e debbono avvenire - a prezzi convenzionati *ope legis*;

gli accertamenti di maggior valore rispetto a quelli convenzionali comportano l'accertamento consequenziale di debiti di imposta Irpeg (o Irpef), Iva, Invim, ed Ici, i quali non hanno alcun riscontro nella realtà e sono privi di quel riferimento alla capacità contributiva che sola legittima l'imposizione, a meno che non si voglia affermare che le case popolari vengono vendute con prezzi in parte « in nero » -:

quali iniziative intenda prendere il Ministro per emanare una circolare che inibisca i lamentati illegittimi ed iniqui accertamenti. (4-27537)

ROSSETTO. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 21 gennaio 1999 dispone quanto segue:

la cadenza triennale dei finanziamenti statali per lo spettacolo, in particolare superando per le attività teatrali il principio della stagionalità (attività a cavallo di due esercizi finanziari dello Stato e disponendo quindi la coincidenza tra anno teatrale ed anno solare);

la funzione consultiva delle commissioni in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti;

l'individuazione dell'aliquota pari all'1 per cento del Fus-prosa rispettivamente per la Fondazione Inda e la Società di cultura La Biennale di Venezia - sezione teatro;

l'ampliamento ai soggetti (da definire) dello spettacolo che si trasformeranno in fondazioni, dell'ambito di applicabilità di alcune delle agevolazioni fiscali previste per le fondazioni degli enti lirici (in proposito, si rinvia ad un regolamento attuativo mai emanato);

vengono previsti ausili finanziari in favore di autori, teatri e musicali, e degli organismi impegnati nella produzione contemporanea (in proposito si rinvia ad un regolamento attuativo mai emanato);

la circolare n. 25 di disciplina della stagione teatrale 1998/99 con scadenza il 31 marzo 1999, è stata prorogata con un decreto ministeriale emanato il 2 giugno 1999 per disciplinare la stagione 1999/2000 che ha inizio il 1° giugno o il 1° settembre 1999 (secondo i diversi settori di attività);

alla fine dell'estate il ministero ha deciso l'invio di un testo di regolamento al Consiglio di Stato;

ad oggi di tale testo, almeno nella sua stesura definitiva non si ha notizia alcuna (si dice inoltrato solo a metà novembre alla Corte dei conti in vista della sua successiva pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*);

ciò risulta estremamente grave per il disagio che sta causando ad organismi ed imprese sollecitate ad impostare programmi ed impegni di spesa sulla base di una vecchia circolare che dovrebbe essere sostituita da un regolamento a partire dal prossimo 1° gennaio, e che ignorano i riflessi che il collegamento strutturale, che l'amministrazione dovrà operare tra i due strumenti, potrà avere sul corretto andamento dell'attività teatrale;

la mancata copertura economica del passaggio del « sistema » dalla stagionalità all'annualità, non risolto da un presunto artificio contabile che continua ad impegnare risorse statali futuribili, l'incertezza sui tempi reali e sui contenuti del regolamento senza alcuna connessione con la situazione preesistente, la difficoltà dell'apparato amministrativo di gestire una

situazione sull'orlo del collasso anche per la mole dell'arretrato risalente alle stagioni 1997/98 e 1998/99 ed ulteriormente complicato dalle incombenze derivanti dall'applicazione del nuovo regolamento, rischiano di indebolire ulteriormente il sistema teatrale -:

quali siano i motivi per cui non risulta ancora pubblicato il regolamento che disciplina l'attività teatrale nella stagione 1999/2000;

per quando è prevista la stesura definitiva e la pubblicazione di detto regolamento. (4-27538)

ARMANDO VENETO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

Alitalia ha lanciato una campagna promozionale che prevede maggiorazione dei *bonus* per i soci del Club Mille miglia, in arrivo agli aeroporti di Catania, Palermo, Venezia, Torino, Cagliari provenienti da Roma e Milano;

lo spirito di tale campagna dovrebbe essere quello di incrementare il numero dei passeggeri e - nel contempo - di sovvenire i viaggiatori provenienti dalle aree marginali nel paese;

non si comprende alla luce di tale motivazioni perché siano stati esclusi gli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia, che servono la regione più disastata d'Italia e che sono stati fortemente penalizzati dall'apertura di Milano Malpensa, come è evidente dal decremento del numero dei passeggeri dell'aeroporto di Reggio Calabria per i primi nove mesi del 1999 -:

se il Ministro abbia nozione del fatto;

se non ritenga di intervenire presso Alitalia perché - in via di principio - la Calabria abbia lo stesso trattamento della Sicilia quanto a tariffe e offerte promozionali;

se non ritenga - nello specifico - di chiedere che Alitalia adotti una campagna promozionale identica a quella segnalata, per la primavera prossima e per i voli in partenza da Lamezia e Reggio Calabria, destinazione Roma e Milano e viceversa. (4-27539)

CENTO. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

nel comune di Marano Valpolicella, nella provincia di Verona, insiste una cava di marna per la produzione di cemento di circa 590 ha, circa 1/6 del territorio comunale accordata in concessione alla Società Cementi Verona spa fino all'aprile 2000;

l'industria Cementi Giovanni Rossi spa ha richiesto il rinnovo della concessione mineraria Monte Noroni;

la zona di Marezzane, fortemente voluta dalla Cementi Rossi spa rappresenta una delle più belle della Valpolicella ed è parte del parco della Lessinia e inserita in un contesto ambientale di estrema importanza sia paesaggistica che storica;

non sono state fornite assicurazioni da parte della società per il problema lavoro, infatti la società potrebbe benissimo chiudere lo stabilimento e tenere aperta la miniera e far lavorare altrove la marna scavata;

quali iniziative intendano intraprendere per verificare la regolarità delle concessioni rilasciate, il rispetto dell'ambiente, del territorio e paesaggio, l'esistenza dei piani di intervento per il ripristino delle zone già destinate agli scavi, la valutazione dell'impatto ambientale sull'apertura delle nuove cave e sull'utilizzo delle vecchie.

(4-27540)

ERRATA CORRIGE

Si ripubblica il testo della risoluzione n. 7-00840, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 10 dicembre 1999:

La IX Commissione,

premesso che il prossimo 1° maggio 2000 ricorre il centenario della nascita in Pescina di Ignazio Silone;

l'occasione sarà colta dagli abruzzesi per rendere omaggio alla memoria e alla figura dello scrittore e dell'italiano;

impegna il Governo

perché il Ministro delle comunicazioni e l'Ente Poste Spa provvedano alla emissione di un francobollo commemorativo che raffiguri l'immagine di Ignazio Silone e quella significativa del suo Abruzzo.

Bocchino, Napoli, Giovanni Pace.

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALBORGHETTI e TERZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

per il combinato disposto degli articoli 86 e 90 del trattato istitutivo della Comunità europea, è vietato ad ogni Stato membro della Ce emanare o mantenere norme che permettano ad un'impresa di raggiungere e mantenere una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo;

ai sensi della direttiva Ce 44/92, è riconosciuto all'organismo di gestione delle telecomunicazioni il potere di rifiutare, sospendere o ridurre la fornitura di linee affittate solo in caso « di forza maggiore »;

la citata direttiva impone comunque, ogni qualvolta si renda necessario sospendere la fornitura di linee affittate, di richiedere il preventivo parere dell'organismo nazionale di controllo, il quale deve decidere, sentite le parti, nel più breve tempo possibile;

infine, la direttiva 44/92, pur nell'ammettere la possibilità per il gestore delle telecomunicazioni di erogare direttamente servizi in concorrenza con gli utenti, subordina tale possibilità al rispetto delle regole di libera concorrenza, trasparenza, e di parità di condizioni;

va tenuto conto della specifica situazione italiana, in cui si sono verificati casi in cui il gestore delle telecomunicazioni ha interrotto l'erogazione del servizio agli utenti senza preventivamente richiedere il parere dell'organismo di controllo.

se ritenga che il decreto legislativo n. 289 del 1994, attuativo della direttiva Ce 44/92, sia compatibile con i principi generali del trattato istitutivo della Comunità europea e con quanto previsto dalla citata direttiva, tenuto conto del fatto che ammette la possibilità per il gestore in monopolio della rete pubblica di telecomunicazioni, il quale è anche erogatore di servizi liberalizzati, di rifiutare, o sospendere, la fornitura di linee affittate in caso di mancato pagamento dei presunti corrispettivi dovuti dall'utente, senza neppure la necessità di richiedere il parere preventivo dell'organismo di controllo, permettendo pertanto di utilizzare tale norma per preconstituire una posizione dominante a tutto svantaggio dei diretti concorrenti;

se ritenga che le operazioni di acquisizione di società del settore, di partecipazione diretta nel capitale delle stesse, ovvero di controllo indiretto poste in essere in Italia dal gestore in monopolio della rete pubblica di telecomunicazioni siano legittime alla luce della normativa e dei principi comunitari, tenuto conto che a tutt'oggi non esiste una contabilità separata per i rami d'azienda del predetto gestore che erogano servizi di telecomunicazione liberalizzati e tenuto conto che lo stesso controlla ormai più del sessanta per cento del mercato nazionale. (4-07232)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che il problema posto dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame ha trovato soluzione con le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre*

1997, n. 318 — concernente il regolamento per l'attuazione di varie direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni — il quale, agli articoli 4 e 5, stabilisce i principi ai quali i gestori di sistemi di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato debbono attenersi nella formulazione dell'offerta di interconnessione alle proprie reti, da parte di chi ne faccia richiesta.

Si rammenta, altresì, che il decreto 23 aprile 1998 — recante disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni — ha disciplinato i contenuti che gli accordi di interconnessione tra gli organismi di telecomunicazioni debbono avere, fatte salve le ulteriori disposizioni eventualmente fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed ha indicato le condizioni economiche da applicare per la fornitura dei servizi di interconnessione fra le quali l'obbligo di correlare il compenso richiesto ai costi sostenuti e quello, riguardante gli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato, di predisporre una contabilità separata per l'attività svolta in relazione all'interconnessione da un lato, e per le altre attività, dall'altro lato.

Nel significare, infine, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249 — ha, fra le sue competenze, anche quella di stabilire i criteri ed i principi ai quali le tariffe di interconnessione debbono ispirarsi e di verificare che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alla rete, si comunica che tali attività sono state svolte dall'Autorità in occasione della presentazione dell'offerta di interconnessione da parte della Telecom Italia.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ALOI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nella zona jonica della provincia di Reggio Calabria, soprattutto nell'area compresa tra Melito Porto Salvo e Brancaleone,

non si riceve il segnale televisivo del terzo canale della Rai Radio televisione italiana;

il fatto ha più volte suscitato le proteste dei cittadini ivi residenti;

una precedente interrogazione dell'interrogante su questo problema non ha avuto ad oggi risposta alcuna —:

quali iniziative di propria competenza intenda assumere al riguardo, risultando inconcepibile che l'utente paghi un canone per un servizio che non viene erogato.

(4-24768)

RISPOSTA. — In merito a quanto rappresentato, non possono che essere confermate le notizie già fornite con la nota del 27 settembre 1999, n. GM/118158/2268/4-16763/int/BP (copia in visione presso la segreteria del Servizio Stenografia, Ufficio Assemblea), con la quale si è data risposta all'analogo atto parlamentare n. 4-16763, dell'onorevole Aloi, pubblicato nell'Allegato B della seduta n. 604, del 15 ottobre 1999.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ARACU. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

a decorrere dal 1° gennaio 1999 la tredicesima direzione genio militare di Pescara nell'ambito di una più vasta riorganizzazione sarà trasformata in sezione staccata della settima direzione genio militare di Firenze;

attualmente nella direzione di Pescara trovano impiego tra ufficiali, sottoufficiali, impiegati ed operai circa 85 unità che in conseguenza della ristrutturazione sarebbero ridotte a 33 unità con le immaginabili ripercussioni sulle diverse situazioni familiari collegate al trasferimento del personale stesso;

la trasformazione determinerebbe la perdita per la città di Pescara e per l'intera regione di un importante prestigioso comando militare quale è la direzione del genio militare;

a seguito della trasformazione la suddetta direzione genio militare di Pescara perderebbe inoltre l'odierna competenza territoriale sia per quanto riguarda l'attribuzione di lavori di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili militari siti nelle regioni Abruzzo, Marche ed Umbria, che quella relativa agli aspetti demaniali militari in genere di queste regioni;

la paventata ipotesi penalizzerebbe l'economia locale che di fatto non avrebbe più convenienza ad eseguire i lavori in conseguenza del notevole aumento dei costi di partecipazione alle gare d'appalto in quanto la supervisione e la stipula degli atti amministrativi sarebbero demandate alla sede di Firenze —

se non ritenga opportuno rivedere il provvedimento al fine di meglio valutare la situazione. (4-20285)

RISPOSTA. — *Da alcuni anni il Ministero della Difesa è impegnato nella realizzazione di un modello organizzativo che risponda più efficacemente ai nuovi impegni, nazionali e internazionali, cui è chiamato il Paese in un quadro di compatibilità con le risorse umane e finanziarie disponibili.*

Tale processo di radicale e profondo rinnovamento, che prevede un cospicuo programma di riduzione di organismi ormai antieconomici e ridondanti, spesso comporta riduzioni e soppressioni, operate tenendo sempre in debita considerazione l'impatto sulle realtà sociali delle aree interessate e le problematiche del personale.

Anche il settore del genio è stato oggetto di un programma di razionalizzazione teso a conseguire un armonico bilanciamento tra le varie aree (operativa, logistica e territoriale) dell'Esercito.

In tale quadro si pone la riconfigurazione della 13ª Direzione Genio Militare di Pescara in Sezione staccata che, tuttavia, non ha determinato le ripercussioni paventate dall'interrogante sia riguardo al reimpiego del personale preposto, sia nei confronti dell'economia locale. Infatti, il reimpiego del personale civile (45 unità), preventivamente concordato con le organizzazioni sindacali, è

stato effettuato o nella stessa Sezione staccata, o presso altri Enti dell'Amministrazione Difesa dislocati in Chieti (distante circa 20 km) o — su espressa richiesta degli interessati — in Enti siti a Sulmona e l'Aquila.

Per quanto attiene ai possibili riflessi sull'economia locale, alla Sezione staccata è stata attribuita la fisionomia amministrativa di « Distacco minore » proprio per metterla in condizioni di mantenere un'adeguata autonomia di funzionamento e di gestione amministrativa dei fondi assegnati e, quindi, la competenza territoriale per l'attribuzione dei lavori di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili militari.

Non va sottaciuto, infine, che non si prevede che l'attuazione del provvedimento possa comportare un aumento di costi, a carico delle ditte locali, tale da pregiudicare la partecipazione alle gare di appalto. Infatti, l'unico atto amministrativo che implica la presenza obbligatoria del rappresentante legale della ditta presso la sede della Direzione Genio competente per territorio è quello relativo all'apposizione della firma al momento della stipula del contratto, una volta aggiudicato l'appalto.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

ARACU. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

in data 23 ottobre 1996 l'interrogante presentava interrogazione a risposta scritta (4-04543) tesa a sapere per quali motivi non venivano attivati i Comitati tributari regionali istituiti ex articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 27 marzo 1992;

in data 23 settembre 1997 il Ministro delle finanze rispondeva dicendo sostanzialmente che: 1) la difficoltà nell'avvio dei comitati tributari regionali era dovuta all'impossibilità di poter assegnare un componente ad ogni Confederazione sindacale dei lavoratori; 2) con legge n. 662 del 1996 (collegato alla legge finanziaria 1997) si era

provveduto a delegare il Governo a sopprimere alla lacuna legislativa e a prevedere « un'adeguata rappresentanza dei contribuenti e l'attribuzione ai predetti organi tributari di compiti propositivi »; 3) il Governo aveva emanato il decreto legislativo n. 235 del 1997 con il quale si recepiscono le istanze di cui al precedente punto 2 e, inoltre, tale decreto legislativo « consente di dare maggiore spazio ai rappresentanti degli enti locali e dei suindicati lavoratori e di inserire rappresentanti delle categorie produttive, degli Ordini professionali e delle Associazioni dei consumatori prima non contemplati »;

a distanza di oltre un anno il comitato tributario dell'Abruzzo non è stato ancora istituito nonostante le assicurazioni del Ministro delle finanze e nonostante che, a quanto risulta, tutte le associazioni, gli enti, i sindacati, le categorie economiche, gli ordini professionali abbiano designato i rispettivi rappresentanti e contrariamente a quanto già avvenuto in molte altre regioni, ove i comitati tributari sono già stati istituiti —:

quali iniziative si intendano adottare affinché, anche in Abruzzo, venga istituito al più presto il comitato tributario regionale, organo tanto importante per il corretto funzionamento a livello locale del ministero delle finanze, considerato che i precedenti atti legislativi e le conseguenti attuazioni amministrative citate nella risposta del 23 settembre 1997 non hanno finora dato alcun risultato. (4-24263)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, in riferimento ad una precedente interrogazione di contenuto analogo (n. 4-04543 del 23 ottobre 1996), chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare per l'istituzione del Comitato tributario regionale dell'Abruzzo, per il quale tutte le associazioni, gli enti e gli organismi coinvolti avrebbero provveduto a designare i rispettivi rappresentanti.*

Al riguardo, premesso che il Comitato tributario dell'Abruzzo è stato costituito con decreto del competente Direttore regionale delle entrate 13 luglio 1999 (n. 32861) e che

pertanto le preoccupazioni espresse nel testo dell'interrogazione possono considerarsi ormai superate, il Dipartimento delle Entrate ha rilevato che i lamentati ritardi verificatisi per istituire il predetto Comitato tributario regionale vanno ascritti alla mancanza di un accordo, all'interno delle rispettive organizzazioni, per la designazione del rappresentante dei sindacati e di quello delle categorie produttive.

Non essendo stato possibile pervenire ad un accordo tra le suddette organizzazioni, le designazioni in questione sono state effettuate, in via provvisoria, dal Direttore regionale, nel rispetto del criterio della maggiore rappresentatività in sede locale, stabilito dall'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (concernente la ristrutturazione del Ministero delle finanze), come novellato dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 235.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BALLAMAN. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

per decenni il sistema telefonico è stato gestito dalla società pubblica Sip che ora ha assunto il nome di Telecom;

per decenni il sistema telefonico pubblico prima dell'uso delle tessere magnetiche ha previsto l'utilizzazione dei gettoni telefonici;

tali gettoni venivano venduti ad un prezzo prestabilito e la loro funzione negli anni era diventata anche di sostituzione della moneta corrente;

tali gettoni nella grande maggioranza dei casi non vengono accettati dagli impianti telefonici, ormai tutti previsti con funzionamento a scheda;

le filiali Telecom interpellate dall'interrogante si sono rifiutate, sulla base di direttive generali, di cambiare i gettoni stabilendo, dal momento che neanche le banche erano disposte al cambio, di andarli a spendere in qualche sperduta ca-

bina telefonica di montagna ancora prevista di gettoniere —:

quali iniziative intendano adottare, dal momento che al consumatore è stato venduto uno strumento che di fatto è inutilizzabile e che vi è l'evidente arricchimento senza giusta causa da parte dell'azienda sopra richiamata. (4-19393)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto parlamentare in esame la Telecom Italia S.p.A., interessata al riguardo, ha riferito che il fenomeno del vandalismo l'ha obbligata ad intervenire sugli apparecchi telefonici pubblici stradali sostituendoli, nelle aree critiche, principalmente metropolitane, con impianti che prevedono il solo uso di carte prepagate e/o di credito. La società ha precisato che al 30 giugno 1998 i telefoni a disposizione del pubblico funzionanti anche con gettoni e monete erano il 66,5% del totale degli impianti da essa installati.*

La concessionaria ha comunicato, inoltre, che l'emissione di nuove serie di gettoni telefonici è cessata agli inizi degli anni novanta e che finora non ha ritenuto necessario avviare iniziative per il recupero di quelli in circolazione proprio perché il numero degli apparecchi disponibili ad accettare questo mezzo di pagamento è ancora rilevante.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BRUNETTI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

un gravissimo stato di disagio e di agitazione serpeggia nelle popolazioni dell'Alto Jonio Cosentino per l'improvvida sistemica opera di demolizione dei presidi sociali e pubblici che vengono smantellati pezzo a pezzo, lasciando la gente smarrita e piena di rabbia;

un'ultima « prodezza », in ordine di tempo, è costituita dalla semi-chiusura dell'ufficio postale di Alessandria del Carretto in provincia di Cosenza che la direzione circondariale di Castrovillari di quell'ente, con una maldestra concezione dell'effi-

cienza e nella totale ignoranza della stessa geografia della zona, ha pensato bene di far funzionare solo a giorni alterni quell'ufficio;

Alessandria del Carretto è un centro montano dell'Alta Calabria, quasi isolato dalla litoranea jonica come tutti i paesini interni di quella zona, ove, però, esiste una fitta corrispondenza con la forte emigrazione che ha colpito il paese e ove le rimesse degli emigrati costituiscono cospicui depositi per le poste. Appare per questo incongruente il provvedimento che giustifica la rabbia delle popolazioni per le quali l'ufficio postale costituisce l'unico presidio che identifica una struttura di interesse pubblico;

la decisione, peraltro, così come si è concretizzata e per le forzature normative che la sottendono si configura, ad avviso dell'interrogante, come un provvedimento di interruzione di pubblico ufficio che andrebbe valutato anche in rapporto alla violazione di norme legali —:

se non ritenga di dovere bloccare questa « insensata » decisione individuandone le responsabilità e valutando la legittimità formale del provvedimento; l'intervento si impone perché il progressivo smantellamento delle strutture pubbliche, se sono gravi in generale, rischiano di decomporre le strutture dei centri interni della Calabria, emarginandoli totalmente dal contesto civile. (4-25209)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane interessata in merito a quanto rappresentato — ha comunicato di aver adottato sistemi operativi diversificati, allo scopo di pervenire ad una efficiente organizzazione del servizio a costi sostenibili.

In tale ottica si inquadra la decisione di prevedere, in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, l'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati, garantendo, comunque, la continuità dei servizi, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda/offerta.

Nel caso specifico dell'ufficio postale di Alessandria del Carretto — comune con una popolazione di circa 500 abitanti, i cui flussi di traffico, già molto modesti, tendono a contrarsi nel periodo estivo — la medesima società ha comunicato che durante l'estate è stata adottata la soluzione dell'apertura a giorni alterni, evitando di disporre la chiusura totale, proprio in considerazione delle motivazioni rappresentate dall'interrogante.

A decorrere dal 1° settembre u.s., ha concluso la società Poste Italiane, l'ufficio in parola ha ripreso ad operare quotidianamente con il consueto orario.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

CANGEMI. — Al Ministro del lavoro. —
Per sapere — premesso che:

in data 12 ottobre 1998, con lettera protocollo B/53882/OF/D/DR, venivano contestati disciplinarmente alla portalettere Angela Veneziano addetta al recapito dal dicembre 1997 come titolare della zona 3/20151, alcuni episodi, del tutto privi di riscontri documentati ed irrisori nel merito, ed altri, che in via essenziale, si riferivano al mancato azzeramento del corriere quotidiano;

malgrado le puntuali e precise argomentazioni e giustificazioni veniva elevato verbale del 30 novembre 1998, alla signora Angela Veneziano, sullo stesso tema del mancato azzeramento del corriere quotidiano;

con lettera del 17 dicembre 1998 protocollo B/54845/OF/D/DR, venivano elevate ulteriori contestazioni disciplinari aventi l'identica motivazione del mancato azzeramento del corriere quotidiano;

nella nota, questa volta, si informava l'interessata che « perdurando nel compor-

tamento », le segnalazioni a suo carico sarebbero state trasmesse agli organi superiori, riferendosi con ciò esplicitamente ad una "minaccia" di più gravi sanzioni (sospensione-licenziamento) come previsto dalle diverse competenze;

appare evidente che la signora Veneziano è oggetto di una programmata particolare attenzione da parte della locale dirigenza che mira solo ed esplicitamente alla « rimozione » della lavoratrice, con effetti anche patrimonialmente dannosi;

il Ccnl obbliga ogni lavoratore della categoria ad una prestazione oraria e non al raggiungimento di un risultato e che la signora Veneziano indiscutibilmente presta per intero il proprio quotidiano tempo di lavoro e con normale diligenza giammai messa in discussione;

in epoca non sospetta, e per la precisione in data 23 febbraio 1998, la signora Angela Veneziano indirizzava ai propri superiori una lunga esposizione delle difficoltà oggettive che incontrava nell'espletamento della sua opera causa dell'eccessivo carico di lavoro, tra l'altro sperequato rispetto ad altri operatori con analoghi compiti;

l'organizzazione sindacale Cobas pt-Cub interveniva nel successivo 5 novembre 1998 per sollecitare l'attenzione e le risposte, mai pervenute, alla lettera personale della portalettere;

in data 25 novembre 1998 la stessa organizzazione sindacale trasmetteva una « copiosa » documentazione circa « anomalie » che caratterizzavano il « giro » di recapito della collega Veneziano, senza alcun segnale di riscontro;

il comportamento della società Poste italiane Spa tende non a intervenire per migliorare il servizio ma a reprimere la dignità professionale dell'addetta nella fattispecie, sanzionandola (illegittimamente) e minacciandola di più gravi penalità, i predetti *ut supra* —:

se non si ritenga di intervenire rispetto alle vicende descritte al fine di tutelare i diritti dei lavoratori previsti dal nostro ordinamento. (4-22788)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato — ha comunicato che a seguito di segnalazioni del direttore dell'agenzia di Milano Baggio, sono state contestate alla signora Veneziano alcune inadempienze, sottolineate peraltro dai continui reclami della clientela, per le quali la dipendente forniva giustificazioni non del tutto soddisfacenti.

In data 17 dicembre 1998 veniva avviata una ulteriore pratica disciplinare nei confronti della medesima impiegata, conclusasi con una multa di 4 ore e concernente un'assenza ingiustificata di due giorni a seguito di una domanda di ferie non accolta per motivi di servizio.

Tutti i disservizi elencati, ha precisato Poste Italiane s.p.a., sono da imputare alla scarsa diligenza della signora che non ha svolto correttamente la propria prestazione.

La società ha inoltre sottolineato che la signora Veneziano non è assolutamente oggetto di particolari attenzioni; d'altra parte, le contestazioni vengono rivolte ai dipendenti nel caso in cui risultino responsabili di inadempienze e le sanzioni vengono applicate sempre nella misura prevista dalla normativa vigente (CCNL).

Attualmente la sig.ra Veneziano svolge compiutamente il proprio servizio smaltendo quotidianamente tutta la corrispondenza da recapitare.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

CAROTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 26 della legge n. 196 del 1997 prevede interventi a favore dei giovani disoccupati nelle province nelle quali

il tasso medio di disoccupazione rilevato dall'Istat per il 1996 risulti superiore a quello medio nazionale, fissato al 12,1 per cento;

sebbene la percentuale degli iscritti all'ufficio di collocamento risulti pari al 21,5 per cento, l'Istat ha rilevato per la provincia di Rieti un tasso di disoccupazione del 7,1 per cento, di molto inferiore a quello medio nazionale; tale dato, indipendentemente dalla sua attendibilità astratta, contrasta in modo vistoso con la realtà concreta del tessuto sociale della provincia, che presenta fasce di sofferenza molto simili ad alcune zone del Mezzogiorno;

lo stesso ministro Treu ha emanato il decreto 25 luglio 1997 recante « Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord », nel quale si ribadisce ufficialmente che i disoccupati della provincia di Rieti raggiungono il 21,5 per cento della popolazione attiva (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 193 del 20 agosto 1997);

con tali dati, la provincia di Rieti, pur soffrendo di una notevole crisi economica ed occupazionale, è sorprendentemente l'unica del Lazio a non beneficiare delle suddette provvidenze —:

quali provvedimenti intenda adottare per riparare ad una oggettiva ed ingiustificata penalizzazione della provincia di Rieti, anche alla luce della significativa divergenza tra i dati in possesso del ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli rilevati dall'Istat, e se non ritenga utile unificare i parametri di riferimento, essendo impensabile che la stessa zona geografica sia ricca o povera a seconda dei provvedimenti di volta in volta in esame.
(4-12437)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

In risposta alle richieste formulate dall'interrogante si comunica da elementi assunti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'Istat è emerso quanto segue.

Le fonti informative sul fenomeno della disoccupazione in Italia sono sostanzialmente due: gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale — MLPS — e la rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro effettuata dall'ISTAT. Gli iscritti alle liste di collocamento sono suddivisi in tre classi: nella prima classe vengono raggruppati i disoccupati e le persone in cerca di prima occupazione; nella seconda i lavoratori occupati che cercano un altro lavoro; nella terza i titolari di trattamenti pensionistici o di anzianità che aspirano ad essere avviati ad un lavoro dipendente. Gli iscritti alla prima classe rappresentano il 98,9 per cento del totale.

Il divario tra il numero di iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e l'ammontare complessivo delle persone in cerca di occupazione, stimato sulla base dell'indagine sulle forze di lavoro, è molto consistente: nella media del 1996 il dato MLPS è risultato più che doppio rispetto al dato ISTAT (5 milioni 786 mila unità — media dei primi nove mesi del 1996 — contro 2 milioni 736 mila unità). Tale divario è più ampio per il Mezzogiorno che per il resto del paese; esso, inoltre, si è progressivamente ampliato nel corso degli ultimi anni — era pari al 33,4 per cento nel 1988 —. Non è quindi possibile confrontare il dato provinciale tratto dalla fonte amministrativa, con il dato medio nazionale rilevato dall'ISTAT.

Le ragioni delle diversità tra le due fonti vanno ricercate nel fatto che alle liste di collocamento possono iscriversi anche coloro che non sono alla ricerca attiva di un lavoro e non sono immediatamente disponibili a lavorare. I benefici di natura assistenziale che sono concessi agli iscritti alle liste di collocamento — riduzione del costo di alcuni servizi sociali, maggiore punteggio nell'assegnazione di alloggi popolari, eccetera — determinano un forte incentivo all'iscrizione anche per chi un lavoro non lo cerca. Gli iscritti, d'altra parte, non sono sottoposti ad alcuna verifica dell'effettiva disponibilità al lavoro: l'unico controllo è la vidimazione periodica del libretto di lavoro che viene effettuata, al più, due volte l'anno.

L'indagine sulle forze di lavoro contiene un quesito che permette di accertare il numero di iscritti alle liste di collocamento. Le stime tratte dall'indagine sono molto vicine al dato di fonte amministrativa — lo scarto tra le due fonti per il 1996 è inferiore al 5 per cento —. Sulla base di queste informazioni è possibile verificare la condizione effettiva degli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento: secondo l'indagine solo il 40,3 per cento degli iscritti è effettivamente in cerca di occupazione; il 14,9 per cento appartiene alle forze di lavoro potenziali, il 16,8 per cento è occupato — di cui 1,1 per cento non dichiarato — e il rimanente 27,9 per cento viene classificato tra le non forze di lavoro. D'altra parte, quasi il 20 per cento delle persone in cerca di occupazione non risulta iscritto alle liste di collocamento.

La definizione ufficiale di persona in cerca di occupazione adottata nell'ambito della rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro a partire dall'ottobre 1992, in accordo con quanto stabilito in sede Eurostat e seguendo i principi fissati dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, prevede che vengano classificati come tali tutti gli intervistati con almeno 15 anni di età che:

non si dichiarano occupati;

non hanno svolto ore di lavoro nella settimana di riferimento;

hanno effettuato almeno un'azione di ricerca di lavoro nei 30 giorni che precedono la data dell'intervista;

sono immediatamente disponibili ad accettare un'eventuale proposta di lavoro.

Accanto alle persone in cerca di occupazione, viene identificato l'aggregato delle forze di lavoro potenziali, costituito da coloro che:

non si dichiarano occupati;

non hanno svolto ore di lavoro nella settimana di riferimento;

hanno effettuato almeno un'azione di ricerca di lavoro nel periodo precedente l'ultimo mese — fino a 6 mesi prima, per azioni di ricerca private; fino a 2 anni

prima, per chi si iscrive al collocamento o partecipa a concorsi pubblici;

sono immediatamente disponibili ad accettare un'eventuale proposta di lavoro.

Il tasso di disoccupazione viene calcolato mediante il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro - occupati + persone in cerca -. Nel 1996 il tasso di disoccupazione è stato pari al 12,1 per cento per l'Italia e all'8,0 per cento per la provincia di Rieti.

L'indicatore di disoccupazione « allargato », a cui si fa riferimento nella legge n. 196/1997 - il cosiddetto « pacchetto Treu » - per erogare alcuni benefici alle persone in cerca di prima occupazione, si ottiene aggiungendo sia al numeratore sia al denominatore del tasso di disoccupazione le forze di lavoro potenziali. Nel 1996 l'indicatore di disoccupazione « allargato » è stato pari al 15,8 per cento per l'Italia e al 15,0 per cento per la provincia di Rieti.

Si precisa altresì che l'articolo 26 della legge n. 196/97, che prevede interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno, ha delegato il Governo ad emanare entro 90 giorni un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro da attuare nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, è superiore alla media nazionale.

Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 - legge delega - all'articolo 1, comma 1, ha fatto esplicito riferimento alla definizione allargata ISTAT per l'individuazione delle province destinatarie del piano straordinario.

Dai dati forniti dall'ISTAT risultano nella condizione prevista dal citato articolo 26 le province di Massa Carrara, Roma, Viterbo, Latina, Frosinone: pertanto non risulta ricompresa la provincia di Rieti.

Il decreto ministeriale 25 luglio 1997, recante « individuazione delle aree svantaggiate nel Centro-Nord determina, per l'anno 1997, gli ambiti territoriali circoscrizionali

che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio nazionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento alle medesime condizioni.

Infine si comunica che, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 59/97, il Presidente della Repubblica ha emanato il decreto legislativo n. 469/97 relativo al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

CAVERI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:

il consiglio regionale del Piemonte, in data 1° giugno 1999, ha approvato una legge-quadro sulla montagna in cui, fra l'altro, ci si occupa del riordino delle comunità montane;

diversamente da quanto previsto dal disegno di legge originario, alla fine l'unico caso di soppressione con accorpamento riguarda la comunità montana dell'alta valle Cervo in provincia di Biella che viene « fusa » con la comunità montana della bassa valle;

questa scelta non tiene conto della volontà contraria delle popolazioni locali e dei comuni interessati che, così come la provincia, non sono mai stati, oltretutto, formalmente interessati dalla regione Piemonte, in una necessaria fase di consultazione su di un tema che li concerneva direttamente nel rispetto del principio di cooperazione fra regione ed enti locali e di quello di sussidiarietà;

oltretutto, non a caso il legislatore nazionale, nel fissare nella legge n. 142 del 1990 un tetto di cinquemila abitanti come soglia minima per le comunità montane, decise di inserire la formula « di norma »

proprio a tutela della particolarità di casi come l'alta valle Cervo dove la comunità montana opera in un ambiente omogeneo e si configura come elemento di sviluppo e d'integrazione fra i comuni -:

quali indicazioni il Governo intenda fornire al fine dell'esame per l'apposizione del visto da parte del Commissario di Governo e se non ritenga di tenere conto degli elementi di dubbio sollevati in premessa. (4-24445)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione relativa alla legge della Regione Piemonte « Testa unico delle leggi sulla montagna » si fa presente che la detta legge è stata assentita dal Consiglio dei Ministri in data 25 giugno 1999, e si precisa quanto segue.

La lamentata soppressione con accorpamento della Comunità montana dell'alta valle Cervo in provincia di Biella che viene « fusa » con la Comunità montana della bassa valle, non sostanzia una illegittimità costituzionale della norma in quanto la legge 8 giugno 1990 n. 142 recante l'ordinamento delle autonomie locali, espressamente all'articolo 28 demanda alle Regioni la potestà di verificare preliminarmente i territori montani nonché l'omogeneità degli stessi, allo scopo di prevedere l'esclusione o l'inserimento di un comune nelle Comunità montane, dettando il predetto articolo 28 esclusivamente taluni criteri ai quali le Regioni devono attenersi.

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

CENTO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

l'associazione Legambiente ha rilevato che i grandi centri commerciali e la grande distribuzione continuano a far pagare, senza informarne i consumatori, gli *shoppers* (buste e sacchetti di plastica di solito venduti a 50 lire) a un costo maggiorato, tra le 100 e 150 lire, nonostante non sia più in vigore la norma che aveva

introdotto un sovrapprezzo ecologico per limitarne l'uso;

viene calcolata nell'ordine di circa 8 miliardi di pezzi annui la produzione degli *shoppers*, la cui vendita, sempre secondo Legambiente, fornirebbe una fonte ulteriore di reddito tra i 400 e gli 800 miliardi l'anno alla grande distribuzione;

tutto ciò proprio quando il Conai, il Consorzio nazionale imballaggi, stenta a partire per mancanza di fondi o per l'ostruzionismo della grande distribuzione -:

se sia a conoscenza di quanto denunciato da Legambiente;

se e quali iniziative intenda adottare affinché il consumatore venga tutelato e soprattutto informato su quanto accade a sua insaputa;

se non ritenga di dover valutare la possibilità che tale sovrapprezzo « occulto » possa essere destinato al Conai al fine di garantirne il decollo. (4-22505)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione indicata si fa presente che il recepimento della normativa comunitaria in materia di rifiuti, rifiuti di imballaggio e rifiuti pericolosi, attuato con il decreto legislativo 22/97, ha mutato il quadro normativo esistente, in una logica di approccio integrato al problema della gestione dei rifiuti.

Coerentemente il comma 1, lettera f) del citato decreto ha abolito l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1995 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1995 n. 427 e successive modificazioni, che, come noto, aveva istituito il contributo di riciclaggio sul polietilene vergine destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno. Così operando si è voluto lasciare al nuovo sistema organizzato dal Conai la gestione di tutti i rifiuti di imballaggio, senza creare aree di specificità che avrebbero potuto renderne difficoltosa la gestione.

Come noto, il 1998 è stato il primo anno di operatività del Consorzio, e nonostante la mancanza di strutture adeguate e consoli-

date, questa fase di avvio è stata adeguatamente superata predisponendo molteplici interventi, interni ed esterni, tesi da un lato ad evitare soluzioni di continuità del sistema avviato sulla base della normativa precedente, e dall'altro volti a garantire la piena applicazione degli indirizzi programmatici introdotti dal decreto legislativo 221/97.

« L'ostruzionismo della grande distribuzione » citato dall'interrogante in realtà ha riguardato contrasti fra alcune parti dell'industria alimentare e la grande distribuzione organizzata in merito alle modalità di esposizione del contributo ambientale Conai in fattura. Peraltro il gruppo di lavoro costituito all'interno del Consiglio di amministrazione del Conai tra i rappresentanti degli utilizzatori industriali e degli utilizzatori commerciali ha recentemente raggiunto un accordo in merito, consentendo il ritorno alla normalità nelle transazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

CENTO. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

in base alla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 i portatori di handicap regolarmente riconosciuto hanno diritto all'avvicinamento della sede di lavoro alla propria abitazione;

la signora Lamanna possiede una infermità riconosciuta dalla Asl del 47 per cento e lavora come dipendente presso il ministero del tesoro-direzione generale delle pensioni di Guerra, sede situata in Via Casilina (Roma);

la signora in questione ha chiesto più volte, sia a voce che per iscritto, il trasferimento della sua sede di lavoro alla direzione provinciale di detto ministero ubicata in Viale Trastevere, sede più vicina alla abitazione e che le permetterebbe di usufruire dei mezzi pubblici —:

quali iniziative intendano intraprendere affinché il diritto della signora Lamanna sia garantito. (4-25711)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente l'istanza di trasferimento della Signora Francesca Lamanna, impiegata della VII qualifica funzionale, in servizio presso la Direzione centrale delle Pensioni di Guerra, con sede in via Casilina, alla Direzione provinciale del Tesoro di Roma, ubicata in Viale Trastevere.

Per quanto riguarda il riferimento all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, si precisa che la norma in questione consente al dipendente di scegliere, ove possibile, al momento della costituzione del rapporto di lavoro, la sede di lavoro più vicina al suo domicilio e stabilisce che il medesimo non possa essere trasferito, senza il suo consenso, in altra sede; la normativa in questione, quindi, tutela il diritto di scelta « iniziale », ma non prevede alcun diritto di trasferimento, nel corso del rapporto di lavoro, al fine di avvicinarsi al proprio domicilio.

Giova, comunque, precisare che a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377 (G.U. n. 254 del 28 ottobre 1999), recante norme sul riordinamento e la semplificazione del procedimento amministrativo in materia di pensionistica di guerra, la competenza in merito all'emissione dei provvedimenti definitivi nella materia in questione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stata trasferita ai Dipartimenti provinciali del Tesoro.

In tale contesto, pur in presenza di una notevole carenza di personale presso la Direzione centrale delle Pensioni di Guerra, si assicura che l'istanza della Signora Francesca Lamanna sarà tenuta in ogni evidenza.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

CEREMIGNA. — Ai Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti postelegrafonici del-

l'ottobre 1994 fu accettato di eliminare la norma in base alla quale « i miglioramenti retributivi vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco della vigilanza contrattuale », eliminazione accettata perché quello era l'orientamento da applicare in tutti i Ccnl dei pubblici dipendenti;

la successiva stipula dei rinnovi dei Ccnl degli altri settori del pubblico impiego ai quali si applica lo stesso trattamento pensionistico ha invece ripristinato la precedente normativa;

a seguito di ciò si è venuta a determinare una discriminazione oggettiva a danno dei soli lavoratori postelegrafonici andati in quiescenza nel periodo che va dal 1° gennaio 1994 al 30 settembre 1995 -:

se e quali iniziative intendano assumere per eliminare un contenzioso crescente e per sanare una situazione di inaccettabile disparità, come più volte richiesto dalle organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil, oltre che dai singoli lavoratori ingiustamente colpiti. (4-21196)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si significa che l'articolo 65 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale postale, stipulato il 26 novembre 1994, ha previsto in favore dei dipendenti in servizio alla data del 1° ottobre 1994 aumenti contrattuali per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 settembre 1994 di lire 160.000 a titolo di « una tantum », da corrispondersi con la retribuzione relativa al mese di dicembre 1994 quale parziale recupero del valore reale del salario per il periodo di vacanza contrattuale, nonché la erogazione di incrementi sui minimi tabellari mensili lordi a partire dalle date del 1° ottobre 1994, 1° gennaio e 1° ottobre 1995.*

Con successivo accordo del 24 dicembre 1994 — sulla scorta di numerose richieste pervenute dalle organizzazioni sindacali, comprese quelle che non avevano firmato il predetto contratto — è stata concordata, con l'allora ente Poste Italiane, una interpreta-

zione autentica del citato articolo 65, chiedendo che gli incrementi stabiliti spettavano soltanto ai dipendenti ancora in servizio in ciascuna delle predette scadenze.

D'altra parte tale impostazione appare conforme all'ordinario criterio di determinazione della base pensionabile in rapporto all'ultimo stipendio effettivamente percepito o comunque spettante (articoli 43, 44, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), come peraltro confermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti: salvo disposizioni contrarie, pertanto — che nel caso in esame non sussistono — il diritto all'aumento retributivo periodico collegato a singoli scaglioni matura al verificarsi del momento temporale indicato e non ad origine e per intero al momento della decorrenza dell'accordo contrattuale che lo dispone.

Nel caso in esame occorre, infine, considerare che ai dipendenti cessati dal servizio prima del 31 dicembre 1994 è stata liquidata una somma « una tantum » per ogni anno di servizio prestato (come previsto dall'articolo 62 del C.C.N.L.), a compensazione del sacrificio economico dagli stessi subito per non aver potuto beneficiare degli aumenti stabiliti dall'articolo 65.

Pertanto, se ai dipendenti in questione fossero stati riconosciuti anche gli aumenti operanti successivamente alla data del loro collocamento a riposo, gli stessi avrebbero beneficiato di un ingiustificato privilegio.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

CESARO. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nella cittadina di Casavatore, paese della periferia a nord di Napoli, con una popolazione di oltre 40.000 abitanti, sono presenti sul territorio 2 uffici postali;

uno di questi uffici è sito in Via Galvani n. 29-33, all'interno di un agglomerato urbano (Parco delle Acacie) che da solo conta oltre 15.000 abitanti, e che per questo risulta essere molto utile alla cit-

tadinanza, ed è sicuramente da definirsi un ufficio « molto produttivo », vista la vasta utenza;

tale ufficio ha subito negli ultimi tempi un forte ridimensionamento del personale, dovuto, molto probabilmente, ad un monitoraggio del carico di lavoro svolto su tale ufficio « inquinato » da un lungo periodo di inattività in seguito al verificarsi di una serie di rapine;

la riduzione del personale, di cui sopra, sta causando notevoli disagi che possono determinare una diminuzione del numero di utenti e far rientrare l'ufficio in questione tra quelli « non produttivi » e quelli a rischio di chiusura (vedi dichiarazione del dottor Corrado Passera *la Repubblica* del 12 aprile 1998);

tale situazione ha portato alla costituzione di un comitato civico che ha promosso una petizione popolare per sostenere la richiesta di potenziamento della struttura dell'Ufficio postale di via Galvani n. 29-33, petizione che ha già trovato il sostegno di oltre duemila cittadini;

con la recente disposizione dell'Inps che prevede il pagamento della pensione con scadenza mensile e non più bimestrale, si avrà una maggiore affluenza presso gli uffici postali, ed una situazione come quella in cui versa l'ufficio postale di via Galvani arrecherà sicuramente molti inconvenienti al popolo dei pensionati, costretti a delle file interminabili, in piedi ed esposti alle intemperie, dal momento che lo spazio all'interno dell'ufficio postale non consente una fila con più di cinque persone —:

se, in virtù di tutto quanto premesso, intenda adoperarsi perché si provveda al potenziamento della struttura dell'ufficio postale di via Galvani, al fine di offrire un migliore e sempre più efficiente servizio.

(4-18408)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di*

sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato ha confermato che l'agenzia di Casavatore succ. 1, per un periodo, ha fatto registrare una diminuzione delle richieste di servizi, probabilmente dovuta all'effetto delle numerose rapine subite, circostanza questa che aveva reso necessario operare una decurtazione del personale ivi applicato.

Successivamente, un monitoraggio effettuato dalla filiale di Napoli, per la valutazione della produttività delle agenzie dipendenti ha evidenziato, presso l'agenzia in parola, un considerevole aumento della richiesta di servizi da parte della clientela con la necessità di potenziare le unità in servizio.

Pertanto, allo scopo di soddisfare le accresciute esigenze della locale clientela, presso il ripetuto ufficio sono state applicate due nuove unità, il che ha consentito di superare le precedenti lamentate inefficienze nell'espletamento dei servizi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

CICU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

come ogni anno si ripete il rito di boschi e macchia mediterranea bruciati dal fuoco in Sardegna. Come ogni estate ci si lamenta dell'inefficacia dell'opera di prevenzione, dell'insufficienza di mezzi e uomini per combattere le fiamme, di una non esaustiva macchina organizzativa. Quest'anno si è aggiunto uno sciopero dei dipendenti contro il direttore generale della protezione civile regionale che a detta dei sindacati non è in grado di operare un razionale utilizzo dei dipendenti. Certo è che un clima di lavoro non ottimale non è ideale per garantire quell'efficienza che serve per contrastare il fuoco;

la Sardegna brucia e anche la gente brucia di rabbia nel vedere coltivazioni e

talvolta case avvolte dalle fiamme. Certo è che non esiste una prevenzione per limitare l'estendersi delle fiamme ma soprattutto non esistono proposte innovative e originali che provvedano a far sì che cessi questa piaga millenaria che sta riducendo in cenere boschi e campagne —:

ad avviso dell'interrogante sarebbe opportuno verificare se la regione Sardegna abbia posto in essere tutti quegli interventi e disponga di effettive capacità operativa atte a contrastare e ridurre gli incendi estivi; nel caso contrario occorrerebbe attivarsi al fine e si intenda tutelare la pubblica incolumità e il patrimonio boschivo se questo non venga fatto dal governo regionale —:

quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare per prevenire incendi boschivi in coordinamento con gli interventi regionali;

se le condizioni che hanno portato al recente sciopero dei forestali regionali contribuiscono a rendere ancora più inadeguato l'apparato preposto alla campagna antincendi e come si intendano rimuovere le cause;

quanti dipendenti del corpo forestale prestino il lavoro all'interno degli uffici regionali. (4-24810)

RISPOSTA. — *L'attuale quadro normativo sulla difesa dei boschi vede lo Stato impegnato, attraverso il Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a gestire la propria flotta aerea antincendi e ad intervenire su richiesta delle regioni in base a procedure prestabilite, coordinando l'intervento congiunto con i mezzi aerei leggeri a disposizione delle stesse; lo schieramento della flotta viene deciso all'inizio di ogni campagna Antincendi boschivi (AIB), d'intesa con le regioni e le altre amministrazioni interessate (Ministeri delle politiche agricole e della Difesa, Aeronautica Militare), in modo da assicurare la copertura delle aree considerate a maggior rischio.*

Le regioni hanno competenza nelle attività di previsione, prevenzione e spegnimento del fuoco da terra con mezzi di terra; a tal fine organizzano le proprie risorse, in termini di mezzi e di uomini, predisponendo i Piani AIB di cui alla legge 47/75 e all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77.

Il Corpo Forestale dello Stato dipende dal Ministero delle politiche agricole e quello delle regioni autonome dipende dalle medesime.

Quindi risposte più strutturate sulle questioni attinenti sul personale dovrebbero essere richieste alle regioni e al Ministero delle politiche agricole.

L'indagine post incendio finalizzata all'accertamento delle cause è un adempimento di polizia giudiziaria di competenza del Corpo Forestale dello Stato, dipendente dal Ministero delle politiche agricole e dei Corpi forestali regionali, dipendenti dalle regioni.

Comunque, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di riduzione dei rischi e di mitigazione dei danni, promuove e incentiva iniziative mirate alla rimozione delle cause determinanti nonché dei fattori predisponenti il potenziale innesco d'incendio, quali:

a) *campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle norme comportamentali, con il fine di favorire la crescita di una coscienza di protezione civile e la diffusione di un'educazione ambientale tanto negli operatori del settore quanto, più in generale, nella popolazione;*

b) *attivazione di una convenzione di Lavori Socialmente Utili, presso le quattro regioni (Basilicata, Campania, Liguria e Puglia) che hanno risposto a suo tempo all'iniziativa del Dipartimento, per l'attuazione di due progetti denominati « Manutenzione e conservazione del patrimonio boschivo » e « Gestione delle aree protette », il cui scopo fondamentale è di effettuare una costante ripulitura dei soprassuoli boschivi dalle necromasse vegetali;*

c) infine, dallo scorso mese di febbraio, è istituito presso il Dipartimento un Gruppo di lavoro (composto da rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, delle regioni e del Dipartimento stesso) per lo studio delle problematiche del settore, che ha collaborato fattivamente con la Commissione Ambiente del Senato nella redazione del disegno di legge sulla materia approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera.

Passando ora ad occuparci più dettagliatamente dell'atto in oggetto, va precisato che, secondo le informazioni e i dati raccolti dal Dipartimento della Protezione Civile sulla campagna antincendi boschivi 1999 nella Regione Sardegna, confortati altresì da alcuni articoli pubblicati in questi mesi su riviste di settore, la lotta agli incendi e le attività di prevenzione sembrano aver dato frutti positivi.

Dai dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato, si evince che la Sardegna, nel corso della Campagna Antincendi Boschivi 1999, ha ottenuto migliori risultati rispetto all'anno precedente. Infatti, nel periodo 1° giugno — 15 ottobre, sono stati registrati 2.773 incendi con una superficie percorsa pari a 26.223 ettari. Un bilancio, se pure negativo — per gli inevitabili danni arrecati specie al patrimonio boschivo dell'isola —, non così pesante come le avverse condizioni meteorologiche avrebbero potuto determinare. E ciò non solo in rapporto agli incendi (rispetto alla campagna 1998 si sono avuti 296 incendi in meno), ma soprattutto per quanto riguarda la superficie totale percorsa (meno 5.708 ettari, con un miglioramento di più del 15 per cento).

Tuttavia, anche i danni al patrimonio boschivo, alla luce dei dati del Corpo Forestale Regionale, sembrano ridursi notevolmente rispetto a quanto denunciato, poiché il 50 per cento delle aree percorse dal fuoco consisteva in terreni degradati, cioè senza alcun interesse dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, mentre il restante 50 per cento ha riguardato per gran parte le piantagioni di sughero che in due o tre anni riescono a riprendersi totalmente. Soltanto una limitata estensione di pineta mediterranea è andata distrutta.

Dal resoconto finale della Campagna A.I.B. 1999 (che fa riferimento al periodo estivo) redatto dal Corpo Forestale della Regione Sardegna, risulta che l'apparato terrestre di prevenzione e lotta è stato così costituito: n. 1.110 unità del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale dotate di autobotti medio leggere e pesanti, n. 332 nuclei di lotta, costituiti da operai dei cantieri forestali a tempo indeterminato (n. 2.117) e operai stagionali a tempo determinato (n. 513), dotati di autobotti di vario tipo e capacità. I nuclei composti da maestranze assunte a termine hanno operato dal 1° luglio al 6-10 ottobre; gli altri, impiegati dal 1° giugno, sono rimasti in attività fino al 21 ottobre.

L'apparato di avvistamento è stato formato da n. 233 punti vedetta, alcuni dei quali operativi anche nelle ore notturne, comportando l'impiego di 765 unità lavorative.

Per quanto riguarda l'apparato aereo, sono state attivate 10 basi operative elicotteristiche: 5 dal 10 giugno al 10 ottobre e altre 5 dal 10 luglio al 30 settembre. Complessivamente gli elicotteri regionali — della capacità di 600-800 litri — sono stati impiegati per numero 1.380 ore e 45 minuti di volo in n. 671 missioni di intervento e 13 in ricognizione armata.

Alla Campagna A.I.B. 1999, sempre secondo i dati riportati dal Corpo Forestale della Regione Sardegna, hanno fattivamente concorso numerose associazioni di volontariato, specie nel sud dell'isola ed in particolari centri le compagnie barracellari ed i VV.F. Questi ultimi hanno attivato, dal 14 al 31 agosto, n. 13 basi operative stagionali che hanno operato in concorso alle basi operative fisse.

In alcune missioni i VV.F. si sono avvalsi di un elicottero AB 412 di stanza a Fertilia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha rischierato sull'aeroporto di Olbia n. 2 CL 415 dal 20 giugno al 30 settembre ed un elicottero S-64F dal 7 luglio al 6 ottobre nella base operativa di Fenosu (OR).

Su diversi incendi hanno operato inoltre ulteriori Canadair e G222 di stanza su basi della penisola o in Sicilia.

Di particolare utilità ed efficacia è stato l'elicottero S-64F, dotato di serbatoio ventrale di circa 9000 litri. È intervenuto, spesso in modo risolutivo, in n. 134 incendi in tutte le parti dell'isola e nelle più diverse condizioni morfologiche e meteorologiche, spesso anche molto avverse.

Nella direttiva antincendi boschivi annuale la Regione prevede i casi di intervento coordinato con l'ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco (es.: VVF prendono il controllo delle operazioni in caso di evacuazione di insediamenti minacciati dal fuoco, supportati dal personale della Forestale; di contro, nel caso di intervento su incendio di bosco, la gestione è della Forestale, con i VVF in funzione ausiliaria).

Un rappresentante dell'Ispettorato regionale VVF fa parte stabilmente del COR (Centro Operativo Regionale) e, in alcune delle province, un ispettore del competente comando provinciale prende parte ai lavori del COP (Centro Operativo Provinciale), al fine di assicurare la gestione coordinata di tutte le operazioni AIB.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Franco Barberi.

COPERCINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il signor Francesco Rizzuto, segretario particolare del Ministro delle comunicazioni, sia stato assunto in qualità di dirigente da una società concessionaria dei servizi di radiofonia mobile o fissa —:

se sia al corrente del fatto esposto in premessa;

se la normativa vigente consenta ai segretari particolari dei Ministri di ricoprire contestualmente incarichi dirigenziali presso società concessionarie di servizi pubblici essenziali. (4-26301)

RISPOSTA. — Al riguardo si precisa che il signor Francesco Rizzuto ha ricoperto l'incarico di segretario particolare del Ministro delle comunicazioni a partire dal 23 ottobre

1998; dal 1° ottobre 1999 tale rapporto è cessato, essendo venuto meno il rapporto di fiducia che deve contraddistinguere l'attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Durante tutto l'anzidetto periodo il Rizzuto non ha ricoperto altro « incarico dirigenziale » presso alcuna « società concessionaria dei servizi di radiofonia mobile o fissa » e, per quanto risulta, tale incarico non viene ricoperto neanche alla data attuale.

Tuttavia appare ultroneo chiarire che, una volta cessato dall'incarico ministeriale, il predetto signor Rizzuto è libero di ricercare una nuova occupazione, né il medesimo è tenuto ad informare il Ministero delle comunicazioni in merito ad un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

DEL BARONE. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

vi è un Ufficio postale nel Porto di Napoli, alla calata Marinella, strategicamente di notevole importanza e unico nel territorio nazionale, ove, stante la sua allocazione, pervengono container dagli USA e da Israele;

risulta all'interrogante che sia intenzione del Dirigente del Cmp di Napoli, con ufficio collocato diversi chilometri dal porto, spostare il centro di lavorazione presso l'ufficio di Napoli-Ferrovia anch'esso distante alcuni chilometri dal porto;

i containers, comunque, continueranno a giungere a Napoli-Porto ove saranno sdoganati, aperti e scaricati nonché lavorati in prima fase;

le stampe voluminose e medie dovranno essere immesse sul furgone e quindi allo scoperto e alla mercé di tutti per essere avviate a Napoli-Ferrovia, per successive fasi di lavorazione, ripartizione e formazione di spacci;

tale innovazione allunga, inevitabilmente, i tempi di lavorazione con conseguente aumento di costi ed aggravio di lesione di immagine specialmente in questo particolare momento di vulnerabilità dell'Azienda Poste per i continui attacchi dei *mass-media*;

non si capisce quali benefici in materia di costi tale organizzazione potrà portare dal punto di vista qualitativo, essendo inoltre a conoscenza che a Napoli-Porto la lavorazione predetta è meccanizzata, mentre a Napoli-Ferrovia è ancora manuale;

non si sa se tale situazione determini dei vantaggi, ma sicuramente porterà un aggravio notevole di spesa per ogni giorno in più di giacenza;

se quanto descritto corrisponda al vero;

se non intenda intervenire su una vicenda che oltre a portare dispersione di energie umane comporterebbe un aggravio di costi ai danni del Ministro del tesoro, unico azionista. (4-24506)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che la lavorazione delle stampe, attualmente eseguita presso l'ufficio di Napoli porto, sarà svolta dal centro di meccanizzazione postale (CMP) e non dall'ufficio Napoli ferrovia.

E ciò in quanto la concentrazione di più lavorazioni presso il CMP permette di utilizzare al meglio gli impianti del centro stesso e le risorse ivi disponibili, sviluppando nuove sinergie.

La società ha sottolineato, infine, che tale riorganizzazione del servizio dovrebbe

comportare anche un notevole contenimento dei costi di gestione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha presentato, ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della legge 24 maggio 1977 n. 277, la propria relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati in data 21 giugno 1999;

la relazione, laconicamente, riporta la voce "Mancati rientri" rinviando all'Appendice n. 1° composta da un quadro sinottico indicante i mancati rientri relativi al periodo 1 gennaio 1977-31 dicembre 1998 con riferimento ai seguenti paesi:

a) Angola:

dal quadro riassuntivo risulta che l'Angola ha ricevuto erogazioni in dollari americani, in Ecu in lire italiane;

quanto al credito erogato in dollari, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 33.900.775,04 dollari, in linea interessi di 5.740.227,20 dollari per un totale di 39.641.002,24 dollari, oltre a mancati rimborsi di mora per 53.841,62 dollari;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalgia al 26 febbraio 1991;

quanto al credito erogato in Ecu, risulta un mancato rimborso in linea interessi per 2.569.752,20 in Ecu oltre a mancati rimborsi di mora per 419,03 Ecu con prima scadenza non rimborsata risalente al 2 aprile 1990;

quanto al credito erogato in lire italiane, risulta un mancato rimborso in linea interessi per 326.147.610 lire oltre a

mancati rimborsi di mora per 508.358 lire con prima scadenza non rimborsata risalente al 22 novembre 1991;

b) Birmania:

dal quadro riassuntivo risulta che la Birmania ha ricevuto erogazioni in dollari americani;

quanto al precitato credito erogato in dollari, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 2.931.818,14 dollari, in linea interessi di 253.124,99 dollari per un totale di 3.184.943,13 dollari, oltre a mancati rimborsi di mora per 116.856,69 dollari;

risulta altresì che la prima rata scaduta non rimborsata risalgia al 17 gennaio 1989;

c) Bolivia:

dal quadro riassuntivo risulta che la Bolivia ha ricevuto erogazioni in dollari americani;

quanto al precitato credito erogato in dollari, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 949.735,38 dollari, in linea interessi di 135.337,31 dollari per un totale di 1.085.072,69 dollari;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalgia al 22 dicembre 1998;

d) Ecuador:

dal quadro riassuntivo risulta che l'Ecuador ha ricevuto erogazioni in lire italiane;

quanto al precitato credito erogato in lire italiane, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 556.918.869 lire, in linea interessi di 490.879.953 lire per un totale di 1.047.798.872 lire, oltre a mancati rimborsi di mora per 327.577 lire;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalgia al 17 novembre 1998;

e) Gibuti:

dal quadro riassuntivo risulta che Gibuti ha ricevuto erogazioni in lire italiane;

quanto al precitato credito erogato in lire italiane, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 8.332.941.556 lire, in linea interessi di 5.596.390.215 lire per un totale di 13.929.331.771 lire, oltre a mancati rimborsi dimora per 19.455.945 lire;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalgia al 4 dicembre 1992;

f) Guatemala:

dal quadro riassuntivo risulta che il Guatemala ha ricevuto erogazioni in dollari americani;

quanto al precitato credito erogato in dollari, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 824.657,65 dollari, in linea interessi di 106.099,75 dollari per un totale di 930.757,40 dollari, oltre a mancati rimborsi di mora per 12.904,20 dollari;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalgia al 12 aprile 1997;

g) Pakistan:

dal quadro riassuntivo risulta che il Pakistan ha ricevuto erogazioni in marchi tedeschi;

quanto al precitato credito erogato in marchi tedeschi, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 14.807.801,85 marchi tedeschi, in linea interessi di 1.824.488,07 marchi tedeschi per un totale di 16.632.289,92 marchi tedeschi, oltre a mancati rimborsi di mora per 1.210,66 marchi tedeschi;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalgia al 10 luglio 1998;

h) Polonia:

dal quadro riassuntivo risulta che la Polonia ha ricevuto erogazioni in lire italiane;

quanto al precitato credito erogato in lire italiane, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 743.872.341 lire italiane, in linea interessi di 187.180.928 lire italiane per un totale di 931.053.269 lire italiane;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalga al 23 novembre 1998;

i) Somalia:

dal quadro riassuntivo risulta che la Somalia ha ricevuto due erogazioni, l'una in dollari americani e la seconda in lire italiane;

quanto al primo credito erogato in dollari americani, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 57.431.054,24 dollari, in linea interessi di 16.802.713,93 dollari per un totale di 74.233.768,17 dollari;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalga al 6 febbraio 1989;

quanto al secondo credito erogato in lire italiane, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 35.270.341.797 lire, in linea interessi di 3.048.058.614 lire per un totale di 38.318.400.411 lire, oltre a mancati rimborsi di mora per 4.696.710 lire;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalga al 10 gennaio 1989;

l) Zaire:

dal quadro riassuntivo risulta che lo Zaire ha ricevuto quattro erogazioni, rispettivamente in dollari americani, e in Ecu, in franchi svizzeri ed in lire italiane;

quanto al primo credito erogato in dollari americani, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 27.031.768,44 dollari, in linea interessi di 8.517.922,73 dollari per un totale di 35.549.691,17 dollari;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalga al 6 luglio 1990;

quanto al secondo credito erogato in Ecu, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 2.540.558,90 Ecu, in linea interessi di 8.484.055,01 Ecu per un totale 11.024.613,91 Ecu;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalga al 27 luglio 1990;

quanto al terzo credito erogato in franchi svizzeri, risulta un mancato rimborso in linea interessi di 1.098.812,85 franchi svizzeri;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalga al 25 luglio 1990;

quanto al quarto credito erogato in lire italiane, risulta un mancato rimborso in linea interessi di 1.383.981.600 lire oltre a mancati rimborsi di mora per 1.409.230 lire;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalga al 19 febbraio 1992;

m) Sudan:

dal quadro riassuntivo risulta che il Sudan ha ricevuto due erogazioni, l'una in dollari americani e la seconda in lire italiane;

quanto al primo credito erogato in dollari americani, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 35.126.462,44 dollari, in linea interessi di 11.312.381,28 dollari per un totale di 46.438.843,72 dollari, oltre a mancati rimborsi di mora per 37.571,24 dollari;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalga all'8 febbraio 1985;

quanto al secondo credito erogato in lire italiane, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 8.750.000.000 lire, in linea interessi di 2.132.812.500 lire per un totale di 10.882.812.500 lire;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalga al 5 maggio 1985;

n) Congo:

dal quadro riassuntivo risulta che il Congo ha ricevuto erogazioni in dollari americani ed in Ecu;

quanto al precitato credito erogato in dollari, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 699.999,90 dollari, in linea interessi di 14.333,32 dollari per un totale di 814.333,22 dollari, oltre a mancati rimborsi di mora per 4.774,67 dollari;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalga al 28 gennaio 1997;

quanto al precitato credito erogato in Ecu, risulta un mancato rimborso in linea capitale di 3.050.331,55 Ecu, in linea interessi di 642.507,06 Ecu per un totale di 3.692.838,61 Ecu, oltre a mancati rimborsi di mora per 563,37 Ecu;

risulta altresì che la prima rata scaduta e non rimborsata risalga al 17 novembre 1996;

L'Italia non è certo nelle condizioni generali, pur non sottovalutando la rilevanza della cooperazione internazionale, di esporsi finanziariamente nei confronti di Paesi verso i quali, evidentemente, occorre provvedere a sollecitare i rientri;

quali iniziative siano state assunte, direttamente o indirettamente, e quali eventualmente si intendano assumere al fine di sollecitare il rientro, da parte dell'Angola, della Birmania, della Bolivia, dell'Ecuador, del Gibuti, del Guatemala, del Pakistan, della Polonia, della Somalia, dello Zaire, del Sudan e del Congo, delle esposizioni verso il Medioriente centrale e verso enti che hanno erogato i precitati crediti finanziari. (4-25384)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la situazione della cooperazione economica e finanziaria verso alcuni Paesi in via di sviluppo, con

particolare riferimento ai mancati rientri delle esposizioni nei confronti dell'Italia.

Al riguardo, si fa presente che, a fronte dei mancati rientri, per quota capitale e quota interessi, di rate scadenti nel periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1998, relative a crediti di aiuto concessi ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 49, sono state attivate da parte delle Amministrazioni interessate (Ministero degli affari esteri, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e del Commercio con l'estero) le procedure previste per le inadempienze.

Tali procedure comprendono sia solleciti da parte delle Ambasciate italiane in loco, sia, nel caso di nuovi contratti, l'applicazione delle disposizioni previste dalla Delibera CICS n. 9 del 17 marzo 1989, la quale dispone che il Mediocredito Centrale blocchi le erogazioni di nuovi contratti, qualora l'inadempienza sia superiore a dollari USA 500.000 o importi equivalenti in altre valute, ovvero non siano trascorsi più di 6 mesi tra la data di scadenza della prima rata non pagata e la data dell'erogazione.

Per quanto concerne i contratti in corso, cioè i contratti a fronte dei quali siano già state effettuate una o più erogazioni a valere sul medesimo o su altri crediti di aiuto, il Mediocredito Centrale continuerà le erogazioni anche in caso di inadempimento del mutuatario, in quanto la sospensione del finanziamento danneggerebbe la realizzazione del relativo progetto. La sospensione delle erogazioni sui contratti in corso potrà avvenire a seguito della decisione concertata da parte delle Amministrazioni interessate.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

DI COMITE. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

con lettera del 17 maggio 1999 (prot. n. 2/1375 Divisione VI) è stata comunicata al dottor Benito D'Emma la decisione di revocargli l'incarico di medico civile presso la Commissione di verifica di Salerno;

tale decisione formalmente legittima (in base alla facoltà che la legge riserva al direttore generale), sostanzialmente appare alquanto iniqua: infatti, qualsiasi facoltà discrezionale, attribuita dalla legge, deve, per non sconfinare nell'ingiustizia, essere supportata da adeguati e idonei criteri di scelta, quali l'anzianità di servizio, il rispetto delle incompatibilità imposte dalla riforma sanitaria, la valutazione attenta dei *curricula* e dell'affidabilità dei concorrenti;

nel caso di specie non sembra all'interrogante che si siano valutati attentamente i criteri predetti, a tutto discapito del dottor D'Emma, il quale, è bene evidenziarlo, ricopre la carica di sindaco del comune di Cetara per il polo di centrodestra —:

quali iniziative urgenti intenda adottare in merito a quanto esposto in premessa, affinché non si perfezioni un palese arbitrio ai danni di un cittadino e si sgomberi il campo da pericolose strumentalizzazioni di tipo ideologico o politico.

(4-25628)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la revoca dell'incarico del dottor Benito D'Emma, medico specialista in cardiologia e geriatria, quale componente della Commissione medica di verifica di Salerno dal 10 luglio 1995 al 30 giugno 1999 e l'applicazione dei criteri per il convenzionamento dei medici per le esigenze delle Commissioni mediche di verifica.*

Al riguardo, si fa presente che per la composizione delle Commissioni mediche questa Amministrazione fa riferimento alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 — Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra — integrata con le disposizioni dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291.

Secondo quanto stabilito dalle norme attualmente in vigore per lo svolgimento della propria attività istituzionale, le Commissioni mediche si avvalgono di sanitari appartenenti alle seguenti categorie:

ufficiali medici in servizio o delle categorie in congedo;

medici appartenenti al personale civile dello Stato;

primari ed assistenti ospedalieri di ruolo;

docenti universitari effettivi o aggregati.

Inoltre, al fine di integrare la composizione delle Commissioni, l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, prevede la possibilità di stipulare convenzioni con medici generici e specialisti. Tale possibilità, secondo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 3 della legge 291 del 1988, è divenuta la modalità ordinaria con cui questa Amministrazione gestisce il rapporto con i medici, a prescindere dalle rispettive categorie di appartenenza.

I criteri per la determinazione della composizione dei collegi medici sono stati integrati da una Commissione ministeriale costituita per l'attuazione dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1989, n. 291. Detta Commissione, al fine di assicurare in ogni collegio la presenza di determinate specializzazioni, ha ritenuto opportuno fissare il seguente ordine di preferenza nell'attribuzione degli incarichi:

a) professori universitari di ruolo di medicina legale e delle assicurazioni, primari di medicina legale in servizio presso gli enti ospedalieri o previdenziali;

b) medici in possesso della specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni o appartenenti ai ruoli medico-legali degli enti previdenziali (da almeno 5 anni);

c) medici in possesso della specializzazione in neurologia;

d) medici in possesso della specializzazione in cardiologia;

e) medici in possesso di altre specializzazioni.

Successivamente questi criteri sono stati integrati da regole operative, assunte dalla

Direzione Centrale degli Uffici locali e dei servizi del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per la determinazione dei componenti di ciascuna Commissione, per la selezione delle domande dei medici e per la valutazione dell'opportunità di procedere al rinnovo periodico dei rapporti.

Le attuali regole operative riguardano:

a) i criteri per la determinazione del numero dei componenti;

per carichi di lavoro fino a 6.000 pratiche annue la composizione minima di ciascuna Commissione è pari a 4 unità;

per carichi di lavoro superiori alle 6.000 pratiche annue il numero dei medici viene incrementato in maniera proporzionale (una terna di medici ogni 4.000 pratiche annue);

la determinazione dei fabbisogni viene effettuata sulla base dei dati statistici raccolti ogni sei mesi, alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre;

in caso di variazione del carico di lavoro, che determini la necessità di modificare il numero dei componenti, si procede di norma ad un adeguamento del numero dei componenti in misura corrispondente al 50 per cento della variazione registrata;

b) i criteri di selezione dei medici;

rispondenza della composizione della commissione ai criteri definiti dalla Commissione ministeriale di cui si è fatto cenno in precedenza;

verifica delle carenze di medici specialisti e selezione dei medici in relazione alle stesse; per ciascun specialista nelle proposte di convenzionamento vengono poste in evidenza le seguenti informazioni:

votazione di laurea e votazione di specializzazione;

titoli professionali;

età;

disponibilità di tempo desumibile dall'attività svolta dall'interessato;

attività svolta come componente o come rappresentante di categoria presso le Commissioni mediche USL; in questi casi vengono prese in esame le domande di medici che abbiano cessato di far parte delle predette Commissioni da almeno due anni;

attività svolta come rappresentante di categoria presso le Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile (Cmpgic); in questi casi vengono prese in esame le domande di medici che abbiano abbandonato l'incarico da almeno un anno.

Queste informazioni vengono desunte dall'esame dei curriculum, che l'interessato allega alla domanda, e della scheda informativa, che lo stesso compila su richiesta di questo Ministero per aggiornare i dati riportati nelle domande e per assumere ulteriori notizie.

c) i criteri di rinnovo delle convenzioni;

durata del rapporto di convenzionamento (come limite, in mancanza di specifiche previsioni normative, inizialmente si è fatto riferimento ai cinque anni previsti dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 915 del 1978 come termine per il richiamo in servizio degli ufficiali medici. Successivamente, tenuto conto della inopportunità di privarsi della collaborazione di medici in possesso di un adeguato livello di professionalità e delle difficoltà nell'operare validi avvicendamenti, si è ritenuto di poter estendere il limite ai dieci anni);

valutazione del Presidente della Commissione sull'attività svolta dal singolo sanitario, espressa in ordine:

alla rispondenza della specializzazione alle necessità della Commissione;

al livello di partecipazione alle sedute ed alla disponibilità di tempo;

alla disponibilità a svolgere incarichi per l'effettuazione di visite domiciliari;

alla disponibilità a svolgere incarichi per l'effettuazione di visite di verifica;

alla disponibilità a svolgere incarichi per la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione;

Le valutazioni espresse dal Presidente vengono poi confrontate:

con la documentazione inviata dal medico la cui convenzione è in scadenza;

con i dati relativi alle sedute delle Commissioni ed alle presenze di ogni singolo componente;

con i dati statistici relativi sia all'attività di controllo ordinaria che all'attività di verifica svolta dalla Cmpgic;

con l'analisi della composizione specialistica dell'organo collegiale e le domande degli aspiranti in possesso delle specializzazioni più rilevanti ai fini dell'attività di istituto.

Nel caso del dottor D'Emma sin dalla prima scadenza del rapporto di convenzione si è posto il problema dell'insufficiente livello di partecipazione alle sedute. Nel periodo dal 10 luglio 1996 al 30 giugno 1998 il dottor D'Emma in media ha partecipato ad un numero di giornate di riunione inferiore al minimo contrattuale, che è pari a otto giornate di riunione ogni mese.

In considerazione del fatto che tale insufficiente partecipazione riguardava anche altri componenti del collegio medico e che il Presidente pro tempore della Commissione medica di verifica di Salerno non aveva posto in rilievo detto problema, questa Amministrazione aveva ritenuto di potere continuare ad avvalersi del dottor D'Emma.

Successivamente, dopo l'avvicendamento nell'incarico di Presidenza della Commissione di Salerno avvenuto il 15 giugno 1998 in esito alle risultanze di una verifica amministrativa, la Direzione Centrale degli Uffici locali e dei servizi di questo Ministero impartiva disposizioni per una riorganizzazione dell'attività ed un adeguato monitoraggio della partecipazione alle sedute.

In occasione della scadenza del 30 giugno 1999, la citata Direzione ha preso atto del giudizio appena sufficiente espresso dal

nuovo Presidente della Commissione di Salerno nei confronti del livello delle prestazioni fornite dal dottor D'Emma. In considerazione della sopraggiunta disponibilità del dottor Franco Tripodi, dirigente medico legale di 1° livello dell'INPS, specialista in gerontologia e geriatria, Presidente della Commissione medica di Verifica di Oristano trasferito a Salerno, ad essere convenzionato per le esigenze della C.M.V. di Salerno, ha ritenuto conveniente per l'Amministrazione provvedere alla sostituzione del dottor D'Emma con il dottor Tripodi.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

GALATI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — Per sapere — premesso che:*

la regione Calabria, con legge n. 27 del 30 agosto 1996 approvata all'unanimità, ha istituito le Aterp (aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica), recependo l'obbligo di conformità ai principi dell'articolo 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, II comma;

con provvedimento sostitutivo, nel dicembre del 1998, il Presidente del Consiglio regionale ha provveduto, in piena legittimità, a nominare i presidenti ed i Consigli di amministrazione delle cinque aziende provinciali, attuando praticamente la legge ed attivando concretamente l'organizzazione aziendale;

a distanza di soli quattro mesi, e con un collegato alla legge finanziaria regionale, il Consiglio regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, ha approvato, con soli 23 voti su 42 ed in assenza delle forze politiche di opposizione, e senza i previsti poteri delle Commissioni consiliari competenti, un emendamento che modifica gli articoli 9 e 10 della legge n. 27 del 1996, abolendo gli organi collegiali delle Aterp, per sostituirli con un organo monocratico (direttore generale);

ciò è avvenuto in palese violazione dell'articolo 70, comma 3, dello statuto

regionale, per la « eliminazione di ogni garanzia rappresentativa affidata alle minoranze consiliari »;

il *blitz* effettuato nelle prime ore del mattino del 16 aprile 1999 dai consiglieri della maggioranza regionale avrebbe necessitato una modifica dello Statuto non avvenuta (legge regionale 519 del 1971) ed è esplicitamente incostituzionale laddove elimina arbitrariamente competenze e prerogative del Consiglio per la nomina di amministratori di enti ed aziende interamente dipendenti dalla regione (come nel caso delle Aterp);

la soppressione degli organi collegiali in favore dell'organo monocratico costituisce un'illegittima trasformazione delle aziende in erogatrici di meri servizi, resa improponibile dall'articolo 7 della legge n. 27 del 1996 (rimasto inalterato);

riconoscendo al direttore generale, tra gli altri, anche compiti di formazione ed approvazione dei piani di intervento annuali e pluriennali. In tal modo, contro ogni principio dello statuto regionale che prevede l'attribuzione alle massime assemblee dei compiti di pianificazione e programmazione, si avrebbe un organo monocratico, nominato dall'esecutivo regionale senza ingerenza del Consiglio, con poteri di pianificazione in uno dei più importanti settori di attività dell'intera amministrazione regionale: quello dell'edilizia pubblica residenziale sovvenzionata, con competenza altresì a gestire, senza alcun serio controllo un enorme patrimonio edilizio;

inoltre il nuovo direttore generale verrebbe a sovrapporsi ai direttori generali già assegnati dai vigenti Consigli di amministrazione con contratti di diritto privato aumentando, di conseguenza, l'onere finanziario per compensi a carico della stessa regione Calabria;

la legge n. 142 del 1990 (articoli 23, comma 3) stabilisce che gli organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore generale, al quale compete la responsabilità gestionale;

l'approvazione del collegato, proposto con un titolo fuorviante ed indicatore della mera (ed incolta) voglia di lottizzazione espressa, ha creato il *monstrum* di una norma che ora prevede la corresponsione di una indennità per presidente, vice presidente, eccetera (organi aboliti) e nessun riconoscimento finanziario al direttore generale;

la Corte costituzionale ha spesso richiamato le regioni a statuto ordinario ad una produzione legislativa che non contrasti con l'ordinamento nazionale;

ove questa illegittima, incostituzionale e contorta legge venisse approvata, si creerebbero condizioni di unicità in Calabria, rispetto al resto del paese, nella gestione delle aziende;

è stato già prodotto ricorso, dalle opposizioni consiliari, al Commissario di Governo della Calabria ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri avverso l'approvazione definitiva della legge —:

quali iniziative intenda adottare, nell'esercizio delle proprie competenze, al fine di bloccare l'entrata in vigore di questa legge e di ripristinare il rispetto della Costituzione. (4-23893)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata con la quale si chiedono chiarimenti sulle motivazioni per cui non è stata rinviata dal Consiglio dei Ministri la legge finanziaria della Regione Calabria nella parte in cui abolisce gli organi collegiali dell'ATERP per sostituirli con un organo monocratico (direttore generale) si fa presente che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21 maggio u.s., non si è opposto all'ulteriore corso della legge finanziaria per l'anno 1999 della Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione in quanto:*

con l'articolo 7-bis di detta legge finanziaria, oggetto dell'interrogazione, la Regione ha inteso attribuire una nuova connotazione alle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP). In particolare ha previsto la soppressione del

Consiglio di Amministrazione dell'ATERP, ponendo i compiti in capo al Direttore Generale: pertanto risulta attribuita una connotazione di struttura privatistica a carattere economico a tali aziende sulla falsariga di quanto previsto dalla più recente normativa statale per le Aziende Sanitarie;

le considerazioni espresse nell'interrogazione (che risultano analoghe a quelle contenute negli esposti a suo tempo giunti dal Presidente dell'ATERP di Vibo Valentia e dai Capi dei Gruppi Consiliari di CCD, CDR, AN e FI) lamentano che la nuova impostazione degli articoli 7-bis e 7-ter avrebbe leso lo statuto di autonomia, il quale all'articolo 70 detta espressamente «La Regione esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti e aziende regionali ... la nomina degli amministratori degli enti o aziende interamente dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consorziali che nelle società a partecipazione regionale, spetta al Consiglio Regionale ... »;

tale assunto non è giuridicamente fondato in quanto la predetta norma statutaria si connota come disposizione di carattere generale, quindi non precettiva, in ordine agli enti strumentali della Regione, da cui deriva che, ove il Consiglio Regionale, con proprio atto legislativo, esprima la volontà di non esercitare, per una determinata fattispecie, la predetta funzione bensì di attribuirla (con una sorta di legge delega in analogia e come operato anche da altre Regioni) alla Giunta Regionale non opera alcuna violazione di carattere costituzionale e tanto meno una lesione della propria autonomia come invece si sottolinea nell'interrogazione.

Del resto nel caso concreto la questione ha assunto a livello regionale un prevalente rilievo politico, in quanto attraverso la soppressione con legge, dei Consigli di Amministrazione delle ATERP (ex IACP) è stata eliminata la rappresentanza politica (cinque membri di cui tre della maggioranza e fra questi il Presidente e due della minoranza) e ridotte le cariche amministrative. Infatti la nuova normativa tende a snellire i passaggi

decisionali con l'intento di mobilitare nuovi investimenti nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, ed accelerare la cessione di abitazioni già costruite al fine di utilizzare i finanziamenti statali giacenti.

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

LUCÀ. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il ministero delle finanze ha fatto proprio un parere espresso il 24 novembre 1998, il n. 1279 del 1998, dal Consiglio di Stato, emanando nei mesi scorsi una circolare (la n. 114/E del 25 maggio 1999) che conteneva un indirizzo interpretativo favorevole all'applicabilità dell'aliquota ridotta Ici anche alle pertinenze (le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa, comma 1, articolo 817 codice civile, quindi, con riferimento alle abitazioni, box, cantine, mansarde), oltre che all'abitazione principale;

nel 1995 il ministero delle finanze aveva emanato una circolare interpretativa che prevedeva che l'aliquota Ici prevista in misura ridotta per l'abitazione principale non venisse automaticamente estesa alle pertinenze dell'abitazione principale, salvo il caso dell'accatastamento unitario, con l'attribuzione di un'unica rendita catastale, affermando ulteriormente la podestà regolarmente propria dei comuni, e introducendo una disciplina di dettaglio tesa ad individuare la tipologia di immobili pertinenti ed il loro numero complessivo da ammettere ai benefici riservati dalla legge agli immobili di stabile abitazione;

questo ripensamento del ministero delle finanze ha provocato un certo sconcerto tra i comuni che nella stragrande maggioranza avevano fatto proprie le disposizioni contenute nella circolare ministeriale;

il cambio di rotta del ministero rispetto alle posizioni assunte nel 1995 si è, inoltre, collocato in un periodo immedia-

tamente precedente (circa cinque giorni) all'avvio del periodo riservato al versamento del tributo e di due mesi dopo la scadenza dei termini per l'approvazione dei regolamenti sulle entrate da parte dei comuni;

qualora, infatti, i contribuenti si attenessero al contenuto della circolare facendo una stima approssimativa ai bilanci comunali verrebbero a mancare importi di vari miliardi, calcolando anche l'effetto retroattivo della disposizione, che comporterebbe la restituzione degli interessi dal 1995 ad oggi;

su base nazionale si può calcolare il danno intorno ai quattromila miliardi —:

se abbia valutato le conseguenze di questa operazione, che comporterà per i comuni il rischio di una pesante riduzione delle entrate, non potendo essi, oltretutto, a questo punto dell'anno fare affidamento sulla leva fiscale (la legge prevede che i tributi debbano essere stabiliti entro il 31 marzo) per riequilibrare i conti;

quali iniziative intenda adottare per sanare una situazione che corre il rischio di diventare gravemente pregiudizievole per i comuni italiani. (4-25032)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde sono stati evidenziati alcuni problemi giuridici e applicativi che deriverebbero, per i Comuni, dalla circolare ministeriale n. 114/E del 25 maggio 1999.*

Al riguardo il Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente rilevato che la suddetta circolare si limita a fare riferimento al parere n. 1279 del 1998 dal Consiglio di Stato, terza sezione, secondo il quale (sulla base delle disposizioni del Codice civile e della giurisprudenza che ha messo in evidenza la necessità di sottoporre al medesimo trattamento giuridico le pertinenze e gli edifici principali) l'aliquota ICI ridotta, eventualmente fissata dai Comuni per l'abitazione principale, dovrebbero essere applicata anche alle relative pertinenze.

Ad avviso del predetto Dipartimento è da escludere che da tale pronunciamento del Ministero, peraltro doveroso, a seguito del

suddetto parere del Consiglio di Stato, possano discendere le paventate conseguenze negative sull'autonomia regolamentare dei Comuni, sui bilanci degli stessi enti locali, nonché sugli adempimenti dei contribuenti.

Va da sé, che lo strumento della circolare non innova l'ordinamento giuridico avendo, nel caso specifico, una mera finalità di supporto e consulenza per gli enti locali anche al fine di evitare la soccombenza degli stessi Comuni relativamente ai ricorsi eventualmente prodotti dai contribuenti. Resta, quindi, ferma l'autonomia gestionale degli stessi Comuni anche in ordine alla possibilità di adottare le posizioni interpretative ritenute opportune.

Inoltre, per quanto concerne i contribuenti e, di riflesso, gli uffici comunali non si pongono rilevanti problemi: infatti, se il contribuente, in sede di versamento dell'acconto nel mese di giugno, non ha considerato il trattamento agevolato per le pertinenze dell'abitazione principale, potrà computarlo in occasione del pagamento del saldo nel prossimo mese di dicembre.

Nel caso inverso, se il contribuente ha calcolato l'acconto attribuendosi il regime agevolativo per le pertinenze, regolarizzerà il versamento in sede di saldo, facendovi confluire anche la differenza di imposta non corrisposta in acconto per il motivo in commento, senza, peraltro, che possa farsi luogo all'applicazione di sanzioni.

È indubitabile, infatti, nel caso in esame, la sussistenza di quelle oggettive condizioni di incertezza sulla esatta portata della norma che determinano la non punibilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

In ordine agli eventuali problemi di gettito, la tenuta contrazione delle entrate, per i Comuni che dovessero adottare la medesima linea interpretativa del Consiglio di Stato, dovrebbe essere di scarso rilievo. Ciò in quanto l'applicazione della aliquota ICI in misura ridotta, per effetto della linea interpretativa richiamata dalla circolare n. 114/E, inciderebbe nei soli casi in cui le pertinenze siano accatastate distintamente dall'abitazione principale. Inoltre, avendo tali pertinenze valori catastali mediamente

molto bassi, la riduzione dell'imposta dovuta sarebbe di importo estremamente modesto.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se non ritengano ingiusto ed assurdo che si concedano aumenti a dipendenti con un forte reddito mensile, dimenticando qui milioni di giovani disperati alla vana ricerca di un posto di lavoro, che accetterebbero qualsiasi retribuzione; appare inaccettabile che i consiglieri regionali si aumentino l'indennità mensile di quattro milioni, che i dirigenti delle famigerate Usl si aumentino lo stipendio di svariati milioni al mese, mentre il fisco continua a vessare i cittadini in modo oppressivo;

se ritengano giusto che si siano corrisposti aumenti stipendiali a chi già guadagna più di cento milioni l'anno;

se giustificano gli aumenti ai *manager* che già percepiscono centinaia di milioni l'anno; il Governo pensa solo a chi è occupato, concedendo sempre di più, mentre non si cura delle legioni di giovani disperati, avviliti, senza speranza; nulla infatti è stato fatto per creare occupazione, nulla per offrire a questi giovani speranza;

se il Governo non si ritenga responsabile di tutto ciò e se sia consapevole di proteggere solo chi ha forti redditi, dimenticando i disperati ed i senza lavoro. (4-07247)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

In relazione alle osservazioni formulate dall'interrogante si fa presente che i contratti collettivi di lavoro delle due aree dirigenziali del comparto sanità — rinnovati il 6 dicembre 1996 dopo sei anni di vacanza contrattuale — hanno previsto gli aumenti

retributivi nel pieno rispetto delle direttive impartite dal Governo in data 1° febbraio 1995 e con le risorse messe a disposizione dalle leggi finanziarie approvate dal Parlamento negli anni successivi. Nel dettaglio i contratti, in linea con le disposizioni, hanno infatti stabilito per il biennio 1994-1995 un incremento medio della retribuzione pari al 6 per cento e per il biennio 1996-1997 un incremento medio dell'8,1 per cento pari nel totale al 14,1 per cento nel quadriennio. Le predette percentuali sono conformi al tasso di inflazione programmata in funzione del quale sono stati conclusi tutti i contratti collettivi sia del settore pubblico che di quello privato.

Per quanto attiene ai compensi dei consiglieri regionali si comunica che la materia non è di competenza di questo Dipartimento.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

LUCCHESI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

se risulti che i massimi dirigenti dell'Eni e dell'Enel oltre ad avere emolumenti che arrivano anche al miliardo di lire l'anno, oltre ad utilizzare auto di servizio anche per fini personali o di famiglia, abbiano una carta di credito a nome dell'ente con la quale pagano ogni tipo di spesa anche personale o familiare, oltre ad inviti al ristorante, aerei e tant'altro;

in caso affermativo, se non si ritenga ciò un abuso ed una vera vergogna, considerato che i cittadini vengono giorno dopo giorno vessati da un fisco dispotico e prepotente;

cosa si intenda fare per eliminare queste vere vergogne che possono trovare riscontro solo nei peggiori regimi autoritari e dispotici. (4-18953)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il trattamento economico dei Dirigenti ENEL ed ENI.*

Per quanto riguarda i Dirigenti ENEL, si fa presente che in base all'articolo 29 del codice civile, il compenso degli Amministratori è determinato dall'Assemblea della Società ed il suo ammontare risulta dalla relazione annuale della Corte dei Conti.

La retribuzione dei Dirigenti ENEL, invece, è determinata sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, nonché della relativa contrattazione integrativa.

I Dirigenti possono utilizzare l'autovettura aziendale solo per ragioni di servizio e solo se a ciò autorizzati. Inoltre, nei confronti dell'alta dirigenza (circa 20 dirigenti su 814) è ammessa la concessione di un'autovettura per esigenze di servizio con possibilità di uso promiscuo.

Per quanto riguarda l'uso di carte di credito attribuite dalla Società ai dirigenti, l'ENEL ha precisato che le stesse possono essere utilizzate solo per le spese di viaggio, vitto e pernottamento, sostenute dagli stessi dirigenti in occasione di spostamenti, per ragioni di servizio, fuori dalla città ove è ubicata la propria sede di lavoro.

Con riferimento alla retribuzione dei dirigenti ENI, si fa presente che essa viene stabilita in funzione del ruolo manageriale e dei risultati conseguiti a livello aziendale e individuale, anche con riferimento alle dinamiche retributive del mercato.

Gli stessi principi valgono per i massimi Dirigenti dell'ENI S.p.A., i cui compensi sono nominativamente resi pubblici secondo la normativa Consob per le società quotate in borsa.

Per quanto concerne l'utilizzo di auto aziendali, la normativa ENI ne riserva la disponibilità ai massimi Dirigenti esclusivamente per esigenze di servizio.

Le carte di credito intestate alla Società sono riservate ad un numero ristretto di managers e possono essere utilizzate esclusivamente per le spese connesse alle esigenze di servizio, che vanno, peraltro, debitamente documentate.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

LUCHESE. — *Al Ministro delle telecomunicazioni. — Per sapere:*

se ritenga giusto, corretto, civile, che da Alcamo non si riesce da giorni a trasmettere alcun telegramma per un guasto alla centrale, che non viene riparato;

se tutto ciò non sia avvilente e provocatorio, considerando che ormai il telegrafo funziona anche nel terzo e quarto mondo;

se ritenga giusto che si continui a considerare la Sicilia come una ex-colonia, dove non servono servizi celeri di telegrafia, visto che non scatta nessuna emergenza per riparare i guasti o per sostituire le apparecchiature non funzionanti;

se ritenga giusto che chiamando il 186 per la dettatura telegrammi, non risponda nessuno, se non dopo circa trenta minuti e più, non venga accettato subito il telegramma, l'addetta al servizio richiama il numero telefonico per richiamare, cosa che fa dopo circa due ore prendendo finalmente nota del telegramma;

se tutto questo ci ponga ai livelli europei, o piuttosto del quarto mondo sottosviluppato, dal momento che, purtroppo, i servizi pubblici non funzionano, mentre i governi si trastullano sulle teorie e sulle discussioni inutili;

cosa intenda fare il Governo, quali disposizioni intenda impartire per evitare queste scandalose e intollerabili disfunzioni in servizi importanti, necessari, vitali, che allontanano gli investitori seri della Sicilia. (4-22132)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che i disservizi segnalati nell'atto parlamentare in esame hanno rivestito carattere di assoluta eccezionalità e sono dipesi dal verificarsi di un guasto al cavo sul quale transitano i collegamenti telegrafici con la Sicilia e la Calabria, tutti facenti capo alla centrale telex di Palermo.*

Nella prima metà del mese di febbraio 1999, pertanto, per alcuni giorni si sono

avuti notevoli ritardi nell'espletamento del servizio in tutte le zone collegate alla citata centrale telex.

Per quanto riguarda il servizio 186 di fonodettatura dei telegrammi (CRT) espletato dal telegrafo di Alcamo facendo transitare le prenotazioni degli utenti del proprio distretto telefonico (0924) automaticamente al telegrafo di Palermo, si significa che, nello stesso periodo, il servizio 186 di Palermo ha subito un rallentamento dovuto a problemi di collegamento tra la centralina telefonica e la centrale distrettuale della Telecom Italia.

Ciò ha comportato un considerevole aumento del tempo occorrente per l'effettuazione del servizio che normalmente richiede, fra la prenotazione e la successiva richiamata dell'utente, circa 10-15 minuti.

Tutti i predetti disservizi di natura tecnica, comunque, sono stati circoscritti ad un breve periodo di tempo e, una volta eseguiti i necessari interventi di ripristino, l'espletamento dei servizi in parola è tornato alla normalità.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MALAVENDA. — Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 dell'8 luglio 1997, sono state indette le prove selettive per l'ammissione ai corsi di riqualificazione del personale finanziario per i profili professionali dalla VI alla IX qualifica funzionale. Il calendario degli esami sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1997;

lo spirito iniziale di queste prove era ben evidenziato dall'articolo 3, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che recitava: « al fine di incrementare l'attività di controllo nonché di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti... verranno definite procedure finalizzate alla riqualificazione

professionale del personale ed idonee alla copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari... »;

le prove stabilite con il decreto ministeriale 2 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 dell'8 luglio 1997, sono estremamente complesse ed eccessivamente selettive, tali da richiedere al personale dell'amministrazione finanziaria, che per anni, in presenza di una cronica carenza di organici e con blocco di assunzioni, è stato utilizzato in mansioni superiori senza alcun passaggio di livello e senza alcun riconoscimento economico, lo studio di tutto lo scibile finanziario per poter eventualmente dopo accedere ai corsi di formazione;

chi verrà escluso da queste prove, infatti, non potrà accedere ai corsi di formazione e quindi non avrà diritto al passaggio di livello. C'è rischio, più che concreto, che ai corsi di formazione arriverà un numero di dipendenti di molto inferiore anche ai posti disponibili in organico —:

se non sia più opportuno procedere prima a corsi di formazione del personale, attivando l'articolo 22-*sexties* del contratto integrativo nazionale del comparto ministeri e solo successivamente procedere con prove selettive, anche in considerazione del progetto di ristrutturazione complessivo della pubblica amministrazione e del ministero delle finanze in particolare, della notevole previsione di personale in esubero soprattutto nella V qualifica funzionale e della dichiarata difficoltà di ricollocazione di questo personale anche usando la mobilità verso altre amministrazioni. C'è quindi ancora più urgenza e necessità a riqualificare tale personale, immettendolo successivamente nelle qualifiche superiori;

se non sia opportuno da subito concludere la procedura attivata con il decreto ministeriale 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie speciale n. 8 del 12 gennaio 1993 (cosiddetti « concorsi a titoli ») anche per sanare la posizione di almeno una parte del personale, utilizzato da anni in mansioni superiori, ed in par-

ticolare la posizione degli ausiliari (III qualifica funzionale), ai quali è stata ingiustamente preclusa anche la possibilità di presentare la domanda per l'ammissione alle prove selettive per il passaggio al livello immediatamente superiore;

se, al fine di realizzare quanto sopra, non sia opportuna una moratoria del calendario di prove di almeno qualche mese, sufficiente all'amministrazione finanziaria per organizzare dei corsi di formazione preventivi alla selezione;

se il Ministro delle finanze sia a conoscenza di corsi di formazione per la preparazione alle prove selettive di cui sopra organizzati da Cgil, Cisl, Uil e Salfi in alcune regioni, previo accordo sindacale con l'amministrazione finanziaria, utilizzando i locali degli uffici, in orario pomeridiano di lavoro (discriminando tra l'altro le lavoratrici in *parttime* spesso per problemi familiari), a pagamento differenziato a seconda se si sia o meno iscritti alle organizzazioni sindacali di cui sopra sul quale specifico aspetto una segnalazione è stata inviata dallo Slai Cobas finanze al Garante per la *privacy*. (4-14240)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che, con decreto del Ministro delle finanze 2 luglio 1997, sono state indette le prove selettive per l'ammissione ai corsi di riqualificazione del personale dell'Amministrazione finanziaria (di cui all'articolo 3, comma 205 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) per i profili professionali dalla VI alla IX qualifica funzionale, ha chiesto di conoscere, tra l'altro, se non sia più opportuno procedere prima all'organizzazione dei corsi di formazione, di cui all'articolo 22-sexies del contratto integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1995.*

Al riguardo, la Direzione generale degli affari generali e del personale ha osservato che le norme di previsione dei corsi di riqualificazione cui si accede previo superamento di apposite prove selettive già sostenute dagli impiegati interessati, sono intervenute prima delle disposizioni applica-

tive del predetto contratto integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ed invero, la disposizione concernente la previsione dei suddetti corsi di formazione è contenuta nell'articolo 22-sexies del contratto integrativo concordato in data 2 luglio 1997, la cui sottoscrizione è stata autorizzata dal Governo con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 1997 (ad integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1995). Pertanto, le procedure attinenti ai corsi di riqualificazione sono state attivate anteriormente a quelle relative ai corsi di formazione.

Come è noto; con la sentenza n. 1 del 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alle procedure di riqualificazione del personale dell'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, l'articolo 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (in armonia con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza di che trattasi ed al fine di completare l'espletamento delle procedure concorsuali già avviate) ha modificato le suddette disposizioni normative (commi 205, 206 e 207 del citato articolo 3), definendo l'aliquota dei costi vacanti, da coprire con le procedure di riqualificazione, in modo che non sia attribuita a tali concorsi una percentuale superiore al 70 per cento dei posti complessivamente vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate. Nel contempo, è stata soppressa la previsione per cui era ammessa la partecipazione alle prove selettive per l'accesso ai profili professionali della VII qualifica funzionale anche ai dipendenti inquadrati nella TV e nella V qualifica funzionale, in possesso di specifici requisiti.

Per quanto concerne le procedure dei concorsi « a titoli » banditi con decreto ministeriale del 15 gennaio 1993, la Direzione generale del personale ha rilevato che gli Stessi sono stati oggetto di lungo contenzioso, giunto a conclusione per effetto delle pronunce del giudice amministrativo e della susseguente condotta tenuta dall'Amministrazione. Si è inoltre provveduto ad affian-

care alle commissioni esaminatrici numerose sottocommissioni al fine di pervenire alla rapida conclusione di tali procedure concorsuali.

Pertanto, attualmente la situazione dei concorsi, per titoli, riservati al personale dell'Amministrazione finanziaria (banditi ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287) è la seguente:

a) per il concorso a 1.823 posti di coadiutore — IV qualifica funzionale — è in corso di predisposizione un ulteriore decreto di rettifica della graduatoria generale di merito;

b) per il concorso a 1.330 posti di assistente tributario — VI qualifica funzionale — il decreto di rettifica della graduatoria generale di merito è stato approvato ed inviato all'Organo di controllo per la registrazione;

c) per il concorso a 311 posti di operatore tributario — V qualifica funzionale — e per il concorso a 54 posti di collaboratore amministrativo — VII qualifica funzionale — le graduatorie generali di merito sono state approvate e registrate dall'Organo di controllo;

d) per il concorso a 182 posti di assistente tecnico — VI qualifica funzionale — e per il concorso a 26 posti di ingegnere direttore — VIII qualifica funzionale — i candidati risultati vincitori sono stati già immessi in servizio;

e) per il concorso a 219 posti di funzionario tributario — VIII qualifica funzionale — è in corso la valutazione dei titoli da parte della Commissione esaminatrice;

f) per il concorso a 49 posti di capo tecnico — VII qualifica funzionale — la graduatoria generale di merito è stata approvata ed è stata inviata all'Organo di controllo per la registrazione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MALAVENDA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il direttore generale ed il Consiglio di amministrazione Rai — senza alcun mandato istituzionale e prima che si discuta il disegno di legge n. 1138 — stanno procedendo ad una frantumazione e privatizzazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale che, ad avviso dell'interrogante, appare anticostituzionale. Si tratta, di fatto, di una finanziaria che controlla società operative autonome privatizzate;

la Rai, per lo scorporo in atto delle reti distributive e diffusive, perde il carattere di ente di radiodiffusione, cioè perde il suo prodotto: i programmi radiodiffusi, che conservano tuttora il massimo di audience nazionale;

tutti i sindacati dei lavoratori a Ccl, hanno proclamato azioni di lotta contro tale scorporo delle reti A.F., certamente dannoso ed illegittimo per il Paese e per la Rai;

il processo di privatizzazione sta producendo violazioni palesi del Pluralismo — sancito dalla Corte Costituzionale e dal Parlamento all'unanimità — e delle norme di corretta gestione amministrativa di natura pubblica (Corte dei conti), fino al punto di concedere 200 milioni a due condannati per trasmettere una loro intervista;

la destrutturazione selvaggia della Rai sta provocando esodi, tagli occupazionali, e per contro, cooptazioni « eccellenti » dall'esterno, con demotivazione-marginalizzazione dei lavoratori interni più professionalizzati;

alla contrattazione collettiva si va sostituendo una prassi di gratifiche « ad personam »;

nessun Paese avanzato del mondo ha messo in svendita il suo servizio radiotelevisivo pubblico, lo ha anzi rafforzato, come condizione necessaria di corretta competizione pubblico-privata in campo

decisivo per la Democrazia e l'Economia nazionale;

le strutture produttive e diffusive della Rai, realizzate negli anni con i soldi dei cittadini-utenti e con il lavoro dei lavoratori interni, debbono considerarsi patrimonio nazionale di proprietà collettiva — anche ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione — quindi non alienabile né sven- dibile a privati né per i suoi fini né per la sua proprietà;

i lavoratori Rai — assunti e gestiti finora in una azienda di servizio pubblico unitaria — si trovano indebitamente e forzatamente inseriti in società parcellizzate e privatizzate di altra natura;

una Rai frammentata e mercificata viene delegittimata e marginalizzata, a tutto vantaggio della concorrenza sia nazionale che internazionale —:

quali iniziative intenda intraprendere, in campo normativo, le iniziative necessarie a bloccare tale processo e a riconsegnare la Rai al suo ruolo pubblico, ad una gestione rispettosa del diritto e del controllo pubblico e a riaffermare l'unitarietà e la legittimità della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale.

(4-24403)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si significa che con l'emanazione della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante « Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radio-televisivo », è stato dato un impulso alla riforma del sistema delle comunicazioni fondata, essenzialmente, su una nuova disciplina per la tutela del pluralismo e della libera concorrenza nel settore delle comunicazioni.*

Ciò premesso, si fa presente che la RAI — Radiotelevisione italiana s.p.a. interpellata in merito a quanto rappresentato ha confermato il proprio impegno in atto, teso a valorizzare al meglio il complesso degli impianti di trasmissione, anche mediante l'ottimizzazione delle sue potenzialità, in funzione delle possibilità offerte dal mercato.

In quest'ottica, il consiglio di amministrazione, come riferito dalla concessionaria medesima, ha approvato la proposta di attribuire ad una apposita società i compiti della « divisione trasmissione e diffusione ».

Tale iniziativa prevede la costituzione di una nuova società — la Newco TD — alla quale fare confluire la citata divisione, mediante il conferimento del ramo di azienda costituito dalla attività e dalla organizzazione della divisione in questione nonché della proprietà della rete di trasmissione e diffusione.

L'obiettivo finale è quello di ricercare nuove opportunità di scambi indispensabili per realizzare un rafforzamento strategico della RAI, salvaguardarne l'unitarietà con il mantenimento della maggioranza azionaria della nuova società così da mantenere l'integrità del « core business » aziendale con riferimento alla modalità di trasmissione radiotelevisiva e di sviluppare nuovi mercati, ottimizzando l'attività commerciale sul mercato dei servizi di telecomunicazioni.

Il nuovo modulo organizzativo per la gestione del servizio pubblico appare in linea con quanto previsto dalla convenzione Stato-RAI, inerente la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

Infatti, l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 5 della citata convenzione prevedono che la concessionaria, previa autorizzazione ministeriale, possa avvalersi, per attività inerenti all'espletamento dei servizi concessi, di società da essa controllate, purché ciò non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale. Le predette attività non possono comunque assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.

Per quanto concerne, inoltre, gli effetti che possono derivare al personale operante presso la società medesima, si rileva che non rientra fra i compiti del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti con i propri dipendenti, in quanto tali problemi rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione della società.

Tuttavia, la concessionaria, interessata in merito alla questione posta dall'interrogante, ha precisato che non sono prevedibili rischi occupazionali, ma anzi si prospettano opportunità di sviluppo dell'occupazione in relazione ai nuovi impegni, confermando nel contempo l'intendimento di estendere al personale inquadrato nella nuova società la disciplina prevista dal vigente contratto collettivo di lavoro.

Infine, la concessionaria ha sottolineato che, avendo esposto alle associazioni sindacali i motivi che sono alla base della costituzione della nuova società, le stesse hanno espresso soddisfazione per i chiarimenti forniti ed hanno conseguentemente revocato le iniziative di lotta sindacale già adottate.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MARRAS. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:*

con l'arrivo della stagione estiva si è puntualmente ripresentato, nella sua particolare gravità, il fenomeno degli incendi boschivi in Sardegna;

tale grave fenomeno, verificatosi in misura già consistente nonostante la stagione estiva sia appena iniziata, ha causato anche in questo primo scorcio di stagione ingenti danni al patrimonio boschivo della regione nonché ai beni dei cittadini residenti nelle zone colpite;

l'opera di spegnimento degli incendi in Sardegna ha inoltre evidenziato ancora una volta l'assoluta insufficienza degli uomini e dei mezzi operativi adibiti a tal fine, nonché a quello della prevenzione dei fenomeni e della salvaguardia del territorio —:

quali provvedimenti urgenti ed efficaci di competenza statale intendano adottare affinché la Sardegna, soprattutto nel periodo estivo, sia dotata di un numero adeguato di addetti destinati alla prevenzione e alla salvaguardia del territorio nonché all'opera di spegnimento degli incendi che si dovessero verificare. (4-24808)

RISPOSTA. — *L'attuale quadro normativo sulla difesa dei boschi vede lo Stato impegnato, attraverso il Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a gestire la propria flotta aerea antincendi e ad intervenire su richiesta delle regioni in base a procedure prestabilite, coordinando l'intervento congiunto con i mezzi aerei leggeri a disposizione delle stesse; lo schieramento della flotta viene deciso all'inizio di ogni campagna Antincendi boschivi (AIB), d'intesa con le regioni e le altre amministrazioni interessate (Ministeri delle politiche agricole e della Difesa, Aeronautica Militare), in modo da assicurare la copertura delle aree considerate a maggior rischio.*

Le regioni hanno competenza nelle attività di previsione, prevenzione e spegnimento del fuoco da terra con mezzi di terra; a tal fine organizzano le proprie risorse, in termini di mezzi e di uomini, predisponendo i Piani AIB di cui alla legge 47/75 e all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77.

Il Corpo Forestale dello Stato dipende dal Ministero delle politiche agricole e quello delle regioni autonome dipende dalle medesime.

Quindi risposte più strutturate sulle questioni attinenti sul personale dovrebbero essere richieste alle regioni e al Ministero delle politiche agricole.

L'indagine post incendio finalizzata all'accertamento delle cause è un adempimento di polizia giudiziaria di competenza del Corpo Forestale dello Stato, dipendente dal Ministero delle politiche agricole e dei Corpi forestali regionali, dipendenti dalle regioni.

Comunque, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di riduzione dei rischi e di mitigazione dei danni, promuove e incentiva iniziative mirate alla rimozione delle cause determinanti nonché dei fattori predisponenti il potenziale innesco d'incendio, quali:

a) campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle

norme comportamentali, con il fine di favorire la crescita di una coscienza di protezione civile e la diffusione di un'educazione ambientale tanto negli operatori del settore quanto, più in generale, nella popolazione;

b) attivazione di una convenzione di Lavori Socialmente Utili, presso le quattro regioni (Basilicata, Campania, Liguria e Puglia) che hanno risposto a suo tempo all'iniziativa del Dipartimento, per l'attuazione di due progetti denominati « Manutenzione e conservazione del patrimonio boschivo » e « Gestione delle aree protette », il cui scopo fondamentale è di effettuare una costante ripulitura dei soprassuoli boschivi dalle necromasse vegetali;

c) infine, dallo scorso mese di febbraio, è istituito presso il Dipartimento un Gruppo di lavoro (composto da rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, delle regioni e del Dipartimento stesso) per lo studio delle problematiche del settore, che ha collaborato fattivamente con la Commissione Ambiente del Senato nella redazione del disegno di legge sulla materia approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera.

Passando ora ad occuparci più dettagliatamente dell'atto in oggetto, va precisato che, secondo le informazioni e i dati raccolti dal Dipartimento della Protezione Civile sulla campagna antincendi boschivi 1999 nella Regione Sardegna, confortati altresì da alcuni articoli pubblicati in questi mesi su riviste di settore, la lotta agli incendi e le attività di prevenzione sembrano aver dato frutti positivi.

Dai dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato, si evince che la Sardegna, nel corso della Campagna Antincendi Boschivi 1999, ha ottenuto migliori risultati rispetto all'anno precedente. Infatti, nel periodo 1° giugno — 15 ottobre, sono stati registrati 2.773 incendi con una superficie percorsa pari a 26.223 ettari. Un bilancio, se pure negativo — per gli inevitabili danni arrecati specie al patrimonio boschivo dell'isola —, non così pesante come le avverse condizioni meteorologiche avrebbero potuto determinare. E ciò non solo in rapporto agli incendi

(rispetto alla campagna 1998 si sono avuti 296 incendi in meno), ma soprattutto per quanto riguarda la superficie totale percorsa (meno 5.708 ettari, con un miglioramento di più del 15 per cento).

Tuttavia, anche i danni al patrimonio boschivo, alla luce dei dati del Corpo Forestale Regionale, sembrano ridursi notevolmente rispetto a quanto denunciato, poiché il 50 per cento delle aree percorse dal fuoco consisteva in terreni degradati, cioè senza alcun interesse dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, mentre il restante 50 per cento ha riguardato per gran parte le piantagioni di sughero che in due o tre anni riescono a riprendersi totalmente. Soltanto una limitata estensione di pineta mediterranea è andata distrutta.

Dal resoconto finale della Campagna A.I.B. 1999 (che fa riferimento al periodo estivo) redatto dal Corpo Forestale della Regione Sardegna, risulta che l'apparato terrestre di prevenzione e lotta è stato così costituito: n. 1.110 unità del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale dotate di autobotti medio leggere e pesanti, n. 332 nuclei di lotta, costituiti da operai dei cantieri forestali a tempo indeterminato (n. 2.117) e operai stagionali a tempo determinato (n. 513), dotati di autobotti di vario tipo e capacità. I nuclei composti da maestranze assunte a termine hanno operato dal 1° luglio al 6-10 ottobre; gli altri, impiegati dal 1° giugno, sono rimasti in attività fino al 21 ottobre.

L'apparato di avvistamento è stato formato da n. 233 punti vedetta, alcuni dei quali operativi anche nelle ore notturne, comportando l'impiego di 765 unità lavorative.

Per quanto riguarda l'apparato aereo, sono state attivate 10 basi operative elicotteristiche: 5 dal 10 giugno al 10 ottobre e altre 5 dal 10 luglio al 30 settembre. Complessivamente gli elicotteri regionali — della capacità di 600-800 litri — sono stati impiegati per numero 1.380 ore e 45 minuti di volo in n. 671 missioni di intervento e 13 in ricognizione armata.

Alla Campagna A.I.B. 1999, sempre secondo i dati riportati dal Corpo Forestale della Regione Sardegna, hanno fattivamente

concorso numerose associazioni di volontariato, specie nel sud dell'isola ed in particolari centri le compagnie barracellari ed i VV.F. Questi ultimi hanno attivato, dal 14 al 31 agosto, n. 13 basi operative stagionali che hanno operato in concorso alle basi operative fisse.

In alcune missioni i VV.F. si sono avvalsi di un elicottero AB 412 di stanza a Fertilia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha rischiato sull'aeroporto di Olbia n. 2 CL 415 dal 20 giugno al 30 settembre ed un elicottero S-64F dal 7 luglio al 6 ottobre nella base operativa di Fenosu (OR).

Su diversi incendi hanno operato inoltre ulteriori Canadair e G222 di stanza su basi della penisola o in Sicilia.

Di particolare utilità ed efficacia è stato l'elicottero S-64F, dotato di serbatoio ventrale di circa 9000 litri. È intervenuto, spesso in modo risolutivo, in n. 134 incendi in tutte le parti dell'isola e nelle più diverse condizioni morfologiche e meteorologiche, spesso anche molto avverse.

Nella direttiva antincendi boschivi annuale la Regione prevede i casi di intervento coordinato con l'ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco (es.: VVF prendono il controllo delle operazioni in caso di evacuazione di insediamenti minacciati dal fuoco, supportati dal personale della Forestale; di contro, nel caso di intervento su incendio di bosco, la gestione è della Forestale, con i VVF in funzione ausiliaria).

Un rappresentante dell'Ispettorato regionale VVF fa parte stabilmente del COR (Centro Operativo Regionale) e, in alcune delle province, un ispettore del competente comando provinciale prende parte ai lavori del COP (Centro Operativo Provinciale), al fine di assicurare la gestione coordinata di tutte le operazioni AIB.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Franco Barberi.

MASELLI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

è patrimonio comune oramai il fatto che la conservazione e la valorizzazione

della lingua e delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche, costituiscono una ricchezza che deve essere assolutamente difesa e portata all'attenzione della maggioranza;

è, infatti, studiando e approfondendo sia « la cultura visibile » che quella « non visibile » che lo spirito europeo può rendere uniti i popoli, farli sentire culturalmente affini ed effettivamente vicini;

ogni Stato deve adottare delle misure concrete di ordine normativo, ricognitivo e culturale, al fine di proteggere questo tipo di patrimonio, di valore inestimabile e non riproducibile;

Radio Skandemberg è una piccola emittente radiofonica comunitaria della provincia di Cosenza che ha a cuore la problematica della minoranza etnica Arbreshe (Italo-albanese) ed è anche la radio ufficiale della Curia Vescovile (Eparchia) greco-bizantino-albanese di Lungro (Cosenza) che è unica in Calabria poiché l'altra si trova in Sicilia, a Piano degli Albanesi;

Radio Skandemberg è nata dieci anni fa, si è sempre interessata di cultura, ha sempre svolto un ruolo importante nell'ambito delle comunità italo-albanese, con la programmazione di dibattiti, convegni, musica, canti e programmi in lingua;

non avendo finalità di lucro la radio in questione ha dovuto sostenere molteplici sacrifici per acquistare e mantenere le attrezzature necessarie per trasmettere;

in questi ultimi dieci anni la radio è stata considerata dalla comunità albanese come un importante punto di riferimento per cercare di mantenere vivo ciò che è rimasto, dopo cinque secoli di permanenza in Italia, della cultura, della lingua, delle tradizioni popolari, del folklore e anche del rito (greco-bizantino-albanese) della minoranza albanese;

nel 1991 insieme alla Caritas Diocesana italo-albanese della Eparchia di Lungro, l'unica di rito bizantino-greco-albanese dell'Italia peninsulare, Radio Skan-

demberg è stata un vero e proprio punto di riferimento per moltissimi profughi che chiamavano per avere notizie di prima necessità, come dove trovare alloggi liberi e dove trovare un pasto caldo;

da qualche anno a questa parte all'emittente in questione è stata negata la concessione, e, di conseguenza oscurata, in quanto la legge n. 223 del 1990 stabilisce che la concessione può essere rilasciata esclusivamente ad associazioni, riconosciute o non riconosciute, a fondazioni e società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, mentre la radio in questione è gestita da una persona fisica;

ultimamente è stata costituita una associazione culturale alla quale intestare la radio, e ottenere nuovamente la concessione, ma la situazione non si è assolutamente sbloccata;

durante questo nuovo, terribile esodo, la Caritas diocesana italo-albanese si è già mobilitata, ma non ha potuto contare sull'aiuto e sull'appoggio logistico dell'emittente, che, poiché ferma, non può ripetere il prezioso lavoro svolto nel 1991 —:

se non intenda nell'attesa che la proposta di legge A.C. 169 e abbinati, « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche » concluda felicemente il suo iter, tener conto di una vera e propria necessità di tutela immediata delle minoranze, in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione, adoperandosi nei limiti delle proprie competenze affinché sia permesso, tra le altre cose, a Radio Skandemberg di riprendere le trasmissioni. (4-24351)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere comunitario ex articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223 avanzata dall'emittente radiofonica « Radio Skandemberg » è stata rigettata (d.m. del 13 luglio 1994), in quanto la richiesta medesima è stata avanzata da una persona fisica, in contrasto con la disposizione normativa in parola che espressamente elenca le categorie di soggetti*

legittimati ad ottenere la concessione in parola (fondazioni, associazioni, società cooperative).

Ciò premesso, si ritiene opportuno rammentare che le concessioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono state rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel corso del 1994 ai sensi di quanto disposto dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla legge n. 422 del 1993 di conversione del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323.

La materia, come noto, è stata successivamente ridisciplinata dalla legge n. 249/97, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha emanato un apposito regolamento (deliberazione n. 78/98 del 10 dicembre 1998) per definire le modalità ed i requisiti di rilascio delle nuove concessioni sulla base dei principi direttivi contenuti nella citata legge.

Il termine inizialmente previsto (30 aprile 1999) per il rilascio delle concessioni riguardanti la radiodiffusione sonora, da assentire alle emittenti legittimamente operanti, tenendo conto del piano di assegnazione delle frequenze approvato dalla medesima Autorità con deliberazione n. 68/98 del 30 ottobre 1998, è stato prorogato al 30 novembre 2000 dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, di conversione del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15.

Da quanto sopra specificato si evince che, al momento, non è possibile rilasciare nuove concessioni radiofoniche.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MENIA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:*

l'esatta posizione in essere della pratica relativa ai beni abbandonati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia posizioni n. 21477/21474/T.C. comune censuario di Castel Montespino Orsera relativa al signor De Privitellio Giovanni Battista nato a Orsera il 10 febbraio 1927 residente a 34074 Monfalcone (Gorizia) via dei Laghi n. 7.
(4-25793)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, intesa a conoscere l'esatta posizione della pratica relativa al Signor De Privitellio Giovanni Battista per i beni abbandonati nei territori della ex Jugoslavia.*

Al riguardo, si fa presente che il Signor Giovanni De Privitellio ed i coeredi hanno presentato, nel corso degli anni, domanda intesa ad ottenere ora l'indennizzo per i beni di proprietà abbandonati a Castel Montespino-Orsera, ora la libera disponibilità degli stessi.

In data 8 febbraio 1994, questa Amministrazione ha invitato i Signori Giovanni Battista De Privitellio, Libera De Privitellio e Narciso De Privitellio a comunicare in via definitiva la loro decisione, nonché a trasmettere i documenti occorrenti per la definizione dell'istruttoria, ai fini della liquidazione dell'indennizzo ai sensi della legge n. 135 del 1985.

Attualmente, nessuna risposta è pervenuta da parte degli interessati.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

MESSA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:*

quali siano le risultanze dei controlli effettuati, nei mesi scorsi, dagli ispettori della Banca d'Italia riguardo all'attività svolta dall'Istituto italiano di credito fondiario;

quali iniziative siano state assunte a seguito delle risultanze dell'ispezione in oggetto. (4-20484)

MESSA. — *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

Italfondionario ha chiuso il primo semestre dell'anno con una perdita di 21 miliardi;

le sofferenze dell'Istituto di credito edilizio sono pari al 35 per cento degli impieghi;

gli effetti dalla crisi del mercato edilizio e delle costruzioni si riflettono negativamente sull'attività dell'Istituto;

l'azionista Centrobanca pare intenzionata ad affidare un mandato alla Kpmg per elaborare un piano industriale che preveda o la liquidazione in bonis o l'incorporazione dell'Istituto;

Italfondionario ha in organico 329 dipendenti —:

se l'intenzione di Centrobanca di procedere alla liquidazione in bonis o all'incorporazione di Italfondionario risulti corrispondere al vero;

se sia stato predisposto un piano industriale per recuperare la difficile situazione patrimoniale dell'Istituto;

se abbia predisposto delle ispezioni riguardanti la gestione di Italfondionario e, in caso affermativo, cosa abbiano accertato;

se siano previsti processi di mobilità del personale dipendente. (4-20486)

RISPOSTA. — *Si risponde alle interrogazioni indicate, con le quali si chiede di conoscere gli esiti dell'ultima ispezione effettuata dalla Banca d'Italia presso Italfondionario e le eventuali iniziative adottate.*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che, nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza, condotti presso l'Italfondionario nel periodo dal 10 novembre 1997 al 16 marzo 1998, l'Organo di vigilanza ha rilevato talune irregolarità, in relazione alle quali è stata avanzata proposta a questo Ministero per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Tali irregolarità concernevano essenzialmente carenze nelle istruttorie delle pratiche di fido e inesattezze nelle segnalazioni all'Organo di Vigilanza delle posizioni ad andamento anomalo.

Questo Ministero, con decreto n. 802236 del 19 aprile 1999, ha provveduto all'irrogazione delle sanzioni a carico dei soggetti responsabili.

Per quanto riguarda gli interventi che hanno fatto seguito alla citata ispezione, si fa presente che, su sollecitazione della Banca d'Italia, sono state attivate iniziative da parte della capogruppo Centrobanca volte a superare le disfunzioni riscontrate.

In particolare, l'assemblea dei soci di tale azienda, tenutasi il 29 luglio 1999, ha approvato lo schema di un progetto, che prevede l'intervento di un qualificato partner estero, finalizzato al riassetto della partecipata Italfondario, da attuare mediante la scissione di un ramo d'azienda, la cessione e la cartolarizzazione dei crediti.

Nel mese di settembre u.s., nell'ambito del citato progetto di riassetto dell'Italfondario, è stata realizzata una cartolarizzazione di crediti per un ammontare complessivo di circa 2.500 miliardi di lire, rappresentati per la maggior parte da finanziamenti in sofferenza, incagliati e ristrutturati.

Per quanto riguarda, invece, il completamento del progetto con l'intervento del partner estero Greenwich Natwest, esso dovrebbe essere realizzato non prima di gennaio o febbraio dell'anno 2000, in quanto sono ancora in fase di definizione alcune modalità di attuazione, tra cui anche aspetti riguardanti l'utilizzo ed il rapporto di lavoro di parte della compagine impiegatizia dell'istituto.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

OLIVERIO. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

l'Enel (Ente nazionale energia elettrica) sarebbe in procinto di avviare i lavori di un nuovo elettrodotto, interessante il territorio della piana di Sibari (Cosenza) il cui tracciato dovrebbe attraversare alcuni fondi sui quali insistono aziende agricole tra le più moderne ed avanzate del Paese;

nelle settimane scorse sono stati effettuati rilievi ed opere di picchettamento da parte dei tecnici incaricati dall'Enel e da una verifica del tracciato ipotizzato per l'elettrodotto si può constatare che lo stesso provocherebbe rilevanti danni alle attività di dette aziende e all'economia dell'intera zona;

i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici che interesserebbero gli abitanti della zona e le maestranze che quotidianamente lavorano i campi ed assicurano l'assistenza delle diverse attività agro-zootecniche, sono notevoli;

sarebbero interessate dal tracciato tutte le aree individuate come aree di interesse archeologico internazionale;

i danni che causerebbe la realizzazione del richiamato elettrodotto nel tracciato scelto sarebbero quindi di enormi ed inestimabili proporzioni;

le vigenti norme in materia di impatto ambientale impongono la tutela dei territori di particolare pregio ambientalistico, architettonico e soprattutto archeologico —:

quali iniziative intenda assumere:

a) per invitare l'Enel a riconsiderare la realizzazione dell'elettrodotto richiamato in premessa;

b) per salvaguardare e tutelare un'area di particolare interesse ambientale ed archeologico;

c) per garantire la salute dei cittadini e per evitare danni alle aziende agricole ed all'economia della piana di Sibari.
(4-14293)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione indicata si premette che i problemi prospettati nell'atto ispettivo in oggetto, esulano dalla competenza istituzionalmente attribuita a questa Amministrazione.

Per fornire puntuali elementi all'interrogante, è stato comunque interpellata l'ENEL che riferisce quanto segue.

La realizzazione di nuovi elettrodotti, o gli interventi su quelli esistenti, pro-

gettati dalla suindicata Società, sono sempre finalizzati a garantire e migliorare il servizio elettrico fornito; nel caso specifico si precisa che:

nell'area di Villapiana-Corigliano Calabria è in fase di avanzata realizzazione una linea a 150 kV che interessa con il suo tracciato i comuni di Corigliano, Cassano Ionio, Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria, Villapiana; questa serve a potenziare l'esistente linea, risalente al 1929, che verrà smantellata dopo la messa in servizio del nuovo impianto.

La linea è stata autorizzata dalla Regione Calabria con decreto provvisorio del 1994 e, definitivamente il 25 settembre 1997.

La nuova linea avrà un impatto positivo con il territorio, in quanto vengono migliorate le infrastrutture elettriche dell'area e viene diminuito l'impatto ambientale nella fascia turistica più vicina al mare, attualmente occupata dalla vecchia linea, rispettando i vincoli esistenti di tutela paesaggistica, idrogeologica ed archeologica.

Per quanto riguarda la salvaguardia dei beni archeologici presenti nel territorio, l'ENEL ha ottenuto il benestare della competente Soprintendenza Archeologica.

Per gli aspetti paesaggistici e di tutela idrogeologica, dopo il parere positivo della Soprintendenza dei Beni Ambientali, il 27 febbraio 1996 l'ENEL ha ottenuto il nulla osta ambientale dal Comune di Cassano — unico Comune con aree soggette a vincolo — è stato comunque chiesto, ed ottenuto, il preventivo assenso della Soprintendenza per l'intero tracciato della linea.

In relazione all'esposizione ai campi elettrici e magnetici, la linea soddisfa ampiamente i limiti posti dalla vigente legislazione, essendo il suo tracciato a debita distanza dagli insediamenti abitativi.

Sono state costituite servitù volontarie con buona parte dei proprietari dei fondi interessati dal tracciato di linea. I proprietari non consenzienti sono stati una esigua minoranza, per lo più nel Comune di Corigliano; uno di questi, titolare in una grossa azienda agricola, si è opposto alla costruzione dell'elettrodotto presentando ricorso al TAR, poi respinto dal giudice.

L'ENEL riferisce infine che, dopo l'ordinanza di sospensione del Sindaco di Corigliano e dopo numerosi incontri, il 29 ottobre 1998 è stato raggiunto ad un accordo bonario tra le parti che ha permesso la ripresa dei lavori.

Sin qui le informazioni che questa Amministrazione, pur non avendo competenza in materia, trasmette all'onorevole interrogante come atto di collaborazione nei confronti del Parlamento.

Questa Amministrazione, tuttavia, ritiene i quesiti posti dall'interrogante di grande importanza, nel momento in cui è a tutti noto — e in particolare all'ENEL — che il Parlamento si appresta a licenziare, su iniziativa del Governo, una nuova normativa in materia di elettrodotti e, più in generale di effetti dei campi elettromagnetici.

Appare dunque assai imprudente, se non altro dal punto di vista di un uso ottimale delle risorse, perseguire la realizzazione di un elettrodotto su un tracciato legittimato — così si afferma — alla luce della normativa esistente, ma, con tutta probabilità, non alla luce della nuova normativa.

Questa Amministrazione dunque, esplorerà ogni azione nei confronti delle altre Amministrazioni pubbliche di competenza perché tale realizzazione venga tempestivamente riconsiderata.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

OLIVO, OLIVERIO, BOVA, BRUNETTI, GAETANI, BRANCATI e ARMANDO VENETO. — Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

le nomine dei consigli di amministrazione delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotona e dei relativi collegi dei revisori sono state effettuate in violazione della legge con conseguente illegittimità delle nomine effettuate. In particolare, il presidente del consiglio regionale, a quanto risulta agli interroganti, avrebbe effettuato

le suddette nomine in forza del comma 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, dal titolo: « Scadenza e ricostruzione degli organi » che testualmente dispone: 1) la ricostruzione degli organi di cui al comma 1 deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi; 2) ove non si provveda nel termine di cui al comma 1, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui all'articolo 6; 3) nel caso in cui, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il presidente del consiglio regionale; 4) gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 2 e 3 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito ». Con la legge regionale n. 27 del 30 agosto 1996 gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) sono stati trasformati in aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e, al contempo, sono state istituite le aziende per le nuove province di Crotona e di Vibo Valentia. Orbene per le Aterp della regione Calabria, così come denominate dalla legge regionale n. 27 del 1996 in forza dell'articolo 22 della predetta legge, sono stati nominati dei commissari straordinari. Le predette disposizioni non prevedono alcuna scadenza dei commissari straordinari a suo tempo nominati, pertanto le nomine dei consigli di amministrazione e quelle dei revisori avrebbero dovuto essere effettuate a norma dell'articolo 11 della legge regionale n. 27 del 1996 e, quindi, solo ed esclusivamente dal consiglio regionale;

il potere di nomina dei suddetti organismi è essenzialmente esercizio di un potere politico, tant'è che il medesimo articolo 11 della legge regionale n. 27 del 1996 istitutiva delle Aterp prevede che i consigli di amministrazione sono composti da cinque membri di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due della minoranza;

nel caso di specie il presidente del consiglio regionale avrebbe autonoma-

mente nominato anche i rappresentanti delle minoranze senza alcuna preventiva consultazione dei gruppi consiliari formalmente costituiti;

peraltro, l'attuale situazione politica presente in consiglio regionale non consente l'individuazione di una minoranza e di una maggioranza politicamente definite. Lo stesso presidente si sarebbe arbitrariamente attribuito un potere politico non suo —

se siano a conoscenza dei fatti e quali siano le valutazioni in proposito;

conseguentemente, quali iniziative intendano assumere al riguardo nell'ambito dei propri poteri di controllo, considerata la gravità della situazione creatasi relativa non solo alle nomine citate ma anche a quelle effettuate nella società finanziaria regionale, nelle Asl della Calabria e in altri enti. (4-21273)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto parlamentare indicato si rappresenta che la nomina del Consiglio di Amministrazione delle ATERP di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia, è stata effettuata in data 4 dicembre 1998 in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, 2° comma della legge regionale 30 agosto 1996 n. 27, come risulta dal decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria n. 982, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 31 dicembre 1998, parti 1 e 11, n. 112.

La materia è stata successivamente regolata dall'articolo 7 bis della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 « Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria (legge finanziaria) » che prevede la nomina, da parte del Presidente della Giunta Regionale, del direttore generale dell'ATERP e del collegio di revisori dei conti e la conseguente decadenza dei consigli di amministrazione, dei collegi dei revisori dei conti e dei direttori generali nominati a norma della legge regionale 27/1996.

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

GIORGIO PASETTO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la frazione Villa Adriana del comune di Tivoli, ove risiedono circa 13.000 abitanti, ha un ufficio postale situato sulla direzione di uscita dell'Autostrada A24. Tale ufficio postale costituisce il punto di riferimento degli utenti provenienti dalle località limitrofe, tra le quali Vicovaro, Casape, San Gregorio da Sassola, Castel Madama, San Polo dei Cavalieri, in ragione del fatto che l'ufficio stesso dispone di un'area adibita a parcheggio pubblico ed in quanto gli uffici postali di tali località non effettuano orario di apertura pomeridiana;

tra gli utenti principali dei servizi dell'ufficio postale di Villa Adriana si contano, oltre ai numerosi turisti visitatori del complesso archeologico della Villa di Adriano, gli addetti delle sedi dell'Italgas, dell'Acì e di diversi istituti di credito situati nelle immediate vicinanze che, per esigenze lavorative, necessitano del servizio postale nell'orario pomeridiano;

al momento, il servizio di apertura pomeridiana viene effettuato unicamente dall'ufficio postale del comune di Guidonia, situato ad una distanza eccessiva dalla frazione di Villa Adriana, e dall'ufficio di Via Empolitana che, anche se situato nel comune di Tivoli, appare inadeguato per dimensioni e tipologia di servizi offerti alle esigenze degli utenti di cui sopra. L'ufficio postale centrale del Comune di Tivoli, oltre a non effettuare l'apertura pomeridiana non è infatti dotato della linea « tempo reale » necessaria ai correntisti postali;

l'apertura nell'orario pomeridiano dell'ufficio postale di Villa Adriana verrebbe pertanto a colmare il vuoto, tuttora presente, nel bacino di utenza che si estende dalla località di Settecamini, Roma, a Guidonia per arrivare fino al Comune di Tivoli —:

se non ritenga utile disporre, tramite la competente sezione amministrativa dell'ente Poste italiane Spa, l'apertura pomeridiana dell'ufficio postale della frazione di

Villa Adriana, al fine di consentire agli abitanti di zone popolate come quelle di Villa Adriana, Villanova, San Vittorino, Bagni di Tivoli e Villalba di Guidonia di poter beneficiare dei servizi postali. (4-23638)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato — ha fatto presente che la filiale di Roma Nord, competente per territorio, a seguito di un'approfondita analisi dei dati di traffico dell'agenzia postale Villa Adriana del Comune di Tivoli (RM) e al fine di venire incontro alle effettive esigenze anche degli utenti di località limitrofe, ne ha disposto in via sperimentale l'apertura pomeridiana dal lunedì al venerdì a partire dal 1° gennaio 2000.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

si pone il problema di dover scegliere al più presto una sede per la Authority delle comunicazioni —:

se non ritenga che la proposta di indicare Napoli come sede della stessa possa presentare una particolare valenza, avendo la capitale partenopea perso negli ultimi anni numerosi centri di decisione e in considerazione del fatto che ciò potrebbe costituire un'occasione per il rilancio del Mezzogiorno, attraverso concreti impegni programmatici. (4-13222)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che la legge 14 novembre 1995, n. 481 concernente l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi*

di pubblica utilità — ha stabilito, al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, che più Autorità per i servizi pubblici non debbono avere sede nella medesima città.

Ciò posto, poiché Roma è sede dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e Milano è sede dell'Autorità per l'energia, con la designazione di Napoli quale sede dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, il Governo ha inteso dare un segnale politico di rilancio del Mezzogiorno anche in considerazione del ruolo di guida e di collegamento internazionale che tale parte del nostro territorio riveste nell'area del Mediterraneo.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in una seduta notturna di domenica scorsa, la giunta regionale della Campania, pur non godendo della maggioranza in consiglio, consapevole di una sfiducia già preannunciata, ha deliberato su una serie di provvedimenti di rilievo istituzionale ed amministrativo assegnando, tra l'altro, importanti nomine e attribuzioni di incarichi —:

se non ritenga di dover intervenire anche alla luce del disposto di cui all'articolo 126 della Costituzione per verificare se nell'adozione di tali innumerevoli delibere sussistano profili di grave illegittimità amministrativa. (4-21001)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione indicata, si fa presente quanto segue:

l'adozione di molteplici deliberazioni della Giunta della Regione Campania in un'unica seduta, quella del 22 novembre 1998, non appare, di per sé, configurare un'ipotesi di illegittimità, tenuto anche conto dell'impugnabilità dei singoli provvedimenti, sin dal loro perfezionamento, nelle sedi deputate.

Si rappresenta, inoltre, che in data 2 dicembre 1998, a seguito del ritiro dei propri rappresentanti da parte di Forza Italia e di Alleanza nazionale, si è determinata la decadenza della Giunta ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.

Con successiva deliberazione del Consiglio Regionale del 18 gennaio 1999 n. 111, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 6 del 27 gennaio 1999, si è provveduto all'elezione della nuova Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto.

Non si ravvisano, peraltro, nella descritta situazione, gli estremi per lo scioglimento del Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione.

Il Ministro per gli affari regionali:
Katia Bellillo.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

da una recente indagine condotta dall'associazione per il diritto degli utenti del settore finanziario, (Adusbef), risulterebbe che la tenuta di un normale conto corrente costerebbe ai cittadini non meno di 330 Euro all'anno, una cifra certamente consistente e forse anche troppo rilevante se si tiene conto che la stessa farebbe riferimento a situazioni contabili di gestione di conto che sembra richiedano il minimo delle operazioni bancarie tra quelle che gli istituti sono solite effettuare nell'arco di un anno;

nel denunciare l'eccessivo costo di tenuta dei conti correnti richiesto dai relativi istituti, la stessa associazione di tutela degli utenti Adusbef, ha fermamente biasimato il sistema bancario per questa situazione, provocando la reazione dell'ABI, che senza smentire quanto rilevato, avrebbe solo invitato l'autore dell'inchiesta a valutare più dettagliatamente i dati e le situazioni esaminati perché in certe circostanze non sempre la tenuta di un conto corrente comporta costi amministrativi rilevanti;

sempre la stessa Adusbef, da molto tempo, continua a denunciare il pericoloso espandersi del fenomeno dell'indebitamento dei correntisti verso i propri istituti a causa della temporanea inattività di movimentazioni finanziarie tramite conto corrente, una singolare situazione in cui i cittadini che hanno un conto corrente attivo, non movimentandolo per un certo periodo, a causa dei costi di gestione, finiscono in brevissimo tempo nel trovarsi con forti passivi verso le banche, rossi di conto che una volta aperti diventano mensilmente sempre più ampi e rispetto ai quali è pressoché impossibile fare opposizione per evitare di saldare dei debiti non voluti, è questa una ingiusta situazione che reca danni rilevanti ai cittadini sia in ordine economico che sociale e giurisdizionale —:

se non ritenga doveroso avviare una propria inchiesta per accertare quanto mediamente costi tenere un conto corrente presso gli istituti italiani;

se, una volta effettuata l'inchiesta e confermati i dati accertati dalla Adusbef, non ritenga necessario attivarsi per ricercare misure di contenimento adeguate che permettano un consistente taglio di tali costi;

quale sia la reale situazione relativamente alla vicenda dei correntisti debitori verso i propri istituti per debiti che sono stati determinati esclusivamente da costi di gestione che hanno eroso resti attivi fino a provocare passivi esponenziali, se, relativamente a questa ultima problematica non ritenga di elaborare un'accurata relazione da inviare al Parlamento, anche con suggerimenti di carattere legislativo che sarebbe necessario approvare al fine di eliminare questa profonda ingiustizia che penalizza oltremodo e sempre in modo maggiore migliaia di innocenti cittadini; se sia possibile attuare mirate campagne di informazione che rendano pienamente edotti i cittadini riguardo alle situazioni trattate nel presente atto ispettivo. (4-21385)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente un'indagine*

condotta dall'Adusbef (Associazione degli utenti dei servizi bancari e finanziari) in ordine al costo per la tenuta dei conti correnti bancari.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che la determinazione delle condizioni economiche praticate alla clientela è rimessa alle autonome scelte aziendali, che devono essere assunte dalle banche nel rispetto degli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali fissati dalle norme vigenti e, relativamente ai rapporti di finanziamento, delle prescrizioni dettate dalla legge antiusura (legge n. 108 del 1996). L'ordinamento, infatti, non attribuisce alle Autorità Creditizie la facoltà di stabilire il prezzo dei servizi bancari resi alla clientela.

Inoltre, le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari raccomandano un comportamento informato al rispetto delle regole deontologiche fondate su criteri di buona fede e correttezza nelle relazioni di affari.

La Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, verifica il corretto adempimento delle norme in materia di trasparenza da parte delle banche, nonché l'idoneità dei supporti organizzativi predisposti per il rispetto della citata normativa.

In tale ottica si inquadrano le iniziative adottate, nel corso del tempo, dalla Banca d'Italia in collaborazione con l'Associazione bancaria italiana.

Per quanto concerne, infine, la tutela del correntista, la legislazione vigente consente, attraverso un attento monitoraggio dei saldi contabili, di evitare l'inconsapevole accumularsi in addebito, sul proprio conto corrente, di interessi per scoperto bancario.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 4, del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 i contratti di conto corrente devono indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizioni praticate, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; ai sensi dell'articolo 119, commi 2 e 3 del citato decreto, l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile; in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti

conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

PICCOLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nel programma di ricostruzione per le zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 fu prevista la ricostruzione o la ristrutturazione di alcuni assi viari di grande scorrimento nel territorio della provincia di Napoli, tra i quali la «circumvallazione esterna di Napoli»;

tale programma, predisposto e finanziato ai sensi della legge n. 219 e di successive disposizioni legislative, fu gestito prima dal commissario straordinario della regione Campania ed in seguito direttamente dal Cipe;

il territorio del comune di Casoria è attraversato per diversi chilometri dalla via circumvallazione esterna di Napoli ed è interessato, peraltro, da altre opere viarie ricadenti nel suddetto programma di ricostruzione;

detta arteria è oggetto, ormai da anni, di lavori di ampliamento e sistemazione;

i lavori stessi, purtroppo, sono fermi da circa quattro anni ed i cantieri si presentano in stato di completo abbandono con conseguenti pericoli per la sicurezza e la pubblica e privata incolumità;

tale strada smaltisce quotidianamente ingentissime quantità di traffico veicolare leggero e pesante in zone totalmente urbanizzate ed a destinazione prevalentemente terziaria;

questo stato di cose, con i connessi disagi agli utenti, è divenuto assolutamente insostenibile in quanto: a) lo stato di abbandono dei cantieri favorisce l'accumulo di rifiuti di vario genere ed il ristagno delle acque meteoriche, con conseguenti gravi

pericoli per l'igiene e la salute pubblica; b) la mancata manutenzione della strada favorisce la formazione di profonde buche sulla sua sede e causa innumerevoli sinistri, spesso mortali; c) il rallentamento del traffico, causato da strettoie e cattive condizioni del manto d'asfalto, genera inquinamento acustico ed atmosferico; d) la ridotta potenzialità nello smaltimento del traffico sostanzialmente isola la città stessa dal versante servito dalla circumvallazione, con ripercussioni negative per le attività industriali, artigianali e, in generale per quelle produttive; e) le difficoltà di accesso alla città È altrimenti razionalmente servita da Autostrade, Tangenziale ed Asse di supporto È e le condizioni di estremo degrado della zona interessata procurano estremo disagio alla cittadinanza e, tra l'altro, intralciano l'accesso alla cittadella dello sport;

le numerosissime sollecitazioni, anche pressanti, proposte nelle sedi istituzionali non hanno ancora sortito alcun effetto;

il comune di Casoria ha conferito apposito incarico a legali di sua fiducia per proporre, nelle competenti sedi giudiziarie, tutte le azioni necessarie a tutelare gli interessi della città;

le opere a farsi, unitamente alla realizzazione di altri interventi interessanti anche i comuni di Volla, Afragola e Melito (S. P. Cantariello, Collettore Palazziello e Perimetrale di Melito), sono state trasferite dalla gestione Cipe all'amministrazione provinciale di Napoli, alla quale È conseguentemente È sono stati attribuiti i relativi finanziamenti per un importo complessivo superiore ai 37 miliardi di lire;

tale importo è stato in buona parte impegnato per il completamento di alcune delle opere affidate all'amministrazione provinciale di Napoli (circa 26 miliardi di lire);

la residua disponibilità, pari a poco più di 11 miliardi di lire, non è sufficiente alla realizzazione di tutti i lavori previsti e attualmente sospesi;

l'amministrazione provinciale di Napoli non ha ancora potuto reperire le risorse finanziarie necessarie a completare le opere in corso;

tra le opere in sospeso rivestono carattere di assoluta urgenza, in particolare, i seguenti lotti di lavoro; a) I lotto circumvallazione esterna, nel tratto compreso tra l'asse centro direzione Pomigliano (comune di Cerco a) e la località « La Cittadella » nel comune di Casoria; b) II lotto circumvallazione esterna, ricadente nei comuni di Casoria e Volla; c) III lotto circumvallazione esterna, ricadente nel territorio del comune di Casoria; i lavori sono fermi da molto tempo con gravissimo intralcio alla circolazione e con il rischio costante di incidenti. Peraltro, non è dato conoscere se per il definitivo completamento dei lavori sussista l'integrale copertura finanziaria e se il Consorzio concessionario (Consafrag) intenda continuare celermente l'esecuzione delle opere avviate;

occorre definire con assoluta tempestività questa situazione di incertezza e di precarietà, ormai oltre il limite della tollerabilità;

quali iniziative intendano attivare per il completamento delle suddette opere, previste nel programma di ricostruzione post-terremoto ai sensi della legge n. 219 e delle successive disposizioni legislative;

se non ritengano necessario, attraverso una concertazione con tutti gli enti locali interessati, sollecitare l'immediata definizione di tutte le procedure occorrenti per il completamento rapido di opere che sono in corso di esecuzione da più di un decennio. (4-22210)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione indicata, si riferisce che i problemi prospettati dall'interrogante esulano dalla competenza istituzionalmente attribuita a questa Amministrazione.*

Infatti, i fondi necessari al completamento di un programma di ricostruzione o ristrutturazione « di alcuni assi viari di grande scorrimento nel territorio della Provincia di Napoli », prevista nel quadro degli

interventi da predisporre e finanziarsi ai sensi della legge 219/81 (terremoto 1980 in Campania e Basilicata) provenienti dal CIPE, sono stati attribuiti all'Amministrazione Provinciale di Napoli, sulla quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 questa Amministrazione non ha alcun potere di intervento.

Ciò rilevato, questo Ministero ritiene comunque di avviare un'attività conoscitiva presso gli Enti competenti, finalizzata, se ciò si rilevasse opportuno, a promuovere iniziative di coordinamento e stimolo al fine di ovviare ai problemi posti dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

PITTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se gli enti locali (comuni) possano assumere personale da collocare su posti istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 aprile 1984, n. 80, con le modalità di cui all'articolo 2, terz'ultimo comma, della legge n. 80 del 1984, senza attuare le procedure concorsuali per titoli ed esami così come prescritto dall'articolo 2, comma 6, della medesima legge. (4-15587)*

RISPOSTA. — *Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

In relazione alle richieste formulate dall'interrogante si comunica che le disposizioni dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge n. 19/84, convertito in legge n. 80/84, consente agli enti locali disastrati e gravemente danneggiati — articolo 13 d.l. n. 57/82 —, l'immissione in ruolo del personale in servizio al 30 dicembre 1983, prescindendo dall'espletamento delle procedure concorsuali e sarà quindi l'ente locale a definire, in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 127/97 le procedure per l'immissione in ruolo del citato personale e quindi a modificare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

POLIZZI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

numerose cave pugliesi, con l'apertura del parco dell'Alta Murgia, saranno costrette a chiudere;

tali cave oggi riforniscono la quasi totalità delle segherie pugliesi, impiegando numerosissima manodopera;

l'attività estrattiva rappresenta una tradizione secolare in Puglia, non solo imprenditoriale, ma anche culturale, tant'è che la regione rappresenta il secondo polo estrattivo nazionale;

l'attività estrattiva viene oggi effettuata con l'ausilio di mezzi tecnici modernissimi che riducono al minimo l'impatto con l'ambiente;

la legge regionale n. 37 del 1985 impone, a cave esauste, il recupero o il ripristino dell'ambiente, per cui il danno-cava è da considerarsi transitorio ed a durata prestabilita —:

se non ritenga opportuno stralciare dalla perimetrazione del Parco dell'Alta Murgia le aree a vocazione estrattiva di materiale lapideo idoneo alla trasformazione ed alla lavorazione. (4-11829)

RISPOSTA. — *La problematica relativa alla presenza di attività estrattive di materiali lapidei nei territori su cui presumibilmente insisterà l'istituendo Parco Nazionale dell'Alta Murgia è oggetto di attenta valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente nella fase di istruttoria articolo 2 legge 426/98 che prevede l'istituzione del Parco.*

Si è pienamente consapevoli sia del grave problema ambientale costituito dalle attività estrattive sia delle complesse implicazioni di carattere economico e occupazionale ad esse sottese, ma in tale fase istruttoria, ancora in corso, non si è in grado di esprimersi circa l'eventuale inclusione o esclusione dal perimetro del Parco delle case esistenti. Appare comunque opportuno far presente che si ritiene innegabile il contrasto delle attività estrattive con le finalità di tutela e promozione dei valori ambientali proprie di un'area protetta, a ragione del grave pre-

giudizio che le stesse — soprattutto in cave a cielo aperto — comportano alle caratteristiche naturalistiche del territorio.

Del resto l'articolo 11 comma 3 lett. b) della legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette) espressamente vieta l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche di rifiuti all'interno dei parchi.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

PRESTIGIACOMO. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 all'articolo 17, comma 11, dispone che « i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche »;

lo stesso articolo 17 al comma 12 prevede l'emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un decreto che disciplini « in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni »;

tali disposizioni hanno trovato attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 11 del 20 gennaio 1999;

quest'ultimo all'articolo 2 comma precisa quanto segue: « il tabaccaio, a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio (riscossione bollo auto n.d.r) presta per l'anno 1999 una fidejussione bancaria o assicurativa unica, pari a lire 100.000.000 a favore delle regioni ». Il successivo comma 5 precisa che la suddetta fidejussione può essere prestata « in forma solidale e collettiva, da più rivenditori di generi di monopolio, attraverso enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fidejussione è fissato per l'esercizio 1999 in lire dieci miliardi »;

in ottemperanza a tale ultima disposizione l'Ecomap (Ente cooperativo di mutua assistenza e previdenza addetti alla vendita dei generi di Monopolio) ha stipulato apposita polizza fidejussoria con la Società assicurativa Zurich International

Spa che ha trasmesso in data 20 gennaio 1999 al ministero delle finanze, che a sua volta ha dato la relativa comunicazione, indistintamente, a tutte le regioni. Nonostante la comunicazione ministeriale, l'Ecomap di propria iniziativa, al fine di collaborare con l'Assessorato al bilancio e finanze della regione Sicilia, ha trasmesso, in data 25 febbraio 1999, copia dell'appendice di polizza ove è precisato che beneficiari della fidejussione suddetta sono, oltre al ministero delle finanze, tutte le regioni a statuto ordinario e speciale, ivi compresa, in quanto tale, la regione Sicilia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano;

conseguentemente tutte le regioni interessate hanno stabilito, con proprio decreto assessoriale, tempi e modalità per l'attivazione del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche presso le rivendite tabacchi ivi operanti;

alla data attuale la regione siciliana non ha provveduto all'emanazione del decreto assessoriale;

tale situazione ha seriamente compromesso la riscossione della tassa automobilistica nella regione Sicilia entro il 28 febbraio 1999 ed ha costretto numerosi contribuenti ad effettuare, nell'ultima settimana utile, il versamento del bollo attraverso uffici postali inidonei ad assorbire un così considerevole carico in tempi talmente ristretti creando quindi notevoli disservizi —:

se il ministro sia a conoscenza dei motivi per i quali un servizio istituito con leggi dello Stato non sia stato uniformemente applicato e delle cause che hanno determinato questi ritardi. (4-24441)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto si precisa quanto segue:*

il decreto che ha autorizzato i tabaccai alla riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione Siciliana è stato firmato in data 28 aprile c.a.

Il Tributo in questione per la Regione Siciliana non è un tributo proprio ma Tributo erariale. Ciò ha comportato un oggettivo diverso sistema per il quale si è resa necessaria l'estensione delle polizze fidejussorie anche in maniera esplicita a favore della Regione Siciliana circostanza che ha richiesto l'invio, in ottemperanza alle disposizioni del codice civile, delle copie conformi delle polizze al Ministero delle Finanze presso il quale erano stati depositati gli originali.

Come comunicato dall'assessore al Bilancio della Regione, il Ministero ha inviato copia delle polizze ma non dell'appendice delle stesse che estendeva l'efficacia anche alla Regione Siciliana e solo in data 20 aprile ha spedito la copia conforme ed ha consentito la firma del decreto autorizzativo il primo giorno utile.

Alla data del 16 giugno c.a. il servizio era già integralmente attivato.

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

RASI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il servizio postale è uno dei parametri attraverso il quale è possibile misurare la qualità dei servizi ai cittadini ed alle imprese di un Paese;

il suddetto servizio per sua natura ha l'obbligo dell'universalità, e fino ad oggi è stato garantito dalle Poste italiane, le quali È agendo in condizioni di monopolio e con crescenti disavanzi gestionali È non hanno saputo tuttavia offrire soddisfacenti prestazioni per i cittadini;

neppure gli obblighi del servizio universale, stabiliti per legge, sono stati assolti in termini di qualità effettiva per l'utente finale, come ha evidenziato lo stesso Presidente dell'Autorità garante della Concorrenza e del mercato, professor Giuseppe Tesouro;

è all'esame del Parlamento lo schema di decreto legislativo volto a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva comu-

nitaria 97/67/CE, che prevede un ampliamento delle « aree riservate » ai gestori dei servizi postali come l'Ente Poste italiane recentemente divenuta Società per azioni;

una scelta come quella del succitato decreto, rischia di allontanare il momento di una effettiva liberalizzazione del mercato del servizio postale, pur essendosi già decisa la privatizzazione dell'ente pubblico;

tale indirizzo normativo pregiudicherebbe l'effettiva creazione di un libero mercato del settore del servizio postale —:

quali provvedimenti di propria competenza, ovvero di natura normativa, si intendano assumere per assicurare la nascita di un libero mercato del servizio postale che, senza nuocere alle poste italiane, partner necessario per assicurare una consegna capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale, non pregiudichi lo sviluppo di altre realtà imprenditoriali quali, per esempio, il *direct marketing*.
(4-24605)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si significa che il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante « Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio » all'articolo 23 riserva al fornitore del servizio universale (cioè l'organismo che fornisce l'intero servizio postale su tutto il territorio nazionale) una serie predefinita di servizi di cui all'articolo 4, del medesimo decreto legislativo salvo quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo 23.*

La riserva alla società di una predefinita serie di servizi vale fino al 31 dicembre 2000. Con decorrenza 1° gennaio 2001, spetterà al Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, definire l'estensione ed il contenuto della riserva che dovrà essere contenuta nei limiti occorrenti al mantenimento del servizio universale, sulla base di periodiche verifiche degli oneri di detto servizio universale gravanti sul fornitore secondo i cri-

teri di separazione contabile di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo.

Considerato che l'ampiezza dell'area riservata al gestore postale nazionale viene rapportata all'insieme degli oneri derivanti dallo svolgimento dell'intero servizio universale, in linea di fatto, detta area riservata risulterà, in Italia, meno estesa rispetto a quella di altri Stati membri per cui altri soggetti privati potranno svolgere tutti i servizi ormai liberalizzati.

L'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale che, tenuto conto della situazione del mercato e della organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale, con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità ed alla esecuzione dei servizi in questione e secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 5 del citato decreto.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ROTUNDO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere quale sia lo stato della pratica riguardante l'impresa Cosmec spa, via Cerrate Casale 20, Lecce, il cui progetto è stato inserito nella graduatoria delle prime 87 iniziative, precisamente al 57° posto, del Patto territoriale di Lecce e quando si preveda di emettere i provvedimenti di finanziamento al fine di consentire l'attuazione del programma presentato.*
(4-26313)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il finanziamento del progetto riguardante l'impresa COS.MEC. — Costruzioni Meccaniche S.r.l., collocato al 57° posto nella graduatoria del Patto territoriale di Lecce.*

Al riguardo, si fa presente che questa Amministrazione sta effettuando a favore della citata iniziativa COS.MEC. gli ultimi controlli per l'emissione del decreto provvisorio di concessione, il quale, ove la ve-

rifica si concluda positivamente, potrà avvenire nel corso del corrente mese di novembre.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

SAIA e DE CESARIS. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da molto tempo ormai è stata segnalata la gravissima situazione creatasi nel comune di Pescara, nel popoloso quartiere di S. Silvestro (circa 4000 abitanti), ove sono stati installati numerosissimi ripetitori ed antenne radiotelevisive che causano un altissimo inquinamento da onde elettromagnetiche. Su tale tema l'interrogante ha già rivolto al Governo numerose interrogazioni (4-06367 del 22 dicembre 1996 4-12239 del 31 luglio 1997 e 4-13299 del 23 ottobre 1997);

a seguito delle forti proteste degli abitanti della zona e delle iniziative politiche di numerosi amministratori locali e nazionali si è svolta una riunione a Pescara tra amministratori locali (comune di Pescara, regione Abruzzo ecc.) e prefetto, nella quale si era raggiunta un'intesa di cui si era fatto garante il Governo;

oltre a tale incontro, in cui si era concordato sull'esigenza di rimuovere subito le antenne ed i ripetitori da S. Silvestro, lo stesso sindaco di Pescara aveva accertato che molti tralicci erano abusivi per cui ha emesso ordinanze, quasi tutte bloccate per motivi vari da ricorsi al Tar;

il sindaco di Pescara, in particolare aveva ordinato l'abbattimento di otto tralicci abusivi e sembra che sia stata espletata anche una gara d'appalto per tale operazione, del costo di circa 30 milioni, che, non si sa perché, non è stata messa in atto;

va altresì precisato che nella zona di S. Silvestro è stato rilevato un livello di inquinamento da onde elettromagnetiche pari a 34,4 volt al metro, mentre la legge in vigore nella regione Abruzzo stabilisce

un livello massimo tollerabile di 20 volts al metro e un recente decreto interministeriale porta tale limite, nei centri abitati, a 6 volts al metro, per cui, nel caso in parola siamo abbondantemente al di sopra;

in data 5 febbraio 1998 il Ministro delle comunicazioni ha inviato una lettera (prot. DGPGF/2/SSV) in cui si trasmetteva al Presidente della giunta regionale abruzzese la proposta di « piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione: ubicazioni delle postazioni degli impianti esistenti », che prevede, tra l'altro, la cancellazione dei siti di Pescara S. Silvestro (zona abitata) e della Maiella (interna al Parco Nazionale omonimo) ed il loro trasferimento nei siti alternativi di Colonnella (Teramo) e di Bussi-Pietra Corniale (Pescara);

in data 24 aprile 1998 il Presidente della giunta regionale trasmetteva all'Assessore regionale all'Ambiente ed ecologia il suddetto piano con richiesta di parere in merito (prot. n. 1280/P/GAB9);

in data 8 maggio 1998, non avendo avuto alcuna risposta il ministro inviava, con lettera di prot. 709/SP, un sollecito al Presidente della giunta regionale, precisando che se entro il termine di 30 giorni non vi fossero state osservazioni, il piano si intendeva approvato dalla regione;

in data 3 giugno 1998 il Presidente della giunta regionale sollecitava il parere dell'assessore con lettera prot. 1803/1/GAB, ma anche tale richiesta non ha avuto alcun riscontro;

a questo punto la regione, non avendo espresso alcuna osservazione sul piano del Governo, avrebbe dovuto provvedere ad individuare i nuovi siti (tenendo conto del piano), e disporre il trasferimento immediato delle antenne, anche ai sensi della legge regionale n. 20 del 1991 e n. 77 del 1997 che prevedono almeno 1 km di distanza dai centri abitati ove l'inquinamento massimo non può superare il livello di 20 volts al metro;

tutto ciò non è avvenuto per cui gli abitanti di S. Silvestro, ormai stanchi di promesse ed impegni non mantenuti, sono

scesi in campo a manifestare contro soprusi, abusi e violazioni sistematiche della legge che mettono in serio pericolo la loro salute;

dal giorno 16 settembre 1998 alcuni abitanti hanno iniziato uno sciopero della fame ad oltranza al quale, in alcune ore, si sono anche aggiunti dei bambini il che espone gli stessi ad ulteriori rischi per la salute e crea anche pericoli per l'ordine pubblico —:

se non ritenga opportuno chiarire per quali motivi non si sia dato corso all'accordo a suo tempo stipulato in Pescara che prevedeva il trasferimento dei ripetitori e delle antenne da S. Silvestro e dalla Majella in nuovi siti, nel rispetto delle vigenti leggi regionali n. 20 del 1991 e n. 77 del 1997, tanto più dopo che lo stesso Governo aveva trasmesso il nuovo piano delle ubicazioni che prevedeva specificamente questo trasferimento ed individuava i nuovi siti e che, non avendo avuto osservazioni dalla regione, si intendeva da essa approvato;

se non ritenga opportuno altresì appurare per quali motivi neanche il sindaco di Pescara ha provveduto, malgrado le promesse, a rimuovere almeno le antenne abusive, pur avendo emesso ordinanze ed espletato gara di appalto per la loro esecuzione;

se non ritenga opportuno procedere ad una rapida approvazione della legge nazionale (piano delle frequenze) che renda più vincolante per le regioni adempiere agli obblighi in essa previsti (prevedendo anche il potere sostitutivo del Governo in caso di inadempienza delle regioni);

se non ritenga utile ed opportuna una nuova visita in Abruzzo al fine di verificare l'immobilismo che vi è stato fino ad oggi, di registrare la grave situazione esistente nel quartiere S. Silvestro di Pescara e chiedere l'immediato trasferimento dei ripetitori in siti più idonei, come quelli individuati dal piano del Governo. (4-19779)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che a seguito della entrata in vigore della legge*

31 luglio 1997, n. 249 il Ministero delle comunicazioni ha avviato i lavori di predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione, dapprima in supplenza e, successivamente, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, competente, ai sensi della suddetta legge, all'elaborazione ed all'approvazione del piano.

Com'è noto, ai fini dell'individuazione dei siti dove ubicare gli impianti, la predetta legge n. 249/97 stabiliva la previa consultazione delle regioni e delle province autonome.

Pertanto, in data 11 agosto 1997 veniva inviata ai presidenti delle regioni e delle province autonome una richiesta con la quale si invitavano le suddette autorità a fornire le indicazioni, ciascuno per il territorio di competenza, dei siti suddetti.

Nel novembre 1997, per agevolare la scelta da parte dei citati enti territoriali, fu loro offerto un contributo propositivo, sotto forma di un elenco dei siti maggiormente rilevanti per la copertura del territorio e su cui già operavano trasmettitori televisivi.

Per la regione Abruzzo il Ministero delle comunicazioni, conoscendo le problematiche riguardanti il sito di San Silvestro legate al paventato rischio per la salute pubblica, ritenne utile studiare una soluzione alternativa, in attesa di avere un riscontro dalla regione.

In particolare, per il servizio su Pescara, in una prima bozza di piano inviato nel febbraio 1998, furono individuati i siti di Colonnella e Pietra Corniale in alternativa a quello di San Silvestro.

In proposito, tuttavia, gli uffici di Pescara, settore ecologia e tutela dell'ambiente della Giunta regionale, nel confermare l'intenzione della regione di trasferire in altra località gli impianti ubicati a San Silvestro, sollevavano dubbi sul sito di Colonnella non per motivi di idoneità del sito a realizzare (insieme a Pietra Corniale) la copertura radioelettrica della zona di Pescara ma per motivi sanitari: nel confermare, comunque, l'esigenza di escludere dal piano la postazione di San Silvestro, i suddetti uffici facevano riserva di individuare altre soluzioni.

Successivamente, al momento della richiesta del definitivo parere sui siti ai sensi della legge n. 122/98, fu inviata alla regione una seconda e definitiva bozza di piano comprendente i siti di Colonnella e Pietra Corniale ed il parere favorevole della regione Abruzzo fu acquisito, ai sensi della legge, per assenza di risposta.

Tuttavia il Ministero delle comunicazioni, in considerazione delle precedenti perplessità sulla scelta di Colonnella espresse dagli uffici di Pescara inviò, in data 24 settembre 1998, una lettera al Presidente della regione esponendo le motivazioni che avevano portato alla esclusione di San Silvestro ed alla scelta di Colonnella, precisando però che, se la Regione avesse indicato una postazione alternativa a Colonnella, la relativa proposta di sostituzione avrebbe potuto essere inserita nel piano, al fine di ottenere l'assenso da parte dell'Autorità che aveva, nel frattempo, assunto la piena competenza per la elaborazione e l'approvazione del piano stesso.

Alla suddetta lettera seguì la delibera della Giunta regionale del 28 settembre 1998 nella quale veniva confermata la scelta di Colonnella e Pietra Corniale in sostituzione di San Silvestro.

Con ordinanza n. 20 del 17 marzo 1999, infine, la medesima Giunta regionale dell'Abruzzo a conferma della scelta operata con la delibera del 28 settembre 1998, ha disposto la rimozione degli impianti ubicati in San Silvestro e la loro delocalizzazione « in uno o più siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva » approvato dall'Autorità il 30 ottobre 1998, comprendendo fra questi siti anche Colonnella, come esplicitamente riportato in un elenco allegato alla ordinanza in parola.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

SAVELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il personale dipendente del comune di San Giorgio su Legnano da vari mesi in agitazione ha emesso, tramite i sindacati di

categoria aderenti a Cgil, Cisl e Uil, il seguente comunicato indirizzato al Prefetto competente, al Ministro dell'interno, al Ministro per la funzione pubblica, al Dipartimento della funzione pubblica, al dipartimento della funzione pubblica ed ai capigruppo del consiglio comunale di San Giorgio su Legnano:

« Con la presente ci permettiamo interessare le SS.LL. della gravissima ed incresciosa situazione che si è verificata presso il comune di San Giorgio su Legnano e che ha portato il personale dipendente a mantenere lo stato di agitazione per nove settimane nei confronti dell'amministrazione comunale.

L'oggetto del contendere risale all'atto della G.C. n. 74 del 25 febbraio 1997 mediante il quale è stata approvata la "rilevazione e valutazione dei carichi di lavoro" e in conseguente di ciò, l'approvazione della nuova pianta organica.

Ripetutamente le organizzazioni sindacali scriventi e i lavoratori avevano richiesto un esame completo e circostanziato dei carichi di lavoro, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, perché li ritenevano (e tuttora li ritengono) essenziali per l'impostazione di un razionale assetto degli uffici e per la garanzia di un livello adeguato del servizio reso ai cittadini.

A queste richieste l'amministrazione comunale ha risposto attuando unilateralmente e senza giustificazioni una sorta di ...taglio percentualizzato... di posti di lavoro, sulla base delle rilevazioni effettuate nel 1994 (!) dai capi settore, poiché a detta del signor sindaco — registrato in C.C. — "Gli uffici con quegli atti, hanno giustificato se stessi" e quello che è più tragico il taglio suddetto è stato effettuato dal segretario comunale che, nonostante sia capo del personale nonché funzionario dello Stato e notaio del comune, più che assumere un atteggiamento di equidistanza e di garante della legalità si è limitato ad avallare quanto richiesto dall'amministrazione comunale. [00dd] evidente che a causa di questi atteggiamenti, a nostro avviso irresponsabili, si verificheranno disservizi per l'utenza, perché per dare servizi bisogna

avere i lavoratori. Le responsabilità di tali disservizi tuttavia ricadranno *in primis* sui lavoratori che in questi due anni hanno mostrato invece, disponibilità al dialogo e all'analisi critica e costruttiva della situazione.

Chiediamo pertanto, secondo le rispettive competenze, al dipartimento della funzione pubblica di verificare il controllo sulla congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro; al signor prefetto ed al Ministro dell'interno di verificare il ruolo avuto dal funzionario dello Stato, quale è il segretario comunale, che, a nostro avviso, non sta svolgendo a pieno la funzione di garante dell'applicazione corretta delle leggi, adottando nei confronti dei dipendenti comunali atteggiamenti intimidatori e dispotici fin dal suo arrivo nella sede comunale » -:

se sia conforme a verità quanto riportato e quali normali provvedimenti intenda, nel caso, adottare. (4-09282)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In risposta alle richieste formulate dall'interrogante si comunica che, da elementi acquisiti dalla Prefettura di Milano, il Sindaco del Comune di San Giorgio in Legnano, con nota n. 3920 del 22 aprile 1997, ha fornito elementi in ordine all'iter procedurale seguito dall'Amministrazione comunale per definire la nuova pianta organica deliberata dal Consiglio comunale il 1° marzo 1997.

La Giunta comunale, con delibera n. 152 del 13 ottobre 1994, ha stabilito le modalità di rilevazione dei carichi di lavoro del personale, chiedendo ai responsabili dei settori di produrre un elenco analitico di tutti i compiti svolti, con la descrizione degli stessi e la quantificazione dei tempi necessari per il loro espletamento.

Dopo un'attenta analisi di tale documentazione, la Giunta ha verificato, con il supporto tecnico del Segretario comunale, la tipologia e le modalità dei servizi prestati, nonché i relativi tempi di esecuzione.

Al termine dell'esame è stata elaborata una bozza di pianta organica e si è dato

avvio al confronto con le organizzazioni sindacali, in merito alla disamina analitica dei carichi di lavoro ed all'organigramma proposto. Successivamente, dopo aver tenuto conto dei rilievi formulati dalle organizzazioni sindacali e dai responsabili dei vari settori, sono state apportate alcune modifiche e quindi il citato organigramma è stato definitivamente approvato dal Consiglio comunale.

È stato rappresentato, infine, che il Segretario comunale, nello svolgimento - del lavoro appena descritto, ha sempre ricoperto il proprio ruolo tecnico di Capo del personale con assoluta indipendenza ed autonomia di giudizio.

Si fa presente che in materia di dotazioni organiche degli enti locali, l'articolo 6, comma 14 della legge n. 127/97, prevede che gli enti locali con meno di 15.000 abitanti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni, non sono tenuti alle rilevazioni dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la metodologia di rilevazione dei carichi di lavoro è approvata con deliberazione della Giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

SCIACCA, BIELLI e ALTEA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il Ministero delle finanze avviato fin dal febbraio 1988 il progetto di informatizzazione degli uffici del catasto edilizio urbano ed altri uffici quali le Conservatorie dei registri immobiliari;

questo progetto (Catasto edilizio urbano) è diventato operativo sull'intero territorio nazionale in una prima fase con il programma software Pregeo, successivamente, con il programma Acquisiz e, ultimamente, a partire dal mese di gennaio

1996, con il programma Docfa. Inoltre, per altre esigenze, sono stati realizzati a cura del Ministero, anche altri programmi *software* quali Catasto, Modelli Rad, ricavometro, nota, 740PC, 750PC, 760PC, 76OBI-SPC;

ciò, di conseguenza, comporta l'obbligo per tutti gli enti e i professionisti interessati (architetti, geometri, ingegneri, notai) di dotarsi dei medesimi programmi al fine di ottenere accesso ai servizi offerti da questi uffici pubblici;

tutte le procedure (dichiarazioni di accatastamento, denunce di variazione dello stato dei beni immobili, eccetera) devono obbligatoriamente essere svolte direttamente su supporto informativo, cioè mediante la consegna al competente ufficio di un dischetto contenente i dati relativi, elaborato per mezzo di uno dei *software* specifici nominati sopra;

questi *software* (Docfa e altri) sono stati messi a disposizione dal Ministero delle finanze gratuitamente attraverso la distribuzione diretta (sito internet: www.finanze.it) o attraverso la distribuzione presso gli enti e gli ordini professionali interessati;

l'utilizzo di questi *software* (Docfa e altri) è vincolante e indispensabile ai professionisti del settore;

i *software* (Docfa e altri) sono stati sviluppati dalla società specializzata Sogei spa (appartenente al gruppo Iri) esclusivamente per computer Ibm compatibili con sistema operativo Dos e/o Windows;

molti dei professionisti interessati al Docfa altri *software* sulla medesima materia utilizzano computer Apple;

i computer Apple, come è noto, non possono utilizzare direttamente il *software* Docfa (e altri), sviluppati esclusivamente nella versione Ibm compatibile con sistema operativo Dos e/o Windows;

il rilascio da parte di Sogei di informazioni e parametri, tra l'altro parziali e in alcuni casi in ritardo, a società private perché sviluppino È ai fini della messa in

vendita È tali *software* (Docfa e altri) per personali computer Apple non ripristina in alcun modo la parità di trattamento;

già molti professionisti si sono rivolti ai rispettivi ordini professionali per denunciare quella che a loro appare come una forma di discriminazione —:

se il Ministro interrogato, per limitare i disagi e i costi che le categorie devono sopportare e per una migliore e più efficiente risposta alle esigenze del sistema, non ritenga necessario provvedere allo sviluppo di una versione per computer Apple dei *software* indispensabili e obbligatori per lavorare con gli uffici pubblici disponendone la diffusione gratuita attraverso i medesimi canali e con il medesimo livello di informazione utilizzati per la distribuzione e diffusione della versione per computer Ibm compatibili. (4-14495)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti nel premettere che il Ministero delle finanze ha avviato il progetto d'informatizzazione degli uffici del Catasto edilizio urbano e di altri uffici, che le procedure sono svolte direttamente su supporto informatico e che i *software* messi a disposizione dallo stesso Ministero sono stati predisposti per computers IBM compatibili, chiedono di conoscere se non si ritenga di provvedere allo sviluppo di versioni di *software* compatibili computers Apple.

Al riguardo il competente Dipartimento del territorio ha preliminarmente riferito che il *software* realizzato per le proprie postazioni di lavoro tiene conto delle caratteristiche delle stesse (le quali sono state acquisite con gare d'appalto europee a cura della Sogei), tra le quali non ve ne è alcuna che operi in ambiente Apple Macintosh.

Inoltre lo stesso Dipartimento ha sottolineato che le procedure per la presentazione degli atti d'aggiornamento dei propri archivi sono state fornite gratuitamente agli utenti, senza escludere la possibilità di accogliere su supporto informatico dati predisposti con procedure realizzate all'esterno e compatibili con altri ambienti operativi.

Infine il Dipartimento del territorio ha comunicato che per il futuro, nell'ottica del

contenimento dei costi e del definitivo superamento delle problematiche relative alla libera circolazione del materiale informatico, anche al fine di porre tutte le case produttrici di software sullo stesso livello, ha assunto l'orientamento di non produrre software in proprio da destinare alle categorie professionali interessate, ma di limitarsi a fornire le specifiche tecniche, oltre agli eventuali algoritmi, sulle nuove funzioni, lasciando all'utenza professionale il compito della stesura delle procedure informatiche necessarie nel sistema hardware-software che riterrà più consona.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SETTIMI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

con la legge finanziaria 1999 venne approvata da parte del Parlamento una direttiva per la realizzazione di condizioni più favorevoli per la connessione ad Internet;

a tutt'oggi non risulta essere stato effettuato alcun intervento;

ciò determina delle condizioni di arretratezza del nostro Paese ed il mancato sviluppo di trasmissione di dati e di comunicazioni tra le persone e tra le imprese;

peraltro in Italia il sistema delle tariffe urbane a tempo condiziona negativamente lo sviluppo di importanti servizi alle persone e, di fatto, rallenta l'avvio di nuovi lavori, compreso il telelavoro, che invece si sta sviluppando in molte parti del mondo;

la possibilità di effettuare telefonate urbane senza scatti alla risposta e senza tariffa a tempo ha consentito, nel Nord America, uno sviluppo di Internet e della telefonia che non ha eguali in Europa;

l'introduzione della tariffa urbana a tempo si era resa necessaria a causa di limitazioni tecniche delle centrali analogiche oramai quasi integralmente sostituite da centrali digitali —

quali iniziative siano state intraprese per rispettare il dettato della legge finanziaria 1999 ed inoltre se non ritenga opportuno avanzare, nelle competenti sedi, la proposta di affiancare, alla tariffa urbana a tempo, una diversa modalità di pagamento delle telefonate urbane, con l'introduzione di un canone che consenta l'effettuazione delle telefonate urbane senza scatti alla risposta né tariffa a tempo.
(4-24654)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che l'articolo 4, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che dal 1° gennaio 1998 l'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta a un regime di prezzo, prevedendo, tuttavia, per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della predetta legge, la possibilità di mantenere un regime tariffario.*

Tale periodo transitorio doveva servire a consentire un passaggio graduale da un regime basato su tariffe amministrative ad un regime di prezzi orientati al costo dei servizi offerti, come peraltro stabilito anche dal d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 riguardante il recepimento di alcune direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni.

La richiamata legge 249/97 ha attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza in materia di regolamentazione e controllo delle condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale da parte dell'operatore dominante.

In attuazione di tale normativa l'Autorità predetta con le proprie delibere n. 85/98, n. 101/98 e n. 171/99 ha fornito alla società Telecom Italia le indicazioni necessarie al fine di perseguire il duplice obiettivo di orientare i prezzi al costo del servizio offerto, nonché di operare un ribilanciamento tariffario tra i diversi servizi.

In particolare, l'introduzione della tariffa di prossimità che consente dal 1° novembre 1999 l'accesso ad un POP (punto operativo provider) Internet situato in un'altra area locale dello stesso distretto ad una nuova tariffa (distrettuale), prossima a quella urbana (la durata di uno scatto è di 180 « in fascia di punta e di 360 » in fascia ridotta

a fronte di una durata dello scatto urbano di 220 « in fascia di punta e di 400 » in quella ridotta) ha permesso di eliminare le disuguaglianze tra cittadini nell'accesso ad Internet, dovute all'assenza di Pop Internet in alcune aree locali.

Per quanto concerne la definizione della tariffa a tempo (TAT) - introdotta a decorrere dal 1° novembre 1999 - la competenza è della Telecom ma la ripetuta Autorità ha disposto che la società Telecom, nel fissare le tariffe, doveva definire, per le conversazioni urbane, un prezzo al secondo da applicarsi oltre il quindicesimo minuto di conversazione inferiore a quello, sempre al secondo, applicato nei primi 15 minuti di conversazione, con la conseguenza che dopo i quindici minuti le tariffe diventano più convenienti rendendo più economici anche i collegamenti Internet.

È da tenere presente, infine, che la riduzione del 50 per cento del prezzo delle conversazioni in ambito urbano, che verrà applicata sino al luglio 2000 per l'accesso ad Internet pone l'Italia ad un livello piuttosto basso rispetto alla media europea in relazione all'entità della tariffe per l'accesso ad Internet.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

STORACE, GRAMAZIO e MAZZOCCHI.
- Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:

la scelta della città di Napoli quale sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pare presa senza alcun criterio logico, non tenendo tra l'altro conto che la legge n. 249 del 1997 ha attribuito al Tar del Lazio la competenza primaria sui ricorsi avversi ai provvedimenti della nuova autorità;

a favore della scelta di Roma, si è finora invano ricordato che la nuova autorità assorbe le competenze già svolte nella capitale dall'ufficio del Garante per la radiodiffusione ed editoria e che hanno sedi a Roma la concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo, il maggiore operatore privato nel settore radiotelevisivo e l'unico gruppo presente nel settore della pay-tv. A Roma operano varie istituzioni che dovranno interagire con la nuova autorità, a partire da quella del Garante della concorrenza e del mercato per finire alle sedi parlamentari e del Governo, per non parlare dell'Avvocatura generale dello Stato, competente alla consulenza e al patrimonio legale riguardo ai procedimenti presso il Tar del Lazio. La mozione approvata la sera del 12 gennaio 1998 del consiglio comunale di Roma, su proposta dell'ingegner Pierluigi Borghini, ha impegnato il sindaco e la giunta comunale di Roma ad un intervento tempestivo per modificare la posizione del Governo -:

se non intendano rivedere la decisione di assegnare alla città di Napoli la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche alla luce dell'importante mozione approvata dal consiglio comunale di Roma. (4-14774)

RISPOSTA. - Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno rammentare che la legge 14 novembre 1995, n. 481 - concernente l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità - ha stabilito, al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, che più Autorità per i servizi pubblici non debbono avere sede nella medesima città.

Ciò posto, poiché Roma è sede dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e Milano è sede dell'Autorità per l'energia, con la designazione di Napoli quale sede dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, il Governo ha inteso dare un segnale politico di rilancio del Mezzogiorno anche in considerazione del ruolo di guida e di collegamento internazionale che tale parte del nostro territorio riveste nell'area del Mediterraneo.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

TATARELLA, AMORUSO, GISSI, MARENCO e POLIZZI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

da numerosi articoli di stampa si evince che non vi è alcuna città della Puglia tra le 17 che ospiteranno nelle biblioteche comunali incontri con gli autori, organizzati direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali;

al momento risultano aver aderito all'invito del ministero ben 270 tra scrittori e poeti, pronti a presentare le loro ultime opere nel corso di tali incontri;

la Puglia vanta tradizioni culturali ed editoriali pluricentinarie (basti pensare alla casa editrice Laterza);

da Bari è stata rilanciata la cultura mediterranea, intesa anche come incrocio tra oriente ed occidente;

il meridione d'Italia è rappresentato solo da Napoli, Cosenza e Potenza —:

quali ragioni giustificerebbero l'esclusione della Puglia e di Bari in particolare;

quali siano i criteri assunti per la scelta delle 17 città italiane e degli autori;

quale sia la spesa prevista sia per la promozione del progetto che per la sua attuazione. (4-25884)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata si rappresenta che il progetto « Scuole di lettura in biblioteca », al suo primo avvio, non ha interessato biblioteche comunali ma venti biblioteche pubbliche statali.*

Per quanto riguarda il sud dell'Italia il progetto interessa le biblioteche nazionali di Napoli, Cosenza e Potenza che, ad esclusione delle biblioteche annesse ai Monumenti nazionali e della biblioteca nazionale di Bari, rappresentano la quasi totalità delle sedi dislocate nel Mezzogiorno, comunque di numero proporzionalmente inferiore rispetto alle sedi dislocate nel centro-nord.

In particolare, per quanto riguarda la regione Puglia, la biblioteca nazionale Sa-

garriga Visconti Volpi di Bari non risulta inserita tra le venti biblioteche in quanto la limitatezza degli spazi e i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza non consentono attualmente l'utilizzo della struttura per iniziative di carattere promozionale.

Al riguardo si informa che è ormai in fase di espletamento la gara per i lavori di restauro e di recupero dell'ex Centro annuario di Bari da destinare a nuove sedi della stessa biblioteca e dell'Archivio di Stato.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

TREMONTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

si apprende dalla stampa (*Sette*, settimanale del *Corriere della Sera*, 19 agosto 1999) la notizia del blocco, operato da doganieri austriaci, sulla frontiera italo-austriaca, dell'onorevole Romano Prodi (« ... andato a trovare il suo amico Kohl ... guidando di persona una vecchia Passat ... suscitando non poco stupore alla frontiera austriaca »);

in particolare, nel caso che la notizia sia vera, considerando che:

a) in Europa vige il principio di libera circolazione delle persone e delle cose;

b) in base a questo principio, i confini interni europei sono divenuti virtuali;

c) il citato principio di libera circolazione delle persone e delle cose si estenda anche ai Prodi e alle Passat;

d) il transito Prodi-Passat sia avvenuto sul valico del Brennero, dove, per la generalità delle persone e delle cose, non sono operati controlli di sorta;

ne consegue che il blocco alla frontiera di un cittadino europeo, quale è l'onorevole Prodi, si sarebbe potuto disporre per ragioni di sospetto (ad esempio in ordine alla guida e/o conduzione del veicolo), ovvero per ragioni di « edificazione politica »,

al fine di appurare e di rendere di dominio pubblico la « normalità democratica » dell'automobile presidenziale;

ci si deve domandare quali siano le ragioni del mimetismo e/o del camaleontismo automobilistico dell'onorevole Prodi: in visita da Blair, con la mitica Ford Mondeo (tipica dell'uomo medio-massa « blairiano »); in visita da Kohl, con la « paleo Passat » (che fa molto Germania dell'Est); in questo caso si deve ritenere che la particolare sensibilità politico-veicolare così dimostrata dall'onorevole Prodi meriterebbe di essere oggetto di uno « spot » e/o di una campagna stampa governativa di educazione europea;

qualora la notizia fosse falsa l'interrogante rinuncerebbe ad una risposta, la notizia illustrandosi da sola -:

se la notizia descritta in premessa sia vera o falsa e, nel primo caso, per quale motivo sia stato fermato alla frontiera italo-austriaca l'onorevole Prodi. (4-25598)

RISPOSTA. — Dalla lettura dell'articolo dell'inserito del Corriere della Sera, citato dall'interrogante, non sembra in alcun modo evincersi che il transito attraverso il valico del Brennero dell'On. Prodi, in occasione di un suo viaggio in automobile verso la Germania, abbia dato luogo ad un « blocco » da parte delle autorità doganali austriache, quanto piuttosto ad una semplice reazione di stupore da parte delle stesse autorità, da attribuirsi presumibilmente alla « normalità democratica » dell'automobile presidenziale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

URSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro. — Per sapere - premesso che:

da notizia di stampa si apprende che Napoli dovrebbe ospitare l'Authority delle

telecomunicazioni, almeno secondo le considerazioni di Antonio Maccanico, secondo il quale la città di Bassolino ha carte forti da giocare nella partita che la oppone a Torino per la sede dell'Authority;

la dichiarazione del Ministro ha provocato l'immediata reazione dei parlamentari piemontesi dell'Ulivo che, con in testa il sindaco della città Castellani, intendono sostenere la candidatura di Torino e in appoggio al capoluogo piemontese si è schierata la Compagnia San Paolo nel giorno in cui ha annunciato la decisione di entrare tra i soci stabili di Telecom Italia;

il Ministro Maccanico, nel corso dell'inaugurazione della sede regionale di Unione democratica, richiamandosi ai criteri oggettivi nella scelta della sede, fissati dall'ordine del giorno approvato il 29 luglio 1997 quando il Senato votò l'istituzione dell'Authority, ha detto di essere « personalmente ottimista » sulla possibilità che il duello sia vinto da Napoli;

il presidente della Compagnia di San Paolo (la fondazione della banca torinese) ha sottolineato che con « questa scelta la Compagnia intende anche ribadire la rilevanza di Torino come riferimento nazionale nel campo delle telecomunicazioni, per quanto riguarda la ricerca, la sperimentazione e la formazione ad alto livello. Caratteristiche che ne fanno la candidata ideale ad accogliere l'Authority per le comunicazioni;

oltre a Napoli e Torino si sono candidate Firenze, Parma e Roma, dove ha sede l'Ufficio del garante -:

se non ritengano opportuno intervenire al fine di definire e chiarire quali siano i criteri oggettivi che determineranno la scelta della città sede dell'Authority delle telecomunicazioni, considerato che l'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria ha sede nella capitale;

se non ritengano sia più logico e razionale rendere effettivamente più « vicina » la sede dell'Authority con quella dell'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria;

se non ritengano doveroso, al meno dal punto di vista « formale » esaminare le candidature delle città « senza pregiudizio » per scegliere con estrema « serenità e neutralità » la sede dell'Authority, ma soprattutto senza dare adito ad eventuali prese di posizioni aprioristiche che potrebbero corrispondere ad « interessi troppo autorevolmente di parte ». (4-12668)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno rammentare che la legge 14 novembre 1995, n. 481 — concernente l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità — ha stabilito, al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, che più Autorità per i servizi pubblici non debbono avere sede nella medesima città.*

Ciò posto, poiché Roma è sede dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e Milano è sede dell'Autorità per l'energia, con la designazione di Napoli quale sede dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, il Governo ha inteso dare un segnale politico di rilancio del Mezzogiorno anche in considerazione del ruolo di guida e di collegamento internazionale che tale parte del nostro territorio riveste nell'area del Mediterraneo.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

VILLETTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

lo sviluppo delle reti telematiche È e in particolare della rete Internet È e la creazione di condizioni che rendano possibile ai singoli utenti privati e alle aziende una loro utilizzazione diffusa e consapevole, rappresentano per il nostro Paese una priorità strategica, come riconosciuto in più occasioni dallo stesso legislatore (ad esempio nel collegato alla legge finanziaria

1998: legge 27 dicembre 1997, n. 449). Al riguardo vi sono espresse indicazioni anche nel Dpef;

sempre per disposizione del legislatore, tale sviluppo deve avvenire rispettando il principio della promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi (articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249), il che evidentemente richiede tariffe non penalizzanti e il rispetto delle garanzie di libera concorrenza e divieto di posizioni dominanti previste dalla normativa vigente. Inoltre, la fornitura dei servizi di telecomunicazione è soggetta ai principi previsti dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, in particolare per quanto riguarda la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi (articolo 1 comma 2);

particolare importanza riveste a questi fini, accanto all'accesso di singoli utenti privati attraverso linea telefonica commutata o linea Isdn, anche l'accesso a Internet da parte di piccole imprese attraverso linee dedicate Cdn. Questa modalità di accesso, che consente di disporre di un collegamento continuo alla rete, è particolarmente importante per quelle aziende che proprio tramite la rete Internet svolgano una parte rilevante del loro lavoro, ma È considerata la centralità ormai assunta dai collegamenti di rete È tende naturalmente a svilupparsi e a riguardare un larghissimo ventaglio di attività produttive o di servizio. O meglio, tenderebbe a farlo, se le politiche in materia degli operatori, come ad esempio Telecom Italia Spa, non costituissero un palese e al momento insormontabile ostacolo al riguardo;

almeno fino alla fine del 1998, Telecom Italia Spa risulta aver applicato per l'accesso a Internet tramite linee dedicate Cdn criteri tariffari altamente penalizzanti e privi della necessaria trasparenza; i canoni per il noleggio di linee Cdn sono così stati spesso soggetti a una vera e propria « contrattazione privata » con le singole aziende, col risultato di penalizzare le aziende più piccole e più giovani, prive della forza contrattuale necessaria a « spuntare » buoni prezzi;

una recente denuncia in rete ad opera dell'associazione culturale Liber Liber ha ampiamente documentato quanto sopra esposto, attraverso l'analisi di un caso emblematico dal quale emerge con chiarezza una situazione caratterizzata da arbitri tariffari e evidente inefficienza gestionale. Il caso in questione (relativo alla società E - text srl) è stato sanato, attraverso la restituzione di una cifra erroneamente fatturata pari a lire 13.000.000, solo dopo la denuncia pubblica in rete e una lettera all'Autorità per le comunicazioni, mentre del tutto inefficaci erano risultate al riguardo le precedenti proteste rivolte direttamente a Telecom Italia Spa. In questa situazione, è inevitabile domandarsi in quanti altri casi, non sottoposti all'attenzione della pubblica opinione, possano essersi verificati errori ed arbitri tariffari;

tuttora, i costi di accesso ad Internet attraverso linea dedicata Cdn praticati da Telecom Italia Spa sono di diversi ordini di grandezza superiori rispetto a quelle praticate negli Stati Uniti, con la conseguenza di una evidente penalizzazione delle aziende italiane più impegnate nel settore delle nuove tecnologie (settore, come si è già accennato, strategico per lo sviluppo economico del paese) -:

se non ritenga opportuno un intervento in riferimento alle politiche di settore del Governo atto a garantire la necessaria trasparenza e sicurezza tariffaria per quanto riguarda gli accessi a Internet attraverso linea dedicata Cdn nonché le opportune garanzie per gli utenti sulle condizioni del servizio offerto, almeno fino a quando continuerà a sussistere una situazione di monopolio di fatto o comunque di oggettivo privilegio a Telecom Italia Spa in questo settore;

quali ulteriori iniziative siano necessarie per rendere effettive le normative adatte ad agevolare l'accesso ad Internet secondo quanto previsto dalla legge collegata, anche in particolare per le aziende. (4-25052)

RISPOSTA. - Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che ai sensi dell'articolo

1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive) e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni) i compiti di regolazione e vigilanza in materia di condizioni economiche di offerte per l'accesso e l'uso di una rete telefonica pubblica fissa sono stati demandati alla predetta Autorità.

In particolare, si rammenta che, in materia tariffaria, la direttiva 96/19/CE (articolo 4 quater) stabiliva che se il riequilibrio tariffario di ciascuno Stato membro non fosse stato effettuato entro il 1° gennaio 1998, lo Stato non in regola avrebbe dovuto presentare alla Commissione un preciso calendario di scadenze entro le quali eliminare i residui squilibri.

In attuazione di quanto disposto dalla citata direttiva, l'Autorità ha definito una serie di scadenze temporali in modo da consentire alla Telecom interventi di riequilibrio tariffario, (sulla base di un piano di ribilanciamento da attuarsi in tre fasi e da concludersi nel luglio 1999) con l'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.

La graduale riduzione dei prezzi, oltre che l'azione svolta da questo Ministero, già dal 1997, di concerto con l'Associazione degli Internet providers, con gli operatori di telecomunicazioni e con le associazioni dei consumatori, che ha stimolato l'introduzione di tariffe più favorevoli di accesso ad Internet per le utenze residenziali e per le scuole, hanno determinato una maggiore diffusione dei servizi tramite Internet.

In seguito, con la successiva manovra tariffaria, messa in atto dall'operatore di rete all'inizio del 1998, si è registrata una riduzione di circa il 50 per cento del costo di accesso ponendo l'Italia tra i Paesi europei che praticano le tariffe più basse per l'accesso ad Internet. Ciò ha prodotto effetti molto positivi sia in termini di numero di accessi e sia in termini di durata dei collegamenti alla rete.

Sono necessari altri interventi dell'Autorità finalizzati a stimolare meccanismi concorrenziali sia per quanto riguarda il mercato dell'accesso sia per il mercato della rete di trasporto (interconnessione e circuiti) su cui l'Autorità è tenuta ad intervenire al fine di verificare l'orientamento ai costi e di incentivare una maggiore efficienza degli operatori.

Con la deliberazione n. 101/99, l'Autorità, tra l'altro, ha disposto l'avvio di un procedimento di valutazione e analisi dei costi e delle condizioni economiche relativi ai circuiti di interconnessione e di mercato delle linee affittate.

Con la deliberazione n. 171/99 è stata introdotta, con decorrenza 1° novembre 1999, la tariffa di prossimità. La medesima consente l'accesso ad un punto operativo provider Internet situato in un'area locale dello stesso distretto ad una nuova tariffa (distrettuale), prossima a quella urbana, permettendo così di eliminare le disegualianze tra cittadini nell'accesso ad Internet.

Inoltre, per quanto concerne la definizione della tariffa a tempo, la medesima Autorità ha disposto che la società Telecom debba definire, per le conversazioni urbane, un prezzo al secondo che va a diminuire

dopo il quindicesimo minuto di conversazione, con la conseguenza che dopo i quindici minuti le tariffe diventano più convenienti rendendo più economici anche i collegamenti Internet.

In ultimo, si evidenzia che con il decreto 5 febbraio 1999, ove è sottolineata la posizione del Governo in merito, laddove è espressamente riconosciuto che « il Governo ritiene lo sviluppo della Società dell'Informazione un obiettivo fondamentale della propria azione », sono state istituite tre strutture che hanno il compito di lavorare per la definizione di un Piano di azione per lo sviluppo del settore e cioè: il Forum per la Società dell'Informazione; il Gruppo di studio di lavoro interministeriale; il Comitato dei Ministri.

Infine, gli obiettivi proposti in tema di società dell'Informazione, anche ai fini di una rappresentazione nel Dpef 2000-2002, sono stati suddivisi in tre grandi aree: Diffusione della cultura informatica digitale; Sviluppo dell'uso del Information Communication Technology e delle reti e Promozione di servizi e ricerca.

**Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.**